

209.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Nappi	2-00576 9753	Lumia	4-11540 9766
Soriero	2-00577 9753	Vigevano	4-11541 9766
Battaglia	2-00578 9754	Vigevano	4-11542 9768
		Cecconi	4-11543 9768
Interrogazioni a risposta orale:		Borghesio	4-11544 9769
Dorigo	3-00631 9756	Gramazio	4-11545 9770
Bellei Trenti	3-00632 9757	Gramazio	4-11546 9770
Canesi	3-00633 9757	Gramazio	4-11547 9771
		Gramazio	4-11548 9771
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Muratori	4-11549 9771
Calderoli	5-01362 9759	Gasparri	4-11550 9772
Bellei Trenti	5-01363 9760	Gasparri	4-11551 9772
Canesi	5-01364 9761	La Volpe	4-11552 9773
Peretti	5-01365 9762	Conti Giulio	4-11553 9773
Ruffino	5-01366 9762	Saonara	4-11554 9775
Tattarini	5-01367 9762	Merlotti	4-11555 9775
Rebecchi	5-01368 9763	Merlotti	4-11556 9776
Dorigo	5-01369 9763	Merlotti	4-11557 9776
Superchi	5-01370 9764	La Saponara	4-11558 9776
		Molinaro	4-11559 9779

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1995

	PAG.		PAG.		
Castelli	4-11560	9779	Boghetta	4-00834	VI
Matacena	4-11561	9780	Caccavale	4-07009	VII
Marino Luigi	4-11562	9781	Cascio	4-03573	VIII
Rotundo	4-11563	9781	Caveri	4-03069	IX
Rotundo	4-11564	9781	Cecchi	4-08576	IX
Faverio	4-11565	9782	Crucianelli	4-01921	X
Basile Domenico Antonio	4-11566	9782	De Simone	4-04013	XI
Sigona	4-11567	9783	Di Rosa	4-06833	XI
Pecoraro Scanio	4-11568	9784	Falvo	4-07096	XII
Fuscagni	4-11569	9784	Galdelli	4-03257	XIII
Fuscagni	4-11570	9785	Gerardini	4-10103	XIV
Poli Bortone	4-11571	9786	Gramazio	4-08314	XVI
Gambale	4-11572	9786	Incorvaia	4-06432	XVI
Mazzuca	4-11573	9787	Incorvaia	4-07622	XVI
Mazzuca	4-11574	9788	Lenti	4-08698	XVII
Nespoli	4-11575	9789	Leonardelli	4-02897	XVIII
Sandrone	4-11576	9791	Marenco	4-00318	XIX
Sandrone	4-11577	9791	Marenco	4-06050	XX
Dallara	4-11578	9791	Marengo	4-05992	XXI
Savarese	4-11579	9792	Mastroluca	4-08929	XXII
Savarese	4-11580	9792	Mastroluca	4-08930	XXII
Mastroluca	4-11581	9793	Mastroluca	4-08932	XXII
Scalia	4-11582	9794	Matacena	4-06526	XXIII
Ucchielli	4-11583	9794	Matacena	4-07161	XXIV
Leonardelli	4-11584	9795	Muzio	4-00801	XXVII
Greco	4-11585	9795	Pasetto	4-02455	XXVIII
Napoli	4-11586	9797	Pasetto	4-08636	XXIX
Napoli	4-11587	9797	Pecoraro Scanio	4-07132	XXX
Chiavacci	4-11588	9798	Perale	4-08886	XXXI
Avala	4-11589	9800	Polli	4-00595	XXXI
Lia	4-11590	9800	Reale	4-03337	XXXII
			Rizzo Antonio	4-09054	XXXIII
Apposizione di una firma ad una Interpel-			Ronchi	4-01523	XXXIV
lanza		9801	Rotundo	4-08038	XXXV
			Rotundo	4-05647	XXXV
Apposizione di firme ad interrogazioni		9801	Saia	4-06345	XXXVI
			Saia	4-07521	XXXVII
ERRATA CORRIGE		9802	Scermino	4-06513	XXXVIII
			Schettino	4-10614	XXXIX
			Soriero	4-07819	XL
Interrogazioni per le quali è pervenuta			Taradash	4-04419	XLI
risposta scritta alla Presidenza:			Tofani	4-00434	XLII
Ardica	4-06810		Tremaglia	4-07985	XLIV
Bellei Trenti	4-00940	III	Tremaglia	4-07997	XLIV
Blanco	4-08759	V	Tremaglia	4-09179	XLV
			Zacchera	4-09892	XLV

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

di fronte alla gravità della situazione del settore aerospaziale ed alla grave decisione assunta unilateralmente da ALENIA-FINMECCANICA di porre in stato di cassa integrazione 2.500 lavoratori degli stabilimenti campani e piemontesi;

in vista dell'incontro convocato dal Governo il prossimo giovedì 6 luglio con l'azienda e le organizzazioni sindacali per affrontare la crisi aperta;

dato il rilievo delle questioni appare indispensabile e urgente una verifica parlamentare degli orientamenti governativi -;

quali siano gli orientamenti con cui il Governo affronta la trattativa.

(2-00576) « Nappi, Giardiello, Crucianelli, Garavini, Scotto di Luzio, Calvanese, Voza, Cennamo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:

nella stagione estiva l'Italia rischia di cadere nuovamente nella morsa degli incendi con le note conseguenze di rischi per l'ambiente, per i cittadini e per gli operatori stessi;

per tutti vale ricordare gli ultimi incendi che hanno distrutto importanti zone del territorio in Sardegna, l'isola d'Elba e la Calabria;

da tempo sono depositate in Parlamento proposte di legge sulla riforma del corpo;

il confronto in atto tra le organizzazioni sindacali e i responsabili del Ministero competente, a tutt'oggi purtroppo registra ritardi e resistenze;

è in atto un concorso per cinquecentottantotto posti di vigile del fuoco: se tutto andrà bene l'amministrazione riuscirà ad assumere i vincitori a fine 1996, e i nuovi assunti non saranno neanche sufficienti a coprire i pensionamenti del 1995;

attualmente il corpo nazionale è composto da circa ventimila unità; secondo gli standard europei, allo stato attuale dovrebbe avere un organico di cinquantasettemila vigili;

mentre negli altri stati europei la percentuale è di un vigile del fuoco ogni mille abitanti, in Italia il rapporto è di un vigile del fuoco ogni duemiladuecento abitanti;

il problema deve essere affrontato con urgenza utilizzando l'occasione del dibattito su misure urgenti per creare nuova occupazione, recuperando anche alcune migliaia di lavoratori discontinui, tra quelli iscritti nei quadri dei comandi provinciali;

è urgente dare soluzione tempestiva e concreta alla gravissima carenza di organico nel corpo dei vigili del fuoco, anche in relazione all'inizio della stagione estiva;

nel confronto aperto di recente sulle misure per nuova occupazione e sui « lavori socialmente utili », deve essere assunta come prioritaria la riorganizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco ad un livello di operatività più civile e moderna;

tale scelta comporterebbe infatti un risparmio immediato per lo Stato in termini di spesa. Per ogni vigile « discontinuo » assunto regolarmente si risparmierebbero circa quattordici milioni all'anno, rispetto alla spesa attuale. Un vigile discontinuo costa attualmente circa cinquantasette milioni annui, un vigile permanente invece quarantatré milioni annui. Si potrebbero così abbreviare i tempi di assunzione di nuovo personale, e fare fronte alle

numerose richieste di intervento in ambito di protezione civile che ogni anno non trovano rispondenza -:

se non ritengano:

elevare il numero dei posti da assegnare con il concorso in atto da cinquecentottantotto almeno a cinquemila, sulla base della graduatoria in fase di espletamento, dando alla graduatoria durata triennale come richiesto dalle organizzazioni sindacali, al fine di coprire almeno il *turn-over*;

predisporre urgentemente l'ampliamento della pianta organica dei vigili del fuoco di quindicimila unità attraverso forme rapide di selezione per titoli ed esami;

attivare i progetti formativi utili a garantire una completa formazione ai vigili permanenti;

individuare la copertura finanziaria utilizzando le disponibilità del Ministero dell'interno e una parte dei fondi per i lavori socialmente utili previsti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2-00577) « Soriero, Angius, Bandoli, Campatelli, Innocenti, Vigneri ».

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, per sapere premesso:

che la legge 16 aprile 1973, n. 171, ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale (cfr. articolo 1, 1° comma);

che la medesima legge 171/73 ha stabilito che « la Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna »;

che la legge 29 novembre 1984, n. 798 ha disposto uno stanziamento complessivo di lire 600 miliardi al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla

salvaguardia di Venezia, stabilendo, altresì, che per il proseguimento degli interventi sarebbero stati disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987;

che la legge 910/1986 e la legge 67/1988 (rispettivamente Leggi Finanziarie per l'anno 1987 e per l'anno 1988) hanno disposto ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi volti alla salvaguardia di Venezia;

che per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico-urbanistico, ambientale e socio-economico, la legge 139/1992 ha autorizzato gli Enti interessati all'attuazione delle opere a contrarre mutui, con ammortamenti sino a 15 anni con oneri, per capitale ed interessi, a totale carico dello Stato;

che la medesima 139/1992 ha stabilito che nel 1994 il comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo - che, ex articolo 4 legge 798/1984, presiede all'attuazione dell'intera azione volta alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna - avrebbe dovuto verificare lo stato di attuazione dei lavori, nonché le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole Amministrazioni affinché, sulla base dei suddetti dati, il Governo provvedesse a proporre ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia;

che nella Tabella B della Legge Finanziaria per l'anno in corso sono stati accantonati, quali limiti di impegno, ulteriori importi, a valere sugli esercizi 1996 e 1997, destinati alla realizzazione degli interventi volti alla salvaguardia di Venezia;

che mediante i suddetti limiti di impegno sarà possibile, per gli Enti attuatori, procedere alla stipula di contratti di mutuo nel 1995 e nel 1996;

che è, pertanto, necessario provvedere allo stanziamento dei limiti di impegno accantonati nella Tabella B della legge

724/1994 ed attualmente disponibili, nonché ad autorizzare gli Enti alla stipula di altrettanti contratti di mutuo;

che è indispensabile procedere nel senso indicato in quanto la mancata attivazione dei finanziamenti determinerebbe un blocco dei flussi finanziari che potrebbe risultare dannoso per l'intero processo di salvaguardia, impedendo il naturale sviluppo di interventi e di programmi già in fase di avanzata attuazione;

che è stato convocato, per il giorno 4 luglio p.v., il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'articolo 4 della legge 798/1984;

che è indispensabile procedere alla definizione di un piano finanziario idoneo

a garantire la successiva fase di stanziamento dei fondi disponibili attraverso un apposito provvedimento di legge; tutto ciò premesso e considerato

quali iniziative d'ordine legislativo intendano porre allo studio con la massima priorità, sulla base delle indicazioni del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, per garantire l'immediato stanziamento dei fondi accantonati quali limiti di impegno nonché la facoltà degli Enti attuatori di procedere alla stipula di contratti di finanziamento necessari a reperire le risorse finanziarie idonee a consentire lo sviluppo delle attività volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

(2-00578)

« Battaglia ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DORIGO. - *Al Ministro della difesa.* -
Per sapere - premesso che:

il giorno 28 giugno 1995, nel corso di un'esercitazione del 2° reggimento « Granatieri di Sardegna » nei pressi di Tolfa, il granatiere Giuseppe Rosato è rimasto gravemente ferito, riportando - secondo notizie di stampa - la frattura del braccio e della spalla, la frattura di alcune costole e di una scapola ed avrebbe subito un intervento al Policlinico militare di Roma per pneumotorace;

secondo quanto riportato dai giornali, il Rosato sarebbe stato addetto alla guida di un automezzo militare che trasportava una sagoma in legno simulante un carro armato o altro mezzo corazzato;

la sagoma che veniva spostata dal mezzo pilotato dal granatiere Rosato doveva servire da bersaglio per il tiro di granate controcarro del tipo Super Energa tirate mediante un tromboncino montato sul fucile FAL in dotazione al reparto in esercitazione;

pur non essendo chiara la dinamica dell'incidente, a causa del silenzio delle fonti ufficiali per cui l'interrogante dispone soltanto di informazioni giornalistiche, pare che una granata inerte abbia attraversato il sottile pannello in truciolare della sagoma oppure abbia scavalcato la sagoma stessa, colpendo il Rosato;

la granata Super Energa è infatti un'arma destinata prevalentemente alla lotta controcarri ravvicinata, del peso di circa un chilo e mezzo nella configurazione di guerra, che viene lanciata contro il bersaglio con una traiettoria balistica ed ha una gittata utile di circa 150 metri;

si può dunque ben immaginare quale sia la pericolosità di un ordigno simile, anche se inerte, nel caso in cui colpisca anche di striscio una persona;

ad avviso dell'interrogante appare dunque inconcepibile e criminale che gli ufficiali del 2° reggimento « Granatieri di Sardegna » abbiano ordinato al Rosato di condurre, sotto il tiro di armi di questo tipo, una sagoma in legno che nessuna protezione poteva ovviamente garantire al conducente del veicolo;

l'episodio, già di per sé di straordinaria gravità, diventa ancora più incredibile se fosse confermato che dopo l'incidente la prima preoccupazione dei superiori del Rosato sia stata quella di suggerirgli o ordinarli di non raccontare la reale dinamica dei fatti tanto che al momento del ricovero in ospedale si sarebbe genericamente dichiarato che le lesioni erano da imputare ad una caduta;

secondo quanto riportato da alcuni giornali le pressioni e le intimidazioni sul giovane Rosato sarebbero continuate anche dopo il ricovero al Policlinico militare di Roma, tanto che persino un cappellano dell'ospedale lo avrebbe avvicinato per raccomandargli di non raccontare la verità -:

quale sia la reale dinamica dei fatti e quale tipo di lesioni abbia riportato il granatiere Giuseppe Rosato;

se effettivamente durante l'esercitazione sia stato usato un bersaglio mobile montato su di un veicolo guidato dal Rosato;

se effettivamente ai commilitoni del Rosato sia stato ordinato di tirare contro il veicolo anche bombe anticarro del tipo Super Energa;

se risulti che, durante una precedente esercitazione condotta con le stesse modalità, una bomba inerte abbia colpito la struttura di sostegno del bersaglio, piegandola;

se risulti che al Rosato sia stato ordinato o pressantemente suggerito dai suoi superiori di tacere sull'incidente dando una versione di comodo al momento del ricovero all'ospedale;

se non intenda aprire subito un'inchiesta sull'accaduto, provvedendo nel

frattempo a sospendere in via cautelare gli ufficiali del 2° reggimento « Granatieri di Sardegna » che hanno ordinato e diretto l'esercitazione in parola per impedire che la verità venga ulteriormente occultata mediante pressioni sui testimoni dell'episodio;

quali siano le disposizioni in vigore rispetto all'effettuazione delle esercitazioni con munizionamento inerte o da guerra e se il bersaglio mobile utilizzato nell'esercitazione di cui sopra sia previsto o autorizzato da una qualche normativa;

quali siano i programmi di formazione e sensibilizzazione dei soldati e dei quadri in relazione alla sicurezza all'interno installazioni e durante le esercitazioni visto il continuo, preoccupante ripetersi di incidenti gravi. (3-00631)

BELLEI TRENTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 giugno 1995, nel corso di un'esercitazione del 2° reggimento « Granatieri di Sardegna » nei pressi di Tolfa, il soldato Giuseppe Rosato è rimasto gravemente ferito, riportando la frattura del braccio e della spalla, la frattura di alcune costole e di una scapola ed avrebbe subito un intervento all'ospedale militare di Roma per pneumotorace;

secondo notizie di stampa il Rosato sarebbe stato addetto alla guida di un automezzo militare sul quale era montata una sagoma in legno rappresentante un carro armato;

la sagoma doveva servire da bersaglio per il tiro di granate controcarro Energa;

pur essendo ancora non chiara la dinamica dell'incidente, pare che una granata inerte abbia colpito il Rosato;

la granata Energa, pesante oltre un chilo, viene tirata mediante un fucile a distanze di oltre cento metri;

appare incredibile che gli ufficiali del 2° reggimento « Granatieri di Sardegna » abbiano ordinato al Rosato di far muovere

una sagoma in legno che nessuna protezione poteva ovviamente garantire al conducente del veicolo;

l'episodio, già di per sé di straordinaria gravità, assume ulteriore gravità se fosse confermato che dopo l'incidente i superiori del Rosato gli avrebbero ordinato di non raccontare la reale dinamica dei fatti e che gli avrebbero detto di parlare genericamente di una caduta —:

quale sia la dinamica dei fatti;

se effettivamente durante l'esercitazione sia stato usato un bersaglio mobile montato di un veicolo guidato dal Rosato;

se risulti che al Rosato sia stato ordinato di tacere sull'incidente dando una versione falsa al momento del ricovero all'ospedale;

se non ritenga necessario aprire immediatamente un'inchiesta sull'accaduto, sospendendo gli ufficiali del 2° reggimento « Granatieri di Sardegna » che hanno ordinato e diretto l'esercitazione, per impedire che la verità venga ulteriormente occultata o travisata. (3-00632)

CANESI, TURRONI, MATTIOLI, SCALIA, DE BENETTI, REALE, PAISSAN, GALLETTI, PROCACCI, CORLEONE e PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la questura di Roma ha vietato la manifestazione contro la ripresa dei test atomici francesi organizzata dai verdi e dalle associazioni ambientaliste per venerdì 14 luglio a piazza Farnese davanti all'ambasciata di Francia;

tale manifestazione, come tutte le centinaia organizzate dagli ambientalisti in questi anni nel nostro paese, assume una veste assolutamente pacifica e civile con la consueta collaborazione da parte degli organizzatori con le forze dell'ordine;

appare quindi ingiustificato e inaccettabile tale provvedimento che, a questo

punto, sembrerebbe solamente dettato dalle pressioni del Governo francese nei riguardi di quello italiano;

la già avvenuta pubblicizzazione della manifestazione farà comunque affluire nella piazza centinaia di persone per cui tale provvedimento appare del tutto fuori luogo e rischia di generare pericolose con-

seguenze sul piano della sicurezza delle persone —:

quali siano le ragioni di una simile ed incomprensibile scelta e se non ritengano opportuno ritirare immediatamente il provvedimento concedendo l'autorizzazione. (3-00633)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CALDEROLI. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

presso il comune di Codogno (Lodi) esiste l'opera pia casa di riposo. In più sedute del collegio commissariale è stata posta all'ordine del giorno la richiesta di contributi regionali per l'acquisto di arredi e attrezzature secondo la circolare della regione Lombardia n. 18 del 19 aprile 1995;

secondo la circolare di cui sopra il termine per la presentazione delle domande era fissato al 31 maggio 1995;

nel corso di tali sedute è stato comunicato che la trattazione della delibera in oggetto sarebbe stata differita a periodo successivo in conseguenza di una proroga regionale che spostava il termine di cui sopra al 31 luglio 1995;

in data 30 maggio 1995 il segretario dell'ente comunicava telefonicamente ai singoli commissari che la scadenza non era stata prorogata e richiedeva l'espressione di un loro voto sulla delibera in oggetto da confermarsi mediante la sottoscrizione della bozza di delibera;

un commissario, sollevando dubbi sulla legittimità della delibera non approvata in sede di consiglio ma bensì per via telefonica, segnalando l'imprecisione relativa ai termini di scadenza della presentazione, ha rifiutato di sottoscrivere la delibera richiedendo che il proprio rifiuto fosse motivato per iscritto nella delibera stessa;

è stato impedito di motivare tale rifiuto e il responsabile dell'ente ha deciso di sospendere l'iter della delibera;

un altro commissario, contattato telefonicamente e raggiunto presso il proprio

domicilio dal segretario dell'ente, ha sottoscritto la presunta delibera esprimendo un voto di astensione motivato;

all'episodio di cui al precedente punto hanno assistito due testimoni;

l'episodio in questione è stato oggetto di precedente interrogazione al Ministro;

con delibera del 1° giugno 1995 la regione Lombardia ha prorogato la scadenza delle domande al 31 luglio 1995;

in seguito agli episodi di cui sopra il Presidente dell'ente ha inviato due lettere al sindaco di Codogno in cui si dichiara che « la stessa delibera aveva già avuto l'assenso da parte di tutto il collegio commissariale nella seduta del 26 maggio 1995 » e con cui si chiede la eventuale revoca dei due commissari in oggetto rei di « opposizione politica »;

il Presidente, contrariamente a quanto sopra, in relazione alla votazione della delibera in oggetto, ha dichiarato, in altra sede, contraddicendosi in più punti:

« l'ha chiesta il segretario »;

« prima di tutto non è lui (il segretario) che deve fare votare »;

« è il Presidente che deve fare votare »;

« non potevo metterla in votazione in quanto non era ancora quantificata »;

il segretario, in merito alla sua visita a casa della Ganelli, ha dichiarato: « non ha firmato niente, non è stata fatta la delibera »;

il segretario mette in dubbio addirittura l'esistenza del documento sottoscritto dalla Ganelli;

alla luce dei fatti di cui sopra appare evidente, per affermazione degli stessi interessati, che non si è proceduto alla votazione in questione e che quindi fosse inverificabile se la delibera avesse o meno avuto l'assenso commissariale;

nel maggio '93 è stata presentata denuncia nei confronti di un dipendente

della casa di riposo per maltrattamenti e lesioni a carico di una paziente degente presso l'opera pia;

il mese successivo a quello della denuncia la degente è deceduta per crisi cardiaca;

i denunciati hanno richiesto, in tale occasione, che la congiunta potesse essere visitata dal medico di famiglia ricevendo il rifiuto da parte del Presidente;

le lesioni sono state certificate dal medico della casa di riposo e gli stessi carabinieri di Codogno hanno effettuato un sopralluogo e fotografie presso l'ente;

l'interrogante è in possesso di una dichiarazione firmata dai denunciati in merito all'episodio del '93 e lo stesso è oltretutto testimoniato da altra dichiarazione sottoscritta da un sacerdote;

la dipendente accusata è stata destinata a piano diverso rispetto a quello dove precedentemente operava ma non risulta allo scrivente che sia stato preso altro provvedimento disciplinare nei suoi confronti;

in quel periodo non era nemmeno insediata la Commissione disciplinare prevista dalla normativa in vigore —:

se non siano da considerare illegittime delibere valutate per via telefonica e non in sede di consiglio;

come sia possibile che vengano fornite da parte dei rappresentanti dell'ente informazioni ai commissari così imprecise se non addirittura false;

a chi debbano essere attribuite le responsabilità dei comportamenti di cui sopra;

se non si ravvisi estremi di illiceità nei comportamenti medesimi e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno darne comunicazione all'autorità competente;

se non ritenga opportuna un'immediata ispezione dell'ente in oggetto;

come sia possibile che la regione Lombardia possa deliberare una proroga di termini il giorno successivo alla data di scadenza dei termini stessi;

se non ritenga che le contraddizioni in cui sono incorsi il Presidente e il segretario contraddistinguano una volontà di inquinamento dell'episodio in questione;

quali siano stati gli esiti della denuncia del maggio '93 di cui in premessa;

perché non sia stata preventivamente sospesa dal servizio la dipendente dell'ente accusata di maltrattamenti e lesioni;

se corrisponda a verità il fatto che nel maggio 1995 non era stata insediata la commissione disciplinare prevista dalla legge e, in caso affermativo, per quale motivo;

se fosse noto o meno al Sindaco e ai Consiglieri comunali l'episodio riferito nella denuncia in oggetto al momento del rinnovo del collegio commissariale avvenuto nell'anno 1995;

se non ritenga che la richiesta di decadenza di cui in premessa per « opposizione politica » indichi, da parte del Presidente, una pretestuosa volontà di allontanare dal collegio commissariale i commissari che non concordano con le sue decisioni. (5-01362)

BELLEI TRENTI e BRUNETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della seduta del 10 maggio, in Commissione esteri, il sottosegretario Scammacca Del Murgo e Dell'Agnone, rispondendo ad interrogazioni sulla crisi politica in Messico ha sostenuto che l'intervento dell'esercito nei confronti della popolazione civile in Chiapas « aveva anche il fine di evitare spargimenti di sangue »;

il 28 di giugno scorso nel villaggio di Coyuca De Benitez nello Stato di Guerrero la polizia ha ucciso ventisette contadini (quattordici secondo il Governo) che si

stavano recando ad una assemblea del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD);

lo Stato di Guerrero è uno dei più poveri del Messico, con una tradizione di lotta e di rivolte contadine, da un lato, e di violenza e repressione dall'altro;

contemporaneamente il presidente Zedillo ha sostituito il proprio Ministro dell'interno, Esteban Moctezuma Barragán - organizzatore della campagna presidenziale di Zedillo, recentemente allontanatosi dal partito di governo (PRI) e sostenitore del dialogo con l'EZLN - nominando al suo posto il governatore dello Stato del Messico, Emilio Chuayffet Chamor rappresentante dell'ala dura del PRI e accusato dall'opposizione di avere manipolato le liste elettorali -;

se non ritenga, visto il peggiorare della situazione, di esprimere le preoccupazioni del nostro Paese al governo messicano;

se non reputi opportuno, alla luce dei su citati fatti, attivarsi in tutte le sedi internazionali, a partire dall'ONU, per sollecitare il pieno rispetto dei diritti umani in un Paese che sta attraversando una drammatica crisi economica, che rischia la bancarotta e nel quale l'attuale regime è segnato da omicidi politici eccellenti, corruzione e narco-traffico;

se, dopo l'ultima strage di campesinos, ritenga di dover confermare il giudizio espresso precedentemente in Commissione e sostenere le argomentazioni che inducono il Governo messicano a mantenere la presenza dell'esercito nelle zone zapatiste.

(5-01363)

CANESI, TURRONI e PROCACCI. - *Ai Ministri dei trasporti e navigazione, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso che:

si apprende da circostanziate denunce provenienti dall'associazione am-

bientalista « Greenpeace » che le reti spadare utilizzate in Italia, oltre ad essere distruttive dell'ecosistema marino, stanno diventando un pericolo anche per la navigazione;

secondo il decreto ministeriale 6 agosto 1991 le reti spadare non potrebbero arrivare alla superficie ma, per la sicurezza della navigazione, dovrebbero essere posizionate oltre i sei metri di profondità e non superare i 2,5 chilometri di lunghezza;

in realtà, secondo la nave Greenpeace, che ha avvistato in questi giorni decine di reti illegali nel Mar Ionio, queste sono lunghe oltre 10 chilometri e pescano dalla superficie fino a 15-20 metri di profondità;

tale fatto è confermato dai continui richiami, sul canale 16, da parte delle navi da pesca alle altre navi a deviare dalla loro rotta, con i quali dichiarano di avere reti lunghe 7 miglia;

le navi da pesca danno con esattezza anche la loro posizione, di solito a poche miglia dalla costa, come se la Capitaneria di Porto non ascoltasse;

poiché non tutti i piloti che transitano capiscono l'italiano è facile immaginare che, ogni tanto, una nave possa passarci sopra con conseguenze che potrebbero essere gravi, a causa del blocco delle eliche, come successo già qualche anno fa ad una petroliera in Sardegna -;

quali provvedimenti intendano sollecitamente adottare per garantire la sicurezza della navigazione e per reprimere la pesca illegale attivando maggiormente le Capitanerie di Porto;

se il Governo non intenda adottare tutti i provvedimenti necessari per adeguarsi alle normative internazionali in materia di « reti pelagiche derivanti ».

(5-01364)

PERETTI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

sul lago di Garda è iniziata la stagione turistica, che rappresenta il settore economico più importante di tutto il territorio;

con regolarità sospetta la stampa tedesca non perde occasione per denigrare il lago di Garda, spesso diffondendo false ed allarmanti notizie;

la Bild, quotidiano tra i più popolari in Germania, ha dato la notizia, falsa, che nel lago di Garda sono stati rinvenuti pesci pirana;

invece un esemplare di tale pesce è stato rinvenuto nel fiume Menago, che non ha collegamenti con il lago di Garda e dista da questo decine di chilometri;

tale comportamento scorretto nasconde, molto probabilmente, una strategia volta a penalizzare un territorio turistico di grande pregio, concorrente di altre stazioni turistiche del Mediterraneo -;

se non convenga intervenire presso il Governo tedesco per richiamare il quotidiano in parola ad una maggiore serietà e a rettificare quanto falsamente scritto in proposito. (5-01365)

RUFFINO, NAVARRA, LA SAPONARA, UCCHIELLI e SIGNORINO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

la stampa nazionale ha dato notizia del ferimento del soldato di leva Giuseppe Rosato, dei Granatieri di Sardegna, durante una esercitazione a fuoco in cui lo stesso aveva il compito di condurre un mezzo che fungeva da bersaglio -;

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti o, eventualmente così non fosse, se ha disposto una indagine per accertarlo e per individuare le possibili responsabilità;

quali siano le norme di sicurezza comunemente utilizzate per garantire la sicurezza dei militari durante le esercitazioni e se queste, nel caso denunciato, siano state rispettate. (5-01366)

TATTARINI, NARDONE, ROTUNDO, STANISCI, MONTECCHI, MAGDA NEGRI, OLIVERIO, DI STASI, DI FONZO, DI CAPUA e BONITO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 237 del 1993, all'articolo 1-bis ha previsto l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie concesse, entro la data del 19 maggio 1993, da soci di cooperative agricole a favore delle stesse cooperative delle quali sia stata previamente accertata l'insolvenza;

con decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, è stato stabilito che l'insolvenza si intende accertata se sono intervenuti gli atti giudiziari o la messa in liquidazione coatta amministrativa;

con circolare n. 17 del 14 luglio 1994, il MIRAFAF ha reso noti i criteri cui dovevano attenersi i soci garanti per la presentazione delle istanze e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e commissari liquidatori, nonché le priorità del MIRAFAF nell'espletamento delle domande;

il 22 ottobre 1994, è scaduto il termine entro il quale i curatori fallimentari e i commissari liquidatori dovevano presentare l'istanza completa della domanda dei soci al MIRAFAF;

al termine dell'istruttoria delle domande sono state considerate ammissibili 748 operazioni effettuate dai soci;

ad oggi non si ha notizie sulle procedure che si intendono adottare per avviare la liquidazione delle domande;

in data 30 novembre 1994, la XIII Commissione ha approvato inoltre, all'unanimità con parere favorevole del rappresentante del Governo, una risoluzione impegnativa di una più puntuale e corretta applicazione della legge n. 237 del 1993, ad oggi non attuata dal Governo -;

quali siano i motivi per i quali il Ministro non abbia ancora pubblicizzato le graduatorie e non ha iniziato ad espletare le pratiche fino ad esaurimento dei fondi

disponibili e se non ritenga utile di prevedere nuovi finanziamenti per dare certezza a tutti gli aventi diritto e di dare corso con assoluta urgenza alle decisioni della XIII Commissione. (5-01367)

REBECCHI. — *Ai Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

l'etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono state disciplinate con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

detto decreto all'articolo 1 comma 2 lettera b) definisce quale prodotto alimentare preconfezionato « l'unità di vendita destinata ad esser presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta e alterata »;

la legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea » — legge comunitaria 1993 — all'articolo 44 comma 4 dispone che « Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto »;

l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 stabilisce una netta distinzione tra prodotto preincartato e prodotto preconfezionato, affermando che il prodotto preincartato è il prodotto alimentare manipolato negli esercizi di vendita, mentre il preconfezionato è il prodotto come viene confezionato all'origine;

con Circolare della Direzione Generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 maggio 1995, conseguente alla procedura di infrazione CEE A/92/4212 concernente gli ostacoli alla commercializzazione di pane precotto surgelato, viene data un'interpretazione della legislazione vigente tendente a permettere che il prodotto (precotto e surgelato) possa « essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita »;

la categoria dei panificatori ha precedentemente svolto proteste, iniziative e presentato proposte che a suo tempo il legislatore ha recepito e, a seguito della predetta circolare, è nuovamente in stato di agitazione:

se non ritenga opportuno ritirare la predetta circolare, avviando una consultazione della categoria dei panificatori e delle associazioni dei consumatori, in una materia di tale rilevanza al fine della tutela della salute dei cittadini. (5-01368)

DORIGO. — *Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso che:

con decreto ministeriale 5 aprile 1995, su conforme parere del Consiglio di amministrazione espresso in data 17 marzo 1995, il primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnico-chimici della Marina militare dottor Filippo Pappalardo è stato nominato vice consigliere ministeriale, capo ufficio studi per le assicurazioni di qualità della direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali (Navalcostarmi);

il dottor Pappalardo ha ottenuto tale incarico a seguito di concorso speciale per esami per un posto di primo dirigente indetto in data 28 dicembre 1992;

sino alla nomina del dottor Pappalardo l'ufficio è stato retto da un capitano di vascello delle armi navali, in mancanza di un dirigente civile;

in data 8 maggio 1995 la direzione generale per gli impiegati civili (Difeimpiegati) dava disposizioni per l'attuazione del decreto citato;

con discutibile e sospetta tempestività, il 17 maggio 1995 Navalcostarmi chiedeva a Difeimpiegati una variazione tabellare per sostituire il posto di dirigente tecnico-chimico con una analoga qualifica del ruolo degli ingegneri;

la richiesta sarebbe motivata col presupposto che la formazione del dirigente tecnico-chimico non sarebbe adeguata alla professionalità richiesta per ricoprire l'incarico in parola;

a parte ogni altra considerazione, è ben singolare che Navalcostarmi « scopra » l'esigenza di una diversa professionalità per ricoprire il suddetto posto solo dopo che è stato espletato uno specifico concorso e addirittura dopo che l'incarico è stato formalmente attribuito ad un dirigente civile;

la variazione tabellare avrebbe dunque il solo scopo di rendere nuovamente vacante il posto per indisponibilità di primi dirigenti del ruolo degli ingegneri così da consentire il mantenimento dell'incarico ad un ufficiale superiore;

è da rilevare, per inciso, che la responsabilità di dirigente dell'ufficio studi per le assicurazioni di qualità richiede una massa di conoscenze in settori che vanno dalla gestione delle risorse umane e finanziarie, alla pianificazione degli investimenti e della ricerca, conoscenze che non sono certo bagaglio di un laureato in questa o quella disciplina né di un ufficiale tecnico, ma necessitano eventualmente della frequenza di specifici corsi post laurea —:

per quali ragioni Navalcostarmi abbia fatto la richiesta di variazione tabellare relativamente al posto di dirigente dell'ufficio per le assicurazioni di qualità;

perché tale richiesta sia stata fatta soltanto dopo la nomina di un dirigente civile, vincitore di uno specifico concorso per tale posto;

per quale motivo sia stato bandito e portato a termine un concorso per una qualifica tecnica ritenuta inidonea alla direzione di predetto ufficio;

quali siano invece le ragioni che farebbero ritenere più confacente alla direzione di predetto ufficio la professionalità di un ingegnere;

quale sia la tabella organica vigente di Navalcostarmi e quali siano i posti, di dirigente e non, coperti da militari nonostante le previsioni tabellari prevedano personale civile;

se non ritenga, infine, di dover fornire al Parlamento le tabelle organiche in vigore di tutte le direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa e la effettiva copertura dei posti;

se non ritenga infine doveroso, a prescindere da qualsiasi altra considerazione e nel caso in cui la richiesta di Navalcostarmi dovesse essere accolta, interessare la Corte dei conti affinché verifichi l'eventuale sussistenza di un danno erariale se non altro per le spese inutilmente sostenute per l'effettuazione del concorso indetto con decreto ministeriale del 28 dicembre 1992 ed i successivi, conseguenti adempimenti. (5-01369)

SUPERCHI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Falck SpA in questi ultimi anni ha provveduto ad una progressiva dismissione delle attività nell'ambito siderurgico, puntando, come confermato nella assemblea che ha approvato il bilancio 1994 tenutasi nei giorni scorsi, su altri settori, in particolare modo sull'energia, sull'ambiente e sulle costruzioni;

il settore siderurgico, nonostante i miglioramenti di cui ha potuto godere nel corso dell'ultimo biennio, ha continuato ad accumulare perdite ingenti, le strategie messe in atto per uscire dalla crisi non hanno dato i frutti sperati e la direzione

della Falck SpA ormai punta all'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché dei contributi concessi dalla legge n. 481 in cambio della dismissione di impianti siderurgici;

questo atteggiamento ha comportato la drastica decisione della chiusura degli stabilimenti di Sesto San Giovanni e delle acciaierie di Bolzano;

la cessazione dell'attività siderurgica mette a repentaglio l'occupazione di almeno 1.200 lavoratori, con conseguenza sull'indotto e con forte impatto sociale ed economico per le aree interessate, come già rilevato in altre interrogazioni presentate nelle scorse settimane dai parlamentari del gruppo progressista federativo, che non hanno peraltro ancora avuto risposta;

l'azienda non intende inoltre favorire l'acquisto da parte di altri imprenditori privati degli stabilimenti in corso di di-

smissione, anche per poter ottenere i fondi derivanti dalla legge n. 481, mentre il progetto di insediamento produttivo destinato ad assorbire i lavoratori non pare idoneo a garantire l'attività della totalità degli interessati —:

se non intendano al più presto aprire una sede permanente di incontro tra le organizzazioni sindacali, l'azienda, le amministrazioni locali e gli operatori economici intenzionati a rilevare parte dell'attività degli stabilimenti e a realizzare investimenti nelle aree dismesse tali da realizzare idonee alternative occupazionali;

se non ritengano opportuno intervenire affinché i benefici concessi dalla legislazione per la dismissione degli impianti vengano interamente utilizzati in iniziative imprenditoriali in zone idonee alla ricollocazione dei lavoratori. (5-01370)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LUMIA, LOPEDOTE GADALETA e STANISCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il Compartimento dell'A.N.A.S. di Bari ha da tempo avviato l'ammodernamento dell'arteria Bari-Taranto, S.S. 100, in particolare con l'adeguamento della sezione stradale nel tratto Bari-Gioia del Colle, in quanto maggiormente interessato dai flussi di traffico;

attualmente la traversa interna dell'abitato di Gioia del Colle rappresenta una grave strozzatura al traffico veicolare, per la presenza, fra l'altro, di ben sei impianti semaforici su di un tratto di appena due chilometri, recando effetti molto negativi sulla popolazione, a causa di un elevato grado di inquinamento e di incidentalità;

il predetto Compartimento ha quindi avviato, sin dal 1979 uno studio per il superamento della traversa interna, attraverso la costruzione di una apposita variante;

il progetto dell'intera variante è stato predisposto, esaminato ed approvato dalla sede superiore del compartimento il 26 aprile 1990 ed il progetto esecutivo — limitatamente al I lotto — è stato regolarmente appaltato e costruito;

il II lotto a completamento della variante esterna all'abitato cittadino di Gioia del Colle, tronco S.S. 100, Bari-Taranto (numero di pratica presso l'ANAS: BA 310/750) è stato progettato dal compartimento, trasmesso alla DIANAS con la proposta di appalto, con l'onere della prestazione integrata per quanto riguarda la progettazione esecutiva;

detto progetto è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione dell'A.N.A.S. l'11 ottobre 1990 (per un importo complessivo di lire

28.330.000.000) e con nota n. 989 dell'8 luglio 1991 la sede superiore del compartimento ha avviato l'iter per l'appalto dei lavori del II lotto e l'allora Ministro dei lavori pubblici, con pari data, ha emesso il decreto di urgenza ed indifferibilità dell'opera;

l'opera è già stata prevista nel programma triennale 1986/87, riproposta nel triennale 1991/93 e, successivamente, è stata riportata tra le opere rientranti nella direttiva ministeriale n. 75 del 19 aprile 1993 di cui all'articolo 16, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 —;

in generale, quali iniziative intenda assumere per cercare di risollevare la disastrosa situazione viaria del sud dell'Italia;

in particolare quali motivi abbiano impedito nel passato il finanziamento dell'appalto in oggetto, nonostante esso avesse tutti i requisiti di priorità;

se nel nuovo piano triennale l'appalto in oggetto risulti essere fra le opere prioritarie e con quali stanziamenti;

se sia possibile conoscere, per le varie Regioni meridionali, le priorità indicate nel nuovo piano triennale. (4-11540)

VIGEVANO, CALDERISI, STRIK LIEVERS, TARADASH e VITO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

Villa Maraini è sita in Roma all'interno del comprensorio della Croce Rossa italiana in via Ramazzini 31, 00151 RM, è un centro antidroga fondato nel 1976 dal dottor Massimo Barra, medico e dirigente della Croce Rossa;

essa, nella sua strutturazione, è un modello unico nel nostro paese per completezza di servizi e competenze. Infatti è costituita da più servizi che offrono un ventaglio di opzioni terapeutiche atte a rispondere in modo quanto più personalizzato alle necessità — urgenze dei tossicodipendenti;

essa è costituita da:

una comunità terapeutica diurna con attività lavorative e di formazione professionale;

ambulatorio medico aperto 24 ore;

unità di crisi con mezzi mobili (camper - quale unità di strada posizionato tutti i giorni alla stazione Termini - quattro auto attrezzate con radio collegata a centrale operativa di ascolto in grado di intervenire per le emergenze diurne e notturne: overdose, crisi di astinenza, crisi familiari legate alla tossicodipendenza);

dieci posti letto per prima assistenza come corollario dell'azione delle unità di crisi;

telefono in aiuto - centrale di ascolto e di informazioni con progetto medico farmacologico con farmaco Antagonina Naltrexone;

progetto carceri: struttura di intervento nelle carceri per i detenuti tossicodipendenti;

centro di prima accoglienza e colloqui per ricoveri in comunità terapeutiche residenziali (le comunità di Città della Pieve e di Massimina);

sedute di psicoterapia per gruppi di genitori di tossicodipendenti;

tutti questi servizi sono erogati a titolo gratuito. Il numero di tossicodipendenti che ha usufruito di Villa Maraini è superiore alle sedicimila unità;

l'attività di servizio pubblico, dimostrato da quanto detto, è sostenuta, tramite la fondazione Villa Maraini da USL - Croce rossa italiana - comune di Roma - provincia di Roma - regione Lazio - Ministero dell'interno e del dipartimento affari sociali in vario titolo. Orbene, questa grande e meritoria opera è attualmente in una situazione di difficoltà;

le attività suddette si svolgono in edificio di proprietà della Croce Rossa, e che il rapporto è regolato, anche ultimamente, da un contratto di comodato e da un

relativo atto aggiuntivo (che si allegano) firmato dal commissario straordinario *pro-tempore* della Croce rossa italiana dell'epoca professor Luigi Giannico, controfirmato dal direttore generale Croce rossa italiana dottor Gallone, alla presenza del dirigente dell'ufficio legale della Croce rossa italiana dottor Angelo Pepe e dal consulente giuridico professor avvocato Gargiulo; già avvocato generale dello Stato;

contestualmente il Governo ha nominato un nuovo Commissario nella persona dell'*ex* Ministro della sanità signora Garavaglia e si è impegnato alla nomina, quali vice commissari dei vertici delle componenti volontaristiche (volontari del soccorso - pionieri ecc.) della Croce Rossa. Ma che queste ultime nomine governative non sono state ancora effettuate;

appena insediata la signora Garavaglia, il 26 maggio 1995 ha provveduto alla sostituzione del contratto di comodato e relativo atto aggiuntivo;

questo atto risulta essere di ostilità nei confronti della comunità Villa Maraini, visto che, in assenza delle nomine dei vice-commissari, diventa evidente l'incertezza in cui precipita la fondazione, che non può non avere un riflesso negativo sull'opera di assistenza terapeutica. In un periodo, quello estivo, in cui, è bene ricordarlo, a causa della contrazione per ferie del personale di altri istituti di assistenza: SERT, medici di famiglia, ospedali, farmacie i problemi delle tossicodipendenze si acuiscono, come tutti gli operatori del settore ben sanno, in particolare nelle metropoli e segnatamente in Roma -;

se il Ministro della sanità sia al corrente di quanto riferito;

se il ministro è a conoscenza dei motivi che hanno a tutt'oggi impedito le nomine dei vicecommissari della Croce Rossa Italiana;

quali siano gli atti che il Ministro ha posto in essere o intende fare per garantire le suddette nomine nel più breve tempo

possibile e per garantire un regolare svolgimento delle attività di Villa Maraini.

(4-11541)

VIGEVANO, CALDERISI, STRIK LIEVERS, TARADASH e VITO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il metadone, un oppioide agonista che può essere assunto per via orale, viene usato da molti anni in vari paesi, USA in testa, per il trattamento di mantenimento della dipendenza da eroina. L'anno scorso, la US Food and Drug Administration, ha approvato la distribuzione e l'uso dell'L-alfa-acetil-metadolo (LAAM), un congenere a lunga durata di azione del metadone. Si allega a tal proposito una scheda informativa delle caratteristiche farmacologiche-cliniche oltre ad una serie di dettagliate ed approfondite informazioni sul LAAM contenute in una copia di una pagina del periodico « *Medical Letter on Drugs and therapeutics* », New York 10801 », anno XXIII, 15 luglio 1994 —:

se il Ministero e i suoi organi tecnici siano a conoscenza dell'esistenza, quale farmaco sostitutivo nella terapia delle tossicodipendenze da oppiacei dell'LAAM (L-alfa-acetil metadolo 4 LAAM; Orlaam nome commerciale della Bio development corporation in USA) cogenere del metadone a lunga durata di azione. Azione fino ad un massimo di 72 ore contro le 24 ore del metadone;

se il Ministero abbia acquisito la documentazione scientifica del suddetto e se abbia iniziato la dovuta sperimentazione per l'introduzione di tale farmaco nella farmacopea italiana;

se in caso ciò non fosse già acquisito, visti gli indubbi risultati che l'utilizzo di tale farmaco ha già dimostrato negli USA si chiede al Ministro di farsi carico per una rapida attivazione delle prassi tecnico-scientifiche per ottenere l'utilizzo da parte dei medici italiani del farmaco suddetto.

(4-11542)

CECCONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con perizia dell'11 aprile 1986 asseverata con giuramento l'architetto Luciano Andreotti, capo dell'ufficio tecnico del comune di Valmontone, stimava alcuni terreni di proprietà dell'università agraria di Valmontone e alcuni terreni di proprietà del comune di Valmontone, oggetto di una permuta tra i due enti;

la permuta veniva ratificata dalla Giunta regionale Lazio con deliberazione n. 670 del 7 febbraio 1987;

la perizia giurata dell'architetto Andreotti è stata utilizzata per la permuta di terreni tra il comune di Valmontone e l'Università Agraria, formalizzata nel verbale di conciliazione del 14 ottobre 1987 tra il comune e l'università agraria approvato dall'Assessore agli usi civici della regione Lazio dottor Pietro Federico;

i terreni dell'università agraria erano così individuati:

terreno in loc. Valle S. Leonardo distinto nel piano regolatore generale al foglio 22 particella 435 di Ha 2.88.70 compresa in zonizzazione C1, destinata ad edilizia economica e popolare, valutata in lire diecimila/mq;

particella 434 di Ha 7.47.53 compresa in zonizzazione G destinata a verde pubblico, valutata a lire quattromilatrecentocinquanta/mq;

terreno in loc. Colle Verte distinto nel piano regolatore generale al foglio 46 particella 24/a di Ha 14.51.80, compresa in zonizzazione D — industria e artigianato, valutato in lire tremilaottocento/mq;

i terreni del comune di Valmontone sono così individuati:

terreno in loc. Prato Sacco distinto nel piano regolatore generale al foglio 35 particelle 7, 8, 9 17, 18, 19 e 20 di Ha

14.51.80, compreso in zonizzazione agricola E2, valutato in lire tremilaottocento/mq;

terreno in loc. Colle Miano distinto nel piano regolatore generale al foglio 16 particelle 7, 8, 9, 11/b e 16/b di Ha 16.14.54, compreso in zonizzazione agricola E2, valutato in lire tremilaottocento/mq;

i terreni edificatori perché compresi nella perimetrazione del piano regolatore generale nel 1986 ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 andavano valutati secondo il disposto dell'articolo 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 secondo il « giusto prezzo » che a giudizio dei periti avrebbero avuto gli immobili in una libera contrattazione di compravendita;

con atto a rogito Fabro del 26 luglio 1989 trascritto a Velletri il 26 luglio 1989 al n. 3137 di formalità una superficie di Ha 12.05.24 compresa in zonizzazione D del piano regolatore generale veniva conferita nell'interporto Valmontone S.p.a., secondo perizia giurata e redatta in data 17 maggio 1989 dall'ingegner Pierluigi Simoncini, nominato perito ai sensi dell'articolo 2343 c.c. dal Tribunale di Velletri, ad un prezzo di lire seimilacinquecentonovantasei/mq;

i terreni dell'università agraria dovevano essere valutati secondo la loro destinazione urbanistica edificatoria come prescritto, oltre che dalla chiara sentenza della Corte Costituzionale n. 5/1980 e dalle numerosissime sentenze di Corte di Cassazione, anche dall'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 che così dispone: « allorché si procede alla liquidazione degli usi civici, le zone gravate di uso civico che, per destinazione del piano regolatore generale o di altre norme urbanistiche oppure per la naturale espansione dell'abitato e per l'edificazione di fatto che si sia su di esse verificata in mancanza di strumento urbanistico generale abbiano acquistato un carattere edificatorio, sono stimate secondo il loro valore attuale, tenendo conto anche dell'incremento di va-

lore che esse hanno conseguito per effetto della destinazione o delle aspettative edificatorie »;

i terreni dell'università agraria fanno parte del demanio civico, per cui giuridicamente costituiscono proprietà collettiva di tutti i cittadini di Valmontone;

a giudizio del sottoscritto, libero professionista e perito estimatore del Tribunale di Velletri, si è operata nelle perizie dell'architetto Andreotti e dell'ingegner Simoncini una notevole sottovalutazione dei terreni edificabili della università agraria, e nella perizia dell'architetto Andreotti si è operata contemporaneamente una sopravvalutazione dei terreni agricoli del comune di Valmontone -:

se si ritengano congrui i prezzi e conseguentemente i valori dei terreni permutati;

nell'ipotesi che tali prezzi e valori non siano ritenuti congrui, quali iniziative si intendano assumere con carattere di urgenza per impedire che si determini un enorme danno patrimoniale per la collettività di Valmontone, giuridicamente proprietaria dei terreni di uso civico, e quali provvedimenti si intendano assumere nei riguardi di coloro che hanno operato le stime ed hanno effettuato il controllo della permuta, omologando la stessa. (4-11543)

BORGHEZIO, FLEGO e SIGNORINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

con la circolare n. 8 del 29 maggio 1995, « Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani », l'allora Ministro dell'interno Antonio Brancaccio ha diramato una serie di disposizioni evidentemente mirate a scoraggiare iniziative autonome dei Sindaci in ordine al servizio anagrafico;

tale circolare appare, nel caso di specie, indirizzata a stoppare la lodevole iniziativa del Sindaco di San Bonifacio (VR) Silvano Polo, il quale ha fatto adottare al

proprio comune un regolamento anagrafico teso a impedire l'infiltrazione di mafiosi nel proprio comune;

tale circolare costituisce un'indebita intromissione dell'amministrazione centralista dello Stato nelle metodologie di accertamento, che spettano alla libera ed autonoma determinazione dei comuni, della rispondenza tra il diritto del cittadino di avere una residenza anagrafica e la situazione di fatto -;

se il Ministro non intenda urgentemente circoscrivere con maggiore chiarezza i contenuti ed i limiti della citata circolare ministeriale, posto che la medesima risulta del tutto superflua ove intesa come mera riaffermazione del diritto di tutti i cittadini a muoversi e fissare liberamente la propria residenza nel territorio della Repubblica, mentre risulta inaccettabile ove intesa a ledere gli inalienabili diritti delle comunità locali e delle loro amministrazioni a verificare rigorosamente le condizioni per insediamenti di soggetti mafiosi evidentemente non rispondenti a criteri di libera circolazione e soggiorno, ma al contrario conseguenti ad iniziative pericolosissime di infiltrazione da parte di soggetti criminali associati in organizzazioni di stampo mafioso.

(4-11544)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la ragazza italo-francese Sandra Virginie Carosella di ventiquattro anni fu ricoverata presso l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli la sera dell'undici maggio nel reparto di rianimazione accompagnata da una cartella clinica del San Giovanni di Roma dove era stata trasportata nella stessa giornata da un'ambulanza del 113;

fu chiesto l'intervento del 118 per un posto di rianimazione per « stato di coma, emorragia cerebrale parietale destra », la paziente prima di essere trasferita a Tivoli

era stata sottoposta a TAC. Nella cartella clinica si parlava di episodi autolesivi in paziente tossicodipendente;

i genitori della ragazza risiedono a Mazzano Romano, un paese a pochi chilometri da Roma, ed il padre Luigi svolge il suo lavoro sulla Tiburtina, vicinissimo all'ospedale di Tivoli -;

si chiede:

per quale motivo i genitori di Sandra Virginie Carosella siano stati rintracciati solo dopo sette giorni dalla sua morte avvenuta dopo quaranta giorni di coma, senza il loro conforto e la loro disponibilità;

se ritenga possa accertare eventuali responsabilità circa il presunto stato di tossicodipendenza della ragazza che comunque avrebbe necessitato una maggiore assistenza;

se non ritenga opportuno istituire una commissione di indagine per far luce sul caso e accertare le eventuali responsabilità. (4-11545)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

presso l'azienda ospedaliera del S. Filippo Neri si registra una precaria situazione igienica, in particolare numerosi ascensori della struttura sono in disuso e il personale interno è costretto a servirsi degli unici montacarichi funzionanti, indistintamente per il trasporto della biancheria sporca, del vitto, dei rifiuti, e per il trasferimento interno dei degenti;

la selezione della biancheria sporca viene effettuata nei locali adiacenti a quelli destinati allo svolgimento di esami radiologici speciali ed alla TAC, il carico sui camion avviene proprio di fronte alla dispensa dove vengono scaricati gli approvvigionamenti alimentari;

la carenza di personale ausiliario, ossia di coloro che provvedono al trasporto dei malati o degli addetti alle pulizie è

dovuta al fatto che numerose persone assunte per svolgere compiti infermieristici sono state adibite a mansioni amministrative dalla direzione centrale, e così nei reparti dove risulta effettivamente necessaria la loro presenza è compromesso il regolare svolgimento dell'attività sanitaria -:

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti della direzione generale del S. Filippo Neri, nel rispetto del personale addetto ai servizi e dei degenti.

(4-11546)

GRAMAZIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

presso l'ospedale S. Eugenio si registra una situazione di grave esigenza organizzativa, a discapito dei medici e dei pazienti, che potrebbe sfociare in uno sciopero ad oltranza proclamato dai medici. In particolare il malcontento dei medici è determinato dall'organizzazione dell'urgenza chirurgica e del Pronto Soccorso che comporta una vera e propria « ghettizzazione » di sei chirurghi che sono chiamati ad effettuare quasi esclusivamente prestazioni di carattere traumatologico. Tali condizioni di lavoro anomale nonché illegali (è stato infatti dichiarato illegale dalla magistratura amministrativa) non riescono a migliorare neanche con le due sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, né con l'attuazione della legge Regionale n. 1004 del 1994 relativa alla realizzazione del DEA;

dopo numerosi ed infruttuosi incontri avvenuti con l'amministrazione appare chiara la volontà di voler perseguire una politica tendente a privilegiare situazioni illegali che ignorano le direttive regionali relative alla organizzazione chirurgica del DEA e che avviliscono la professionalità dei medici -:

in che modo si intenda intervenire affinché venga rispettata la legge Regionale n. 1004 del 1994 nonché le due sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. (4-11547)

GRAMAZIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.*

- Per sapere - premesso che:

Ottavia Antonelli, una signora di 57 anni, in seguito ad uno svenimento avuto nella propria abitazione intorno alle ore quattordici di sabato 24 giugno 1995, è stata portata alle ore quindici con l'ambulanza all'ospedale San Sebastiano Martire di Frascati;

dopo essere stata sottoposta alla TAC e ricoverata nel reparto di chirurgia i parenti si sono accorti che la signora Antonelli perdeva del sangue dall'orecchio, segno di qualche lesione interna. Dopo molte insistenze da parte dei familiari, verso le ore venti sono iniziate le ricerche negli ospedali di Roma e dei Castelli, per un posto libero in un reparto che potesse intervenire sulle lesioni interne. Tutti gli ospedali hanno risposto che non c'erano posti letto disponibili e di fronte alla impossibilità di trasferire il paziente, il medico di turno del reparto di chirurgia ha chiamato la radiomobile dei carabinieri di Frascati. Grazie all'intervento dei militari è stato possibile raggiungere telefonicamente l'ospedale di Terni, che si è dichiarato disponibile al ricovero;

era già passata la mezzanotte quando la signora Ottavia Antonelli moriva nell'ambulanza lungo l'autostrada, dopo nove ore di attesa -:

sia accertata la veridicità dei fatti e si prendano i relativi provvedimenti con i responsabili per far sì che una situazione simile non si verifichi più. (4-11548)

MURATORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il comune di Roma ha stipulato un contratto lavorativo di carattere privatistico con il signor Sandri destinato all'ufficio stampa comunale e che al suddetto Sandri viene pagato un corrispettivo di circa centoquarantamiliardi annui per tale incarico;

constatato che il signor Sandri ha deferito alla commissione di disciplina del comune di Roma il capo ufficio del gruppo consiliare di Forza Italia che, su urgente disposizione del presidente del gruppo, richiedeva un comunicato stampa comunale;

considerato che l'ordine dei giornalisti in data 15 dicembre 1994 ha varato il tariffario professionale del 1995 che per « prestazioni continuative da addetto stampa » prevede un compenso annuale di quarantaquattromilioni —:

con quali motivazioni un consulente possa chiedere di porre sotto consiglio di disciplina un funzionario comunale che svolge i propri compiti su disposizioni gerarchiche;

con quali logiche venga pagato un compenso tre volte superiore a quanto stabilito dall'ordine dei giornalisti al signor Sandri da parte del comune di Roma in qualità di addetto stampa;

quali immediati provvedimenti si intendano prendere affinché cessi questo sperpero di denaro pubblico non consentendo, tra l'altro, ad un consulente di interferire nella vita amministrativa di un ente pubblico deferendo alla commissione di disciplina funzionari che adempiano ai propri doveri d'ufficio. (4-11549)

GASPARRI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 71 del 27 gennaio 1994, l'azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico al fine di migliorarne i servizi e di risanarne il bilancio;

che il Cianfriglia Giuseppe, da Anzio, via L. Manara n. 1, confidando nelle promesse e aderendo all'offerta di servizi più celeri e sicuri, ha aderito al portafoglio elettronico ed ha ricevuto la postcard n. 55000019325 e contrariamente alle aspettative di cui alle relative norme, non riceve gli accrediti da oltre sei mesi —:

quali siano i motivi di tanto ritardo; e se sia da considerarsi un caso isolato;

quali siano al momento i tempi di attuazione del servizio e quale il ritardo rispetto alla normativa varata;

quali i provvedimenti che si intendano adottare per il buon funzionamento del servizio;

quali i provvedimenti che si intendano adottare nei riguardi degli eventuali responsabili. (4-11550)

GASPARRI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

all'ente poste italiane molti assunti alle dipendenze dall'ex azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni si ritrovano ad essere amministrati da norme di diritto privato — e non più da quelle di diritto pubblico a suo tempo motivo delle scelte per la serietà e la puntualità delle relative norme — per cui quelle unità collocate a riposo il 31 dicembre 1994 per raggiunti limiti d'età (sessantacinque anni) o anzianità di servizio (quaranta anni) sono passate sotto l'egida prospettiva (si fa per dire) dell'istituto poste telegrafonici che provvede a corrispondere circa il 70 per cento e dei ratei di pensione che delle indennità di fine rapporto —:

se per tale travaso di compiti, di notevolissima portata, siano stati effettuati seri e competenti studi;

quali siano i motivi nel corrispondere, con tanto ritardo, ciò che il lavoratore attende per provvedere alle esigenze, il più delle volte essenzialmente primarie, non avendo altri compiti cui attingere;

se e a chi giovi amministrare le somme trattenute e per mesi, nel limite del 30 per cento netto spettante;

quando i lavoratori penalizzati potranno ottenere ciò che spetta loro dopo una lunga militanza di servizio;

chi siano i responsabili e quali i provvedimenti che si intendano adottare per la corretta amministrazione dei fondi di quiescenza;

se si ritenga di dover disporre indagini per sapere se e quando non siano state rispettate le norme per la gestione dei fondi in parola. (4-11551)

LA VOLPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in un documento dei giornalisti del quotidiano « L'informazione » chiuso da oltre un mese si denuncia « l'irresponsabilità » dei soci dell'Editoriale OMNIBUS SPA e la latitanza della Banca di Roma promotrice dell'iniziativa e di fatto proprietaria occulta della società —:

se corrisponda al vero che la Banca di Roma ha finanziato i soci di riferimento Sergio Cragnotti, Callisto Tanzi, Vittorio Farina e Domenico Bonifaci per un'avventura editoriale costata oltre ottanta miliardi;

se gli ottanta miliardi siano a carico dei suddetti soci o gravino sul bilancio dell'istituto creditizio romano;

se questa operazione corsara sia stata verificata nei periodici controlli della Banca d'Italia;

se, infine, siano stati presentati i bilanci societari della OMNIBUS. (4-11552)

GIULIO CONTI, GASPARRI, PARLATO, MARENCO e GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il problema del controllo e della riduzione degli inquinamenti marini da idrocarburi è regolamentato, in Italia, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 — recante « Disposizioni per la difesa del mare », per la attuazione della quale è stato appositamente

costituito, presso il Ministero marina mercantile, l'ispettorato centrale difesa mare (« ICDM »);

« elemento portante essenziale » di questa legge è, come ha reiteratamente e con particolare forza sottolineato la Corte dei conti, il « Piano generale di difesa del mare e delle coste contro l'inquinamento », espressamente previsto ed imposto al titolo I, articolo 1, della stessa 979;

che ancora oggi, ad oltre dodici anni di distanza dalla approvazione della 979, questo « Piano » non è stato ancora redatto, così come non sono state ancora neppure adeguate, a distanza di un così lungo lasso di tempo dalla entrata in vigore della legge, le piante organiche centrali e periferiche dell'ICDM, come pur era espressamente previsto e stabilito al titolo VI, articolo 34 dello stesso disposto legislativo;

attraverso l'ICDM si sarebbe dovuto realizzare il piano generale di difesa del mare e della costa dall'inquinamento e che l'oggi disciolto Ministero della marina mercantile era istituzionalmente deputato a portarlo a compimento;

che i Ministri succedutisi, fra il 1983 e il 1991, sono Carta, Prandini e Vizzini;

che il comportamento omissivo dell'ICDM ha quanto meno provocato e permesso un uso improprio della legge 979;

che l'ICDM ha mantenuto questo comportamento omissivo nonostante le gravi censure espresse in merito dall'organo di controllo, censure pesanti e motivate come attestano chiaramente le due che a titolo di esempio riportiamo:

Nella prima, tratta dal « Referto per il Parlamento n. 2/1989 », la Corte, riferendosi ai multiformi interventi di spesa effettuati in mancanza del « Piano di difesa del mare », così scrive (p. 16): « come è agevole riscontrare dall'elencazione, il maggior onere finanziario concerne i provvedimenti cosiddetti di acquisto di beni strumentali, che hanno avuto riguardo all'acquisizione dei mezzi più disparati, dalla

auto agli aerei, fuori da un contesto che dia certezza delle scelte operate, mediante l'adozione di linee di intervento predeterminate... Si tratta di un modo di operare che suscita perplessità sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, se si consideri che la scelta degli strumenti è funzionale e successiva alla individuazione del tipo di azione che si intende porre in essere ed agli obiettivi da raggiungere e non può comportare anticipazioni di attività di rilevante impegno finanziario».

La seconda, tratta dalla « Discussione e Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1987 », vol. II, p. 335, si riferisce, invece, al mancato adeguamento delle piante organiche dell'ICDM: « Sul piano dell'adeguamento delle strutture vi è una sostanziale inadempienza in quanto non risultano istituite le sezioni tecniche, a cui la legge affida lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato centrale difesa mare; inoltre risultano coperti soltanto ottantatré posti dei seicentotrentuno previsti nel relativo organico.

La mancata adozione dei profili professionali ed il mancato adeguamento degli organici ha comportato l'affidamento temporaneo dei servizi di prevenzione e controllo degli inquinamenti, attraverso apposite convenzioni, a strutture esterne all'amministrazione (Ecolmare e Castalia) »;

per giungere alla stipula dei contratti, l'ICDM faceva ricorso a metodi e procedure che lasciano adito a sospetti. Ci si riferisce alle oltre 40 dichiarazioni con le quali l'ICDM, strumentalizzando l'articolo 41 del RCGS ha invocato « i motivi di somma urgenza » al fine di ottenere la ammissione a registrazione di oltre quaranta contratti e convenzioni facendo uso della procedura « eccezionale » della trattativa privata;

alle altrettanto sospette dichiarazioni con le quali l'ICDM per avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 4, comma terzo, della 979 (che prevede la possibilità di stipulare in via eccezionale e di comprovata necessità convenzioni « temporanee » con imprese esterne all'amministra-

zione) definiva temporanee delle convenzioni che poi diventavano « definitive », così come ha rilevato l'organo di controllo quando nel 1991 ha ricusato l'ennesima convenzione « temporanea » stipulata dall'ICDM con il Consorzio Castalia-Ecolmar -:

per quali motivi l'ICDM, benché i servizi offerti dalle imprese convenzionate non fossero efficienti l'ICDM non abbia mai provveduto ad istituire le « commissioni di controllo e vigilanza » contrattualmente previste che avrebbero potuto e dovuto verificare la effettiva consistenza dei servizi svolti dalle società concessionarie e la loro effettiva corrispondenza agli obblighi contrattuali;

se sia vero che molti beneficiari delle scelte dell'ICDM siano incappati nelle indagini della Magistratura per fatti direttamente correlati con la legge 979 compresi molti politici i cui nomi si desidererebbe conoscere;

se sia vero che alcuni personaggi interessati da questa interrogazione sarebbero coinvolti anche in altre vicende giudiziarie;

se sia vero che la società Catalia risulta implicata in vicende giudiziarie come quelle della « nave dei veleni »;

quali rapporti abbia avuto l'ICDM con la nota vicenda delle « ecometeoboe » di Fiumicino;

se sia vero che presso la Procura della Repubblica di Roma sarebbe in corso una inchiesta (pubblico ministero dottor Giuseppe Saieva) volta ad accertare la legittimità amministrativa di alcuni comportamenti dell'ICDM;

per quali motivi il Ministro competente non indica ancora la gara per l'acquisto dei battelli disinquinanti necessari per costituire quel servizio nazionale di controllo e di riduzione degli inquinamenti marini, previsto ed imposto dalla legge 979/82 oltre che da numerose convenzioni internazionali dall'Italia e già recepite nel nostro ordinamento;

quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti di eventuali responsabili. (4-11553)

SAONARA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la normativa in materia di confezionamento e vendita di pane confezionato e precotto/surgelato, ed in particolare la legge 146/1994, prevedono che il pane parzialmente cotto, se destinato al consumatore finale, deve essere venduto in imballaggio confezionato, in comparti separati, e con l'avvertenza al consumatore che il prodotto va sottoposto ad ulteriore cottura prima del consumo;

i termini « preincartato » e « confezionato » ai sensi di legge hanno significati diversi, stabilendo la legge 109/1992 all'articolo 1 che per « preincartato » deve intendersi il prodotto alimentare manipolato negli esercizi di vendita ed ivi confezionato, mentre « confezionato » è il prodotto confezionato all'origine e non più manipolato in sede di vendita;

perché una recente circolare ministeriale, a firma del Direttore Generale della produzione industriale dottor Ammassari, stabilisce che « il prodotto, precotto e surgelato, può essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita » —:

se tale affermazione non contrasti con il dettato legislativo dell'articolo 1 della legge n. 109/92 e dell'articolo 44 della legge n. 146/94, il che comporterebbe notevole turbativa nel settore interessato;

se alla luce di tale turbativa, e del contrasto tra leggi e circolare, quest'ultima non debba essere ritirata o corretta. (4-11554)

MERLOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la SINCIES CHIEMENTIN, società appaltata dall'ANAS per costruire la tangenziale di collegamento tra la strada sta-

tale n. 62 e la strada statale n. 10, meglio note come tangenziale del Gombetto del comune di Mantova, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Roma, nel mese di aprile 1995;

che da anni si attende l'ultimazione dell'opera che porterebbe al comune di Mantova grossi benefici per il miglioramento della viabilità;

che a seguito di esposti giudiziari, precedenti indagini sono state condotte dalla magistratura in merito alle deliberazioni assunte nel progettare ed appaltare l'opera;

che in una precedente interrogazione del sottoscritto, presentata nel mese di dicembre, si chiedeva quali motivi portassero ad un ulteriore ritardo rispetto ai termini previsti per l'ultimazione del primo tratto della tangenziale;

che con una nota dell'ANAS si faceva presente che per il tratto di collegamento tra la statale n. 62 e la statale n. 230 erano stante bandite due gare con il relativo appalto e che per quanto riguardava i lavori del lotto relativo al collegamento della statale n. 62 e statale n. 10, nel giugno del 1994 si era già proceduto a sollecitarne la ripresa nei confronti dell'impresa CHIEMENTIN;

che con una successiva nota, del sottoscritto inviata alla direzione generale dell'ANAS, si chiedeva se il comportamento della CHIEMENTIN non dovesse suscitare perplessità, conoscendosi già nel mese di dicembre lo stato di crisi della ditta SINCIES CHIEMENTIN —:

quali azioni si intendano adottare per arrivare in termini accettabili alla ultimazione dell'opera così come originariamente previsto;

se si ritenga che ancora una volta disattenzioni manifestate da pubbliche amministrazioni debbano ricadere unicamente sui cittadini creando disagi e disaffezioni;

se con assoluta certezza sia in grado di affermare che il comportamento eser-

citato dagli organi deliberanti e di controllo è conforme a quanto previsto dalla legge, considerato il fatto che, anche a seguito di un sollecito dell'amministrazione del giugno 1994, l'impresa non ha mai reiniziato i lavori e nessun ulteriore rilievo o provvedimento è stato fino al fallimento della SINCIES CHIEMENTIN dell'aprile ultimo scorso;

se e come si intenda operare qualora si dovessero ravvisare ipotesi di reato commesso da parte della pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni per omissioni od abusi. (4-11555)

MERLOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione il 19 luglio 1994 ha decretato l'istituzione di una sperimentazione brocca — indirizzo biologico — in sostituzione della sperimentazione biologico/sanitario;

l'introduzione di nuove discipline e di nuove metodologie ha comportato la necessità di adeguare le strutture esistenti presso l'istituto tecnico femminile statale « A. Mantegna » di Mantova;

il provveditore agli studi di Mantova ha inoltrato una richiesta di contributo per il finanziamento in conto capitale per l'attivazione dei seguenti tre laboratori:

laboratorio di tecnologia e disegno;

laboratorio di microbiologia (+ scienza della terra);

laboratorio di informatica (+ trattamento testi);

con risposta datata 30 maggio 1995 la direzione generale per l'istruzione tecnica del Ministero rende nota l'impossibilità di erogazioni di fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'esercizio in corso —:

come si intenda operare per sanare una situazione che si è creata in un clima

di ambiguità e scarsa chiarezza espressa dalla direzione competente. (4-11556)

MERLOTTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

presso il comune di Revere, provincia di Mantova, si sono creati gravi disagi alla circolazione stradale, con pesanti ripercussioni per la popolazione ed una grave penalizzazione per la viabilità della zona, per la mancata apertura del cavalcavia ferroviario S.P. Quistello-Sermide i cui lavori sono stati da tempo ultimati;

in data 20 giugno 1995 la sollecitazione del prefetto della provincia di Mantova è stata inoltrata alle autorità competenti, ove si manifesta perplessità e preoccupazione per la situazione in essere date le manifestazioni della popolazione di grave disappunto;

da tempo si attendeva l'ultimazione dei lavori, e la popolazione aveva già subito pesanti penalizzazioni per la realizzazione degli stessi —:

come si intenda operare per rimuovere entro tempi accettabili gli eventuali impedimenti per poter tornare con l'apertura del collegamento viario ad una situazione di normalità. (4-11557)

LA SAPONARA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di accurate indagini condotte dalla Procura e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con la collaborazione delle forze dell'ordine, nel settore delle opere pubbliche e delle costruzioni attivate in Campania dopo gli eventi sismici del 1980-81, sono stati effettuati lo scorso 13 giugno ben sessantatré arresti e notificati venticinque avvisi di garanzia nei confronti di imprenditori edili, funzionari e dipendenti di imprese di settore, nonché di persone sospettate di appartenere a clan camorristici dell'area vesuviana;

in relazione alle notizie ampiamente diffuse dalla stampa quotidiana, l'interrogante già richiamava l'attenzione del Parlamento, nel corso della seduta del 14 giugno corrente anno — nonché in precedenti interventi ed interrogazioni —, sul rilievo dell'operazione condotta dai magistrati partenopei nel settore « degli appalti, costruzione di opere pubbliche, edilizia, coinvolgendo imprese, cooperative, enti pubblici ed alcune strutture tecnico-amministrative di controllo », nonché sulla estrema gravità dell'intreccio di rapporti fra imprese edili ed organizzazioni criminali nell'area vesuviana, rapporti esaltati dal volume e lo scarso controllo della spesa pubblica in campo infrastrutturale (in alternativa all'inesistenza di qualificati investimenti in attività direttamente produttive, a sostegno dell'industria e dell'occupazione operaia nella zona);

ancora nei giorni scorsi la magistratura di Napoli ha effettuato ulteriori sei arresti, in Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Puglia e Sicilia, nei confronti di alcuni alti dirigenti, tecnici e funzionari del consorzio cooperative costruzioni di Bologna, Società consortile Canalsarno, coop Iter di Lugo di Romagna, Coopsud di Poggiomarino (Na), Agrobeton calcestruzzi, Edilter e Edilfinanziaria di Bologna, della Impregilo, arresti avvenuti per « l'accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico » (cfr. *La Stampa*, 29 giugno 1995, articolo di Fulvio Milone);

« le indagini, condotte da due anni dai carabinieri del ROS, sono relative a tranches di lavori pubblici svolti fra il 1987 ed il 1992 » (confrontare *l'Unità*, 29 giugno, Goffredo di Pasquale) ed ancora una volta l'attenzione è concentrata sugli « appalti, gestiti dal Commissariato per la Ricostruzione, per la realizzazione della statale 268 (costo 313 miliardi) e il disinquinamento del Canalcontesarno (costo cinquecentouno miliardi) » con un « accordo fra cooperative rosse e esponenti dei clan della camorra di Carmine Alfieri. Delegato a gestire quei rapporti sarebbe stato ... ma i vertici cooperativi sarebbero stati a conoscenza dell'intesa » (confrontare *Il Mattino*,

29 giugno, Gigi Di Fiore), ma anche sulla « terza corsia dell'autostrada Napoli-Roma, la reindustrializzazione di numerose aree dell'hinterland napoletano ... » (confrontare *Il Tempo*, 29 giugno, Goffredo di Pascale);

in particolare, nella corrispondenza di Ottavio Ragone (confrontare *la Repubblica*, 29 giugno, edizione campana), « i lavori per la strada del Vesuvio e il canale Conte di Sarno furono affidati in concessione a trattativa privata al Ccc e al Consorzio cooperative di produzione e lavoro (Conscoop) di Forlì. La gara venne truccata per evitare che partecipassero imprese estranee al circuito delle coop. Poi, attraverso una complicata serie di passaggi, i lavori finirono in subappalto alle società dei boss Alfieri e Galasso. L'esecuzione delle opere fu affidata dai consorzi emiliani a cooperative loro socie (Edilter, Mucifer, Cesi), che assegnarono i subappalti alle imprese della camorra con cui, osservano i magistrati, "esisteva un accordo preventivo" di cui i vertici erano "pienamente consapevoli". Un patto per mettere da parte i fondi neri. Come? Attraverso un sistema di false fatturazioni emesse dalle ditte dei clan. Il prezzo del calcestruzzo veniva "drogato" con la sovrapproduzione, con un guadagno di quattromila lire a metro cubo. In questo modo, sostiene l'accusa, le cooperative costituirono riserve segrete in Italia e all'estero, soldi non contabilizzati in bilancio. Attraverso una società finanziaria con ufficio nella periferia di Napoli, il denaro veniva utilizzato per pagare tangenti alle forze politiche e per costituire depositi all'estero. Gli inquirenti sottolineano la "cogestione camorristica-imprenditoriale" delle opere pubbliche affidate in concessione alle cooperative. Una volta ottenuto l'appalto, le cooperative si facevano completamente da parte e lo lasciavano gestire alla camorra. Non vittime, ma complici dell'imbroglio ». Inoltre « quattro le imprese, ritenute camorriste, subappaltatrici per il Canalcontesarno (Tecnoter, cooperativa La Boschese, Calcestruzzi, Beton Torre), sette quelle invece subappaltatrici per la statale 268 (Messere, Edilnova, Mediterranea 712, Sican, Movi-

sud, Icoa, La Boschese)». (confrontare *il Mattino*, *op.cit.*);

il grave coinvolgimento nell'inchiesta, e relativo arresto, del vicedirettore generale della Cogefar Impresit, oggi « direttore centrale per la società Impregilo dei programmi per l'alta velocità e direttore tecnico per l'area campana » (confrontare *Corriere della sera*, giovedì 29, Enzo d'Errico) sembra aprire un preoccupante squarcio sul coinvolgimento di imprese camorristiche nel campo dell'alta velocità ferroviaria, cioè della costruzione dell'asse ferroviario veloce Roma-Napoli, nonché del tronco veloce ferroviario, a nord del Vesuvio, Napoli-Salerno-Battipaglia, da lungo tempo programmato ed in parte finanziato dalle ferrovie dello Stato. Tali imprese camorristiche, di fatto egemoni nel controllo del territorio campano per tutti i lavori edili implicanti il movimento di terra, la produzione e fornitura di calcestruzzo e di inerti, ecc., nonché per l'orientamento del mercato del lavoro nelle frazioni meno qualificate, sembra che siano state largamente presenti proprio nel territorio casertano-frusinate nel recente allargamento dell'Autostrada del Sole, nel tronco Roma-Napoli, secondo le indagini della magistratura.

Proprio tale prevedibile inserimento - o dominio? - delle imprese della camorra nelle costruzioni di infrastrutture ferroviarie rende necessaria un'attenta riflessione sulle opere previste ed il controllo continuo sui modi tecnici e le procedure amministrative avviate per la realizzazione di tali opere, a cura di tutti gli organi pubblici preposti;

ulteriore conferma del pesante condizionamento ambientale nelle attività di costruzione viene dal rinvio a giudizio, per estorsione e associazione camorristica, di dodici persone, alcune delle quali titolari di imprese subappaltatrici dell'area puteolana (Casa 90 calcestruzzi, Puteolana calcestruzzi, Conac srl calcestruzzi, Zingara express), nonché di una nota impresa campana, per false fatturazioni (confrontare *il Mattino*, 30 giugno, Gigi Di Fiore). Di nuovo sono in gioco lavori pubblici, opere finan-

ziate per i Mondiali di calcio, tronchi e depositi ferroviari, con subappalti conferite ad « imprese amiche », oltre all'apparente rituale esborso di cospicue tangenti. Ciò nell'arco temporale 1983-93;

di converso, rispetto alla situazione vissuta ed ai comportamenti delle imprese operanti in condizioni di mercato ed ambientali difficili, con il frequente ricorso all'evasione ed elusione fiscale per la costituzione di fondi neri ed i derivati falsi in bilancio, vengono nell'immediato autorevolmente avanzate proposte di « condono tombale », al fine di « effettuare una cesura con il passato, limitato agli aspetti fiscali e societari », ma « non per compiere illegalità come il finanziamento ai partiti o la corruzione di pubblici ufficiali » (confrontare *M F*, 28 giugno, Franco Bechis). Proposte di maxi-condono che sembrano trovare immediata eco favorevole ed interesse in alcune grandi imprese (confrontare *M F*, 29 giugno, Franco Bechis);

d'altra parte, rispetto all'approfondita indagine a suo tempo condotta dalla Commissione Scalfaro sugli investimenti pubblici nel dopoterremoto, nel Meridione, nessuna conclusione, indirizzo od iniziativa è stata presa dal Parlamento sull'intreccio perverso, esaltato dalla spesa pubblica, fra imprese, politici ed organizzazioni criminali -:

quali siano, allo stato, gli orientamenti e le linee d'intervento dei Ministri interrogati per il pieno controllo delle attività edilizie e di costruzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno, in particolare in Campania, e quindi delle imprese e dei soggetti coinvolti, linee tali da assicurare la legittima allocazione e l'efficacia dell'impegno finanziario pubblico, nel campo infrastrutturale e dei servizi collettivi. La fornitura o la qualificazione di servizi tanto vitali per il benessere delle popolazioni insediate e la piana operatività dell'apparato produttivo non devono, nel Mezzogiorno, prestarsi all'espansione delle attività criminose nelle stesse aree od in altre zone nazionali ed oltre e, a tal fine, l'essenziale opera del potere pubblico, per

quanto emerso di recente dalle attività dei magistrati partenopei, dev'essere ulteriormente potenziata. (4-11558)

MOLINARO e LEONARDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Autorità garante del mercato, presieduta da Giuliano Amato, ha avviato un'istruttoria nei confronti dei consorzi del prosciutto San Daniele e del prosciutto di Parma, palesando l'irregolarità che talune misure di programmazione della produzione tutelata applicata dai due consorzi « possano rappresentare intese aventi per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza »;

tale provvedimento è in seguito alla denuncia di un'associazione di agricoltori attivi sul mercato dell'allevamento e della macellazione di suini;

la suddetta denuncia segnalava presunti comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dal consorzio di San Daniele e dal consorzio di Parma, consistenti in misure di contingentamento degli acquisti di cosce di suino destinate alla produzione di prosciutto tutelato;

il consorzio del prosciutto di San Daniele ha avviato fin dal 1990 un piano di programmazione della produzione tutelata e dal 1993 opera attraverso gli strumenti istituzionali e in applicazione alle norme della relativa legge di tutela del marchio DOC;

in questo senso il contingentamento programmato delle aziende facenti parte del consorzio di San Daniele, ma anche del consorzio di Parma, va considerato come una funzione di tutela del prodotto e del consumatore il cui solo scopo è di garantire il mantenimento di adeguati standard qualitativi dei prosciutti tutelati e in base alle tendenze di consumo volute dal mercato;

tali misure di contingentamento degli acquisti di cosce di suino destinate alla produzione di prosciutto tutelato sono in linea con la programmazione che ogni azienda sana ed attenta alle regole della domanda e dell'offerta del mercato deve perseguire, e in tale programmazione non può individuarsi alcuna norma violata che riguardi la concorrenza o l'antitrust;

le quote di mercato del prosciutto crudo di San Daniele per l'anno 1994 sono state soltanto del 12 per cento suddiviso in ben 27 aziende produttrici in concorrenza tra loro, mentre per il consorzio di Parma la quota è stata del 42 per cento suddiviso tra 250 aziende;

a partire dagli anni 1992-1993 il fatturato del prosciutto crudo tutelato ha subito contrazioni nella misura dell'8-13 per cento a favore del prosciutto non tutelato, e che soltanto in questo scorcio del 1995 si ricomincia ad avvertire una leggera ripresa nei consumi del prodotto DOC —:

se il Governo non ritenga quanto meno inopportuna, destabilizzante sul mercato e dannosa all'immagine dei consorzi di tutela ed alla valorizzazione dei prodotti l'istruttoria avviata dall'Autorità garante del mercato, provvedimento che ha creato non poca apprensione presso gli operatori di San Daniele e Parma;

se i Ministri in epigrafe considerate le motivazioni dell'antitrust in merito all'istruttoria avviata, non intendano intervenire a tutela e salvaguardia di oltre 270 libere imprese che, nel loro settore, sono all'avanguardia e operano da decenni a sostegno della qualità e dell'immagine italiana nel mondo, nel rispetto dei regolamenti che lo stesso ministero dell'industria ha emanato in proposito per la tutela del marchio DOC dei prosciutti crudi.

(4-11559)

CASTELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* — Per sapere:

se sia vero che l'ex Presidente dell'Alitalia dottor Umberto Nordio, malgrado

non svolga più alcuna funzione di carattere operativo all'interno della società, continua a ricevere un emolumento dalla predetta Società;

se sia vero che detto emolumento ammonti a lire 300 milioni annui;

se non ritenga il Ministro, nel caso dette premesse corrispondano alla realtà, che in un momento in cui la Società di bandiera è impegnata in una pesantissima e doverosa opera di ristrutturazione, basata soprattutto sulla riduzione di spesa relativa agli Organici, che il mantenere emolumenti che non sono funzionali alla diretta attività dell'Alitalia sia assolutamente fuori luogo e controproducente sia per l'immagine dell'Alitalia che per il morale dei dipendenti;

quali azioni intenda assumere al fine di eliminare questa che appare una pura e semplice posizione di privilegio. (4-11560)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che in data 19 giugno 1995 è stato convocato e si è riunito il consiglio comunale di Reggio Calabria per l'elezione del Sindaco e della giunta dopo la discussione di una mozione di sfiducia costruttiva;

che la riunione del consiglio, convocata per le ore 18,00, dopo una sospensione avvenuta alle ore 23,30, è ripresa alle ore 0,35 del giorno 20 giugno u.s. e si è conclusa alle ore 6,00 circa del mattino con l'elezione del nuovo sindaco e dell'esecutivo, forti di una maggioranza numerica di 27/50;

che tale riunione ha registrato momenti di gravissima tensione causati dalla prevaricante presidenza dell'assemblea del consigliere anziano, che, anche su pessimi consigli del segretario generale del comune, Dott. Francesco D'Agostino, ha completamente disatteso il dettato del re-

golamento vigente per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale di Reggio Calabria;

che in particolare sono stati violati gli artt. 28 e 31 del citato regolamento del consiglio comunale ed alla reazione, sia pure vivace, di un consigliere e senatore in carica, in violazione dell'articolo 16, il consigliere anziano ordinava l'espulsione dall'aula del senatore invitando i vigili urbani a provvedere alla cacciata dall'aula del parlamentare anche a costo di far compiere agli incolpevoli vigili urbani un grave reato;

che gli effetti devastanti di un tale prevaricante comportamento del consigliere anziano (e del segretario generale che lo ha guidato e consigliato) si sono concretizzati in una elezione illegittima, conseguenza di atti illeciti, del sindaco e della giunta;

che il consigliere comunale Sen. Meduri, in data 21 giugno, giorno successivo alla data della riunione, ha provveduto, con telegramma, a preannunciare ricorso avverso la delibera;

che il Coreco, presieduto dall'Avv. Vincenzo Romano, stabiliva, pertanto, di mettere all'ordine del giorno dei suoi lavori di lunedì 26 alle ore 15,30 la delibera di cui si parla;

che il bollettino ufficiale della regione Calabria pubblica, per il mese di Giugno, date ed ore in cui il Coreco si riunisce;

che alle ore 12,30 del giorno 26 Giugno u.s. il consigliere Giovanni Alvaro, nel consegnare il ricorso avverso la citata delibera al Coreco, si sentiva dire che la riunione, fissata per le ore 15,30 di lunedì 26 Giugno 1995 e così risultante dal bollettino ufficiale della regione Calabria e dall'avviso affisso nella stessa bacheca sita nei locali del Coreco di Reggio Calabria, era stata inopinatamente anticipata e, pur in possesso del telegramma annunciante un ricorso, l'anticipo era stato fatto senza avvertire il consigliere comunale, parla-

mentare della Repubblica, che aveva preannunciato la propria formale opposizione alla delibera;

che il presidente facente funzioni del Coreco ed il sindaco neoeletto appartengono alla stessa area politica -:

se non ritenga di ordinare immediatamente al Prefetto di Reggio Calabria l'apertura di un'indagine e la sospensione immediata del segretario generale, Dott. D'Agostino, che, per altro, anche in altre occasioni si è rivelato non all'altezza del compito che gli è assegnato in un comune come quello di Reggio Calabria di oltre 200.000 abitanti;

quale sia il giudizio sul comportamento del presidente facente funzioni del Coreco della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria Avv. Vincenzo Romano e se e quali severe iniziative si intendano assumere in merito. (4-11561)

LUIGI MARINO e GRIMALDI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel quartiere Chiaiano del comune di Napoli continuano le aggressioni ai danni di cittadini e addirittura di bambini compiute da giovani malavitosi e tossicodipendenti, come gli ultimi fatti di cronaca evidenziano (una bambina di otto anni scippata degli orecchini);

malgrado l'impegno da parte delle Forze dell'ordine (scarse in verità rispetto alle esigenze) il grado di vivibilità del quartiere (già carente di essenziali servizi) si abbassa sempre più per l'escalation della delinquenza che semina terrore ed esasperazione;

dopo le manifestazioni di protesta dei cittadini, il Consiglio di quartiere si è nuovamente riunito ponendo l'esigenza prioritaria dell'istituzione di un nuovo posto di Polizia fisso (dal momento che il Commissariato di zona più vicino si trova nel quartiere Arenella distante una decina di chilometri, mentre la stazione dei Carabi-

nieri più vicina si trova a Marianella, ma è stata raggiunta da un'ordinanza di sfratto) -:

quali iniziative urgenti si intendano adottare direttamente e quali promuovere e sollecitare perché nel quartiere Chiaiano cessino aggressioni a inermi bambini e cittadini che hanno diritto a riconquistare al più presto condizioni di vivibilità e di serenità. (4-11562)

ROTUNDO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

centinaia di cittadini, residenti a Cavallino (LE) al Rione Castromediano, zona Casto, da molti anni, sono costretti a gravi disagi per l'assenza di rete fognaria;

tali disagi si sono particolarmente evidenziati nelle scorse settimane a causa della chiusura del depuratore di S. Cataldo di Lecce, sottoponendo le famiglie residenti al rischio di dover abbandonare le proprie abitazioni per inagibilità dei servizi igienici;

tra l'altro, i cittadini in oggetto hanno, all'atto del rilascio della concessione edilizia, pagato gli oneri di urbanizzazione, mentre il comune non provvede ancora a realizzare la rete fognaria, nonostante la stessa si fermi a pochi metri dalla zona Casto;

occorre con urgenza realizzare la necessaria rete della fognatura non essendo più tollerabile che decine e decine di famiglie utilizzino i pozzi neri, sia per ragioni igieniche che per ragioni economiche -:

quali iniziative intenda adottare il Governo affinché il comune di Cavallino provveda con l'urgenza dettata dalla situazione descritta a realizzare la rete fognaria nella zona Casto di Castromediano. (4-11563)

ROTUNDO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

in data 31 maggio 1995, i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto ai

sensi dell'articolo 18 dello statuto al sindaco di Spongano (LE) la convocazione straordinaria del Consiglio comunale per la trattazione del seguente argomento « Diminuzione dell'aliquota ICI a decorrere dal 1° gennaio 1995 - Modifica delibera Commissario Prefettizio 356 del 28 ottobre 1994 - circolare 139/E del Ministero delle finanze 15 maggio 1995 »;

il sindaco di Spongano, in data 19 giugno 1995, ha convocato il consiglio comunale per il 26 giugno 1995, non includendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto;

tale atteggiamento del sindaco, sicuramente censurabile dal punto di vista politico perché antidemocratico, arrogante e proditorio, è senz'altro illegittimo ed in violazione alla norma;

l'atteggiamento omissivo del sindaco ha precluso, in modo definitivo, la possibilità che il consiglio comunale potesse adottare la richiesta delibera, essendo scaduto il termine del 30 giugno, espressamente previsto dalla legge n. 85 del 1995 -;

quali iniziative intenda assumere il Governo per accertare quanto sopra esposto e quali provvedimenti intenda adottare affinché il sindaco di Spongano svolga le proprie prerogative nel rispetto della legge e del ruolo delle opposizioni. (4-11564)

FAVERIO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

venerdì 30 giugno 1995 è stato pubblicato sul « Corriere della Sera » un articolo dal titolo « L'assassino confessa: testimone perde scorta » firmato con la sigla « M.P. »;

in tale articolo si parla di un uomo, la cui identità non è rilevata per motivi di sicurezza, che come testimone di un omicidio, avrebbe fatto condannare due uomini all'ergastolo;

in seguito a ciò l'uomo, con la sua famiglia sarebbe stato sottoposto a un programma di protezione;

nel processo di II grado tuttavia uno dei due imputati si è pentito autoaccusandosi e scagionando il presunto complice;

in seguito alla confessione del pentito il testimone ritenuto inattendibile, sarebbe stato ritrasferito al suo paese di origine in provincia di Messina e avrebbe perso, oltre alla protezione, la casa e l'impiego -;

se la notizia corrisponda al vero;

se i Ministri siano a conoscenza del caso e qualora la notizia fosse veritiera quali provvedimenti intendano adottare per garantire un'esistenza tranquilla al testimone e alla sua famiglia. (4-11565)

DOMENICO ANTONIO BASILE e CUSUNÀ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Per sapere - premesso che:

è da tempo in atto una violenta campagna diffamatoria nei confronti del maresciallo Sebastiano Cannizzaro, comandante della stazione dei carabinieri di Sant'Onofrio (VV), che vede preminentemente impegnato tale professore Nicola Bottari;

recentemente, anche in relazione alle indagini ancora in corso da parte della magistratura e dei carabinieri sull'attività amministrativa degli ultimi anni, il sindaco di Sant'Onofrio professore Paolo Barbieri, neo segretario della federazione provinciale del PDS di Vibo Valentia, è stato rimosso con decreto del Ministro dell'interno, dalla carica di primo cittadino sulla base di ipotesi di « fattispecie delittuose di rilevanza penale, che evidenziano una gestione spregiudicata della cosa pubblica, svincolata dal rispetto delle fondamentali regole giuridiche e finalizzata al perseguimento di interessi di tipo affaristico » che hanno portato ad « ipotizzare a carico del predetto sindaco diverse fattispecie di reato che vanno dalla falsità ideologica commessa nella veste di pubblico ufficiale, all'abuso continuato e aggravato d'ufficio

ed alla tentata concussione », con la diretta conseguenza del prossimo scioglimento del consiglio comunale;

più specificamente nella relazione del Ministro dell'interno allegata al decreto di rimozione, è riportata, significativamente, la « vicenda del piano di lottizzazione non conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica, destinato a procurare un ingiusto e notevole vantaggio patrimoniale ad una ditta di costruzioni, con sede in Sant'Onofrio, facente capo, tra gli altri, a personaggi legati al signor Paolo Barbieri da vincoli di parentela e affinità »;

che il professore Bottari, iscritto alla locale sezione del PDS e già segretario della stessa, ha fatto parte ininterrottamente dal 1984 al 1994, con l'incarico di assessore, dell'amministrazione comunale di Sant'Onofrio e con sindaco il professore Barbieri;

che, come risulta agli interroganti, il maresciallo Cannizzaro, nel corso del suo servizio, ha sempre espletato gli incarichi di comando che gli sono stati via via affidati con altissimo senso del dovere e ottenendo risultati più che soddisfacenti, oltre che nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella individuazione e repressione di reati, anche in relazione ai rapporti con le amministrazioni e le comunità ove si è trovato ad operare, ricevendo in più occasioni il prestigioso riconoscimento della concessione della cittadinanza onoraria;

che ad avviso degli interroganti tutta la vicenda, che indubbiamente sembra costituire la fase preparatoria per l'attivazione di ulteriori meccanismi tipici della metodologia marxista che richiamano le classiche purghe di tipo staliniano, determina nei fatti una delegittimazione dell'Arma dei carabinieri e, con essa, dello Stato, peraltro in un'area ad intensissima densità mafiosa ed affaristico-clientelare che solo recentemente, grazie ai brillanti risultati ottenuti dalla Benemerita, ha perso di virulenza —:

quali provvedimenti intendano assumere, ognuno per le proprie competenze,

per riaffermare la dignità dello Stato compromessa da questa campagna denigratoria ed intimidatoria nei confronti del comandante della locale stazione dei carabinieri e, per tanto, manifestare nel concreto la solidarietà più piena al maresciallo Sebastiano Cannizzaro. (4-11566)

SIGONA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il DL 55 del 95, decaduto e non reiterato dopo i 60 giorni, sta determinando in tutta Italia una grave situazione di stallo nel rilascio delle autorizzazioni amministrative da parte di comuni, ivi compresi quelli che hanno di recente adottato il piano commerciale in tutte le sue articolazioni del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita a posto fisso (L. 426/71) delle norme di commercio delle aree pubbliche (L. 112/91), della definizione dei parametri numerici degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/91;

infatti le associazioni di categoria, sulla base del disposto dell'articolo 23 del decaduto DL 55/95, pur in presenza della definizione dei parametri, minacciano i sindaci di denuncia per abuso di potere e violazione di legge, sicché questi inoltrano al Ministero dell'industria quesiti, che non trovano risposta alcuna in quanto il predetto Ministero non sa se è intendimento del Governo reiterare il decaduto decreto e soprattutto da tre anni è in attesa che le Direttive dello Stato alle regioni, determinate nella conferenza Stato-regioni del lontanissimo 3 dicembre 1992, vengano emanate tirandole fuori dai cassetti della burocrazia della Presidenza del Consiglio dei ministri ove inspiegabilmente giacciono senza essere esitate;

alcuni TAR, e precisamente delle regioni Lombardia, Veneto e Campania, si sono già pronunciati a favore dei comuni che sulla base della definizione parametrica rilasciano le autorizzazioni ammini-

strative e contro quei sindaci che non operano in attesa di circolare ministeriale esplicativa -:

se sia intendimento del Governo intervenire con provvedimento d'urgenza;

se non si ritenga intervenire immediatamente per emanare le direttive dello Stato alle regioni;

se, sulla base dei pronunciamenti dei TAR, il Ministero dell'industria ritenga opportuno e necessario intervenire urgentemente per emanare circolare interpretativa che, nel rispetto della Legge, sblocchi la situazione di stallo almeno dei comuni che hanno adottato i piani commerciali negli anni 94 e 95;

se sia stato valutato il danno economico determinato a molte nuove imprese commerciali che hanno investito centinaia di milioni, impossibilitate ad operare dall'inerzia dei sindaci, dalle minacce delle associazioni di categoria a non rilasciare nuove autorizzazioni amministrative, da direttive e circolari ministeriali non emanate;

se non si ritenga anche via fax, e prima della chiusura della stagione estiva, dare risposta ai comuni in merito ai quesiti rivolti dagli stessi e ciò sulla base della notevole giurisprudenza esistente in materia. (4-11567)

PECORARO SCANIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

l'assemblea degli avvocati convocata il 29 giugno scorso ha deliberato di prorogare lo sciopero fino al prossimo 18 settembre, contrariamente a quanto deciso dagli organismi di categoria;

ciò si tradurrà in una drammatica ed evidente paralisi dell'attività giudiziaria e in un possibile « regalo » alla malavita organizzata;

occorre ormai regolamentare, di fronte alla sostanziale incapacità di stabi-

lire un codice di autoregolamentazione da parte della categoria forense, l'esercizio di un diritto, quale quello dello sciopero, che non può in nessun caso privare il cittadino dell'altrettanto diritto essenziale quale quello del funzionamento della giustizia;

in ogni caso lo sciopero degli avvocati, sebbene non possa ritenersi come l'unica causa e nemmeno la principale della disfunzione degli uffici giudiziari, è divenuto negli ultimi anni a Napoli un meccanismo di paralisi di ogni attività giudiziaria -:

se non ritenga di dover adottare provvedimenti che assicurino a Napoli e alla Campania il massimo impegno per la ripresa di tutte le attività giudiziarie e per lo smaltimento dell'arretrato dei processi in corso visto l'ulteriore accumulo di procedimenti verificatosi in seguito all'estensione dalle udienze;

quali provvedimenti intendano adottare per far fronte alla disastrosa condizione dei Tribunali di Nola e Torre Annunziata e delle relative Preture circondariali, rilevando una carenza assoluta di Magistrati e di personale giudiziario soprattutto alle Sezioni Lavoro. (4-11568)

FUSCAGNI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

alcune regioni (Marche, Abruzzo, Toscana), a distanza di 25 anni dall'emanazione della legge istitutiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'uso dei beni del demanio marittimo », legge 16 maggio 1970, n. 281, ripropongono oggi il problema attinente l'applicazione di un'imposta sui canoni afferenti le concessioni demaniali marittime rilasciate per utilizzazioni turistico-ricreative;

la questione fu affrontata e risolta dal Ministero delle finanze con la circolare n. 365 del 1972 che, soffermandosi sulla natura mercantilistica dei canoni, dette precise indicazioni agli organi periferici inerenti l'applicabilità dell'imposta circoscritta alle cosiddette « concessioni pure » con l'esclusione delle « concessioni contrat-

to » tra le quali rientrano, per dottrina e giurisprudenza ormai consolidata, le concessioni demaniali marittime assentite attraverso licenze annuali, quadriennali od atto formale, per utilizzazioni turistiche e ricreative;

deboli appaiono le argomentazioni delle regioni che giustificano la volontà di rendere operativa la sovrattassa sulle concessioni statali attraverso una forzatura nell'interpretazione dei nuovi criteri suggeriti dalla recente legge n. 494, del 4 dicembre 1993, in materia di determinazione dei canoni demaniali marittimi;

tale assunto non è giustificato in quanto la legge n. 494 del 1993, è vero che innova sostanzialmente la precedente normativa del « regime concessorio » prevista dal codice della navigazione, ma con il primo comma dell'articolo 03 conferma la diretta competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto attiene la determinazione dei canoni;

ecco, dunque, che il nuovo disposto legislativo rende le misure dei canoni demaniali marittimi assoggettate alla discrezionalità del Ministro dei trasporti e della navigazione per cui non possono essere considerate come misure fisse determinate per legge;

ciò non modifica bensì conferma la natura giuridica di « concessione contratto » dei titoli che vengono rilasciati agli stabilimenti balneari, ai campeggi, agli alberghi, ai pubblici esercizi ed a tutte quelle attività ricettive e ricreative che mantengono, ancora oggi, competitiva l'offerta turistica delle nostre coste nell'ambito del bacino Mediterraneo;

l'articolo 6, punto 2, della legge n. 494 del 1993, inoltre, indica puntualmente la parte dei canoni demaniali marittimi che viene estrapolata dal gettito erariale per essere girata alle regioni;

avendo il legislatore già individuato il « quantum » dei canoni demaniali marittimi spettante alle regioni, appare chiaro ed inequivocabile come abbia escluso definitivamente qualsiasi ulteriore tributo ag-

giuntivo sugli stessi canoni come appare quello scaturente dall'applicazione dell'imposta di cui alla legge n. 281 del 1970;

nel momento in cui le regioni avranno provveduto a formalizzare la classificazione delle aree demaniali marittime, troverà finalmente applicazione la legge n. 494 del 1993, con valenza retroattiva in quanto decorrente dal 1° gennaio 1994;

con particolare riguardo alle concessioni afferenti le utilizzazioni turistiche e ricreative del demanio marittimo, il solo ammontare della doppia annualità dei canoni 1994/1995 porterà i bilanci delle imprese al limite della convenienza gestionale. L'imposizione da parte delle regioni dell'imposta sulle concessioni che potrebbe raggiungere anche il 300 per cento dei canoni demaniali marittimi, porterebbe al forzato abbandono dell'attività di gran parte delle aziende operanti nel settore con pesantissimi danni al fenomeno turistico italiano ed ai livelli occupazionali ad esso legati -;

quali provvedimenti si intendano assumere per risolvere quello che appare come un problema destabilizzante per l'economia turistica del Paese. (4-11569)

FUSCAGNI. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 dispone che i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il 70° anno di età;

nella pratica applicazione della norma è sorta però questione su cosa dovesse intendersi per « servizio effettivo »;

si sono, infatti, avute diverse interpretazioni e diverse applicazioni della norma citata dandosi, in tal modo, luogo

ad inammissibili e deplorabili disparità di trattamento tra soggetti in eguali situazioni;

alcuni, infatti, hanno interpretato la norma nel senso che nel « servizio effettivo » non possano essere considerati i servizi riscattati; altri, invece, che nel concetto di « servizio effettivo » rientrassero anche gli anni riscattati;

anche in sede giurisdizionale si è riprodotta tale diversità di interpretazione;

è necessario, perciò una sostituzione della norma con una sua più chiara dizione che sanzioni una scelta tra le due diverse interpretazioni;

ma ciò non può avvenire con una norma interpretativa dal momento che questa, retroagendo, sconvolgerebbe situazioni ormai assestate dal punto di vista del personale che dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa;

si ritiene, pertanto, che migliore partito sia quello di sostituire il 1° comma dell'articolo 1 della suddetta legge con una nuova norma la quale tra le due opzioni interpretative privilegi quella che consente il trattenimento in servizio per più lungo periodo degli attuali medici ospedalieri —

quali iniziative intenda assumere affinché si chiarisca l'interpretazione della norma in modo da rientrare nei più generali fini della politica pensionistica, volta a privilegiare il mantenimento in servizio di personale esperto. (4-11570)

POLI BORTONE e COLOSIMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso:

che il recentissimo negoziato di Bruxelles ha visto concludersi il punto sul trasporto del bestiame con un compromesso in virtù del quale la durata massima dei tempi di viaggio senza interruzioni è ridotta da 24 a 8 ore;

che tale periodo potrà essere allungato a 15-28 ore se gli automezzi verranno

attrezzati con sistemi di ventilazione, distribuzione dell'acqua e condizionamento della temperatura;

che, a causa degli elevati costi di adeguamento dei camion solo le grosse compagnie di trasporti saranno in grado di affrontare l'adeguamento dei mezzi, con grave danno per i trasportatori minori e dunque per l'occupazione;

che, laddove non si provvedesse subito, sarebbero ancor più svantaggiati i mercati italiani, ed anche in questo caso con gravi ripercussioni sul campo occupazionale, ma, più in generale sull'economia zootecnica;

che si impone come urgente l'intervento del Governo per evitare che una indubbiamente pregevole vittoria degli animalisti si trasformi in una ulteriore sconfitta economica per l'Italia —

se non intendano provvedere immediatamente al monitoraggio di tutte le compagnie di trasporto di bestiame per quantificare l'intervento di adeguamento degli automezzi, prevedendo un apposito capitolo di bilancio nella tabella del Ministro dell'ambiente;

se e quali altre iniziative intenda assumere il Governo a tutela dell'industria della macellazione italiana, delle associazioni degli allevatori, e in particolare dei centri di ingrasso che sostengono la zootecnia da carne, in considerazione del fatto che, una volta esclusa la possibilità di acquistare all'estero i vitelli e i bovini da ristallo, la produzione nazionale di carne bovina scenderà dal 50 per cento al 20-30 per cento ed il deficit commerciale del settore salirà di oltre 1800 miliardi di lire, annullando così l'oggettivo beneficio conseguito dall'Italia con la fissazione definitiva delle quote latte. (4-11571)

GAMBALE. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 22 giugno 1995 Marie Dominique Lisere e Luigi Carosella hanno rice-

vuto dai vigili urbani di Mazzano Romano (RM), dove risiedono, la notizia, pervenuta attraverso il Consolato francese, della morte della loro figlia, Sandra, avvenuta il 17 giugno 1995 all'ospedale di Tivoli (RM);

Sandra Carosella, di 24 anni, era giunta in Italia nel mese di aprile e soggiornava in un Hotel di Roma, dando notizia dei propri spostamenti alla nonna materna che vive a Lombez (Francia);

il 12 maggio era stata ricoverata nell'ospedale di Tivoli, dopo essere stata respinta, pare per mancanza di posti, dal San Camillo di Roma;

al commissariato di Tivoli, il 23 giugno, non è stato permesso, ai genitori della ragazza, di accedere al referto medico, né esisterebbe alcuna approfondita relazione sul decesso, che sembra essere avvenuto per emorragia cerebrale;

si ignora se sia stato inoltrato alle autorità giudiziarie un rapporto affinché venissero chiarite modalità e cause del decesso ed in particolare se si sia trattato di morte accidentale o della conseguenza di un'azione criminosa, atteso che al momento del ricovero Sandra presentava vistosi ematomi in varie parti del corpo e l'emorragia potrebbe essere stata causata da un colpo alla testa;

il 28 giugno 1995, per accertare le responsabilità di quella strana morte i genitori di Sandra, per tramite del legale dell'ADUSBEF, associazione di difesa dei consumatori ed utenti avvocato Cerniglia, hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma -:

quali indagini siano state eseguite in seguito al ricovero di Sandra Carosella e quale esito abbiano dato;

quali siano le cause della sua morte;

perché sia stata lasciata circa 40 giorni in ospedale senza che ne venissero accertate identità e parentele;

per quali ragioni i parenti di una persona ricoverata in condizioni tanto gravi siano stati individuati ed avvertiti

soltanto ad una settimana dalla morte e unicamente per i riconoscimenti di rito;

di chi siano le responsabilità di tali gravissime omissioni;

quali misure intendano adottare per assicurare a degenti come Sandra il pieno rispetto della dignità umana ed evitare che fatti inqualificabili come quello sopra descritto abbiano a ripetersi in futuro.

(4-11572)

MAZZUCA. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

circa un anno fa la giunta regionale del Lazio ha provveduto alla nomina e all'insediamento dei direttori generali delle unità sanitarie locali, i quali avrebbero dovuto introdurre nella gestione delle unità sanitarie locali elementi di managerialità;

il direttore generale dell'azienda USL Roma H, con sede in Albano Laziale, pur avendo avuto a disposizione dodici mesi, ancora non avrebbe provveduto a dare un'organizzazione ai servizi sanitari e amministrativi, definendo le attribuzioni di ciascuno di essi ed omettendo quindi di assicurare il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nonché del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

a causa di tale mancata organizzazione dei servizi i presidi ospedalieri e gli altri presidi territoriali si trovano in un grave stato di disagio, tanto che verrebbero fatti mancare medicinali, soluzioni glucosate, guanti e reattivi e che alcuni sanitari, rei di aver segnalato la cosa alla regione Lazio, sarebbero stati minacciati di sanzioni disciplinari;

il disavanzo di gestione alla fine del 1994 ammonterebbe a circa 70 miliardi di lire;

ignorando le leggi regionali in materia di acquisti, si procederebbe con il metodo della trattativa privata per acquisti fino 900 milioni (il limite sarebbe 150 milioni)

e che sarebbe stato determinato il conto economico in misura di lire un miliardo e duecento milioni (il limite sarebbe 320 milioni);

per gli inviti alle gare non si farebbe ricorso all'albo dei fornitori;

per la gara indetta per affidamento del servizio di pulizia all'interno dei presidi della USL (valore di lire 3.400.000.000) sarebbe stato chiesto alle ditte partecipanti di dimostrare di aver avuto nell'anno precedente un fatturato di lire sei miliardi e di venti miliardi nei tre anni precedenti (limite questo che non sarebbe previsto nella deliberazione di indizione della gara);

è stato stipulato un contratto con la Telecom per il collegamento in fonia e dati di tutti i presidi della USL, per una spesa annua di un miliardo e settecento milioni per sei anni e che successivamente sarebbe stata affidata una consulenza ad una ditta specializzata per la parte relativa alla trasmissione dei dati, con un onere ulteriore a carico del bilancio della USL;

gli incarichi primariali verrebbero affidati con criteri ampiamente discrezionali senza alcun rispetto delle leggi vigenti e trasferendo molte unità a funzioni diverse da quelle proprie;

in molti casi si procederebbe ad appaltare servizi alberghieri all'esterno con un aumento dei costi di gestione, con minore qualità del servizio e lasciando senza far nulla il personale che prima svolgeva tali funzioni;

è stata stipulata una convenzione con l'università di Tor Vergata senza tener conto delle capacità delle strutture ospedaliere messe a disposizione, per cui si verificano problemi per assicurare il funzionamento delle sale operatorie, con gravi disagi ai pazienti, tanto che alcuni degli universitari avrebbero minacciato di rinunciare alla convenzione, anche a motivo del mancato acquisto — a distanza di mesi — delle apparecchiature richieste per poter operare;

con più atti deliberativi sono stati affidati incarichi di consulenza a professionisti esterni e a varie ditte per l'applicazione delle incentivazioni, per la determinazione dei carichi di lavoro, eccetera, senza esaminare preventivamente se all'interno dell'azienda esistessero o meno dirigenti capaci di svolgere le stesse funzioni, creando un danno erariale che può essere fatto ammontare, fino ad ora a circa quattrocento milioni;

per la gestione del personale non si è ancora provveduto ad una razionalizzazione dell'utilizzo dei 4.700 dipendenti, ma che si affidano incarichi per funzioni diverse e superiori senza alcun rispetto delle norme vigenti;

il collegio dei revisori avrebbe formulato oltre 500 rilievi, inviati anche alla regione Lazio, senza che l'assessore regionale per la sanità abbia ritenuto di avviare le procedure per la rimozione del direttore generale all'incarico —;

se non ritenga di dover disporre un'indagine dei servizi ispettivi del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — IGP per accertare i fatti e per disporre, ove necessario, la trasmissione di un rapporto alle autorità competenti per gli ulteriori provvedimenti del caso.

(4-11573)

MAZZUCA. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

circa un anno fa la giunta regionale del Lazio ha provveduto alla nomina e all'insediamento dei direttori generali delle unità sanitarie locali seguendo una metodologia che ha richiamato l'attenzione dell'allora Ministro Costa il quale ha provveduto a chiedere tutti gli atti all'assessore alla sanità del Lazio D'Amata, il quale ha omesso di trasmettere copia degli atti relativi ai criteri seguiti;

la magistratura penale avrebbe requisito tutti gli atti relativi alle nomine effet-

tuate dalla regione Lazio e che vi sarebbe già una pronuncia della magistratura amministrativa;

benché sia stato pubblicato dalla regione Lazio da più di sei mesi un avviso per la copertura di due posti di direttore generale vacanti, ancora non si sia provveduto ad espletarlo;

alcuni dei direttori generali nominati, non sarebbero in possesso di tutti i requisiti richiesti dal legislatore;

alcuni dei direttori generali, sarebbero stati rinviati a giudizio per fatti commessi in qualità di pubblici amministratori;

alcuni direttori generali seguitano a svolgere altre attività, il che sarebbe in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

alcuni direttori amministrativi scelti dai direttori generali non sarebbero in possesso dei requisiti previsti dal legislatore e che nonostante precise richieste della regione, non sarebbero stati neanche forniti gli atti necessari al servizio ispettivo della regione;

in molti casi si sarebbero verificate gravissime violazioni di legge con ripetute segnalazioni da parte dei collegi dei revisori dei conti e che nonostante ciò l'assessore regionale alla sanità ancora non avrebbe avviato alcun provvedimento per sottoporre alla giunta regionale del Lazio la revoca dei direttori generali responsabili —:

se il Ministro non ritenga di disporre autonomamente accertamenti presso la regione Lazio, al fine di ricondurre la situazione alla norma, nell'interesse degli assistiti e per il pubblico bene. (4-11574)

NESPOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie che da mesi

attendono l'assenso ad effettuare modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 422 del 1993 (anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono operare con gli stessi;

in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di collegamento il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie interessate che l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (peraltro senza specificar l'importo del canone preteso al riguardo), mentre al contrario l'articolo 5 della legge 223 del 1990 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire;

il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 311 del 1994 recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori non prevede una disciplina transitoria, sicché in considerazione dei tempi necessari per la procedura per l'omologazione, non è possibile nelle more sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di identiche caratteristiche;

si rende necessario prevedere procedure molto snelle che permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito poiché diversamente verrebbe vanificata la portata dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992 —:

se il Ministro intenda adottare procedure amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali, l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993;

se il Ministro, a tal fine, non ritenga opportuno (onde la paralisi delle imprese radiotelevisive locali che hanno esigenze di effettuare modifiche tecniche ai propri impianti nei casi previsti dalla legge) delegare gli organi periferici del Ministero delle poste e telecomunicazioni (già reparti III degli ex Circolo Costruzioni TT) al rilascio di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa dei provvedimenti di variazione degli atti di concessione così come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi o interferenze alle telecomunicazioni;

se il Ministro sia d'accordo che debba essere concesso, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge n. 422 del 1993, l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (quando si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni);

cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (quando vi è la necessità di ampliare i locali; di realizzare nuovi studi di trasmissione; in caso di sfratto o di finita locazione, eccetera);

variazione della struttura di interconnessione (con modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di collegamento o con l'attivazione di nuovi impianti di collegamento) a seguito di acquisizione di impianti e/o rami di azienda televisivi (ancora possibili fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni) ovvero di interesse aziende radiofoniche e televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle concessioni cosiddette provvisorie);

modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario;

modifica delle frequenze di trasmissione o del sistema radiante di impianti di radiodiffusione al fine di ottimizzare e compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un altro servizio pubblico o privato;

se il Ministro non ritenga che sia necessario emanare un decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994 n. 311 (recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di trasmettitori a radiodiffusione televisiva) che preveda una disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla definizione delle procedure di omologazione;

quali procedure il Ministro intenda adottare per rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992;

perché l'amministrazione poste e telecomunicazioni ha affermato in alcune comunicazioni dirette ad emittenti locali che in ipotesi di modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di concessione, l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al riguardo), allorché l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire e l'articolo 7 della stessa legge n. 223 del 1990 stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti e reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento;

quali altri provvedimenti il Ministro intenda adottare per risolvere tutte le problematiche sopraevidenziate;

se il Ministro non ritenga infine opportuno avviare un approfondito confronto con le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive locali al fine di avere

ampia cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche sopracitate.

(4-11575)

SANDRONE, BASSO, MALAN, LANTELLA, LAZZARINI, SALINO, SICILIANI, BONATO e CERULLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che nel periodo gennaio-settembre 1994 siano stati segnalati 78.888 delitti commessi da immigrati extracomunitari, con un aumento del 12,87 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

di detti delitti 12.886 sarebbero stati commessi da extracomunitari con regolare foglio di soggiorno;

i delitti commessi da extracomunitari con regolare foglio di soggiorno sarebbero aumentati del 36,04 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente —:

quale sia la percentuale di delitti commessi da criminali recidivi;

quali siano le ragioni per le quali i suddetti criminali recidivi possano circolare liberamente nel territorio italiano;

quali siano le ragioni per le quali il sistema giudiziario italiano non paia costituire un valido deterrente nei confronti della criminalità immigrata;

quali iniziative il ministro interrogato intenda adottare limitatamente alla sua sfera di competenza. (4-11576)

SANDRONE, BASSO, MALAN, LANTELLA, CERULLO, LAZZARINI, SALINO, SICILIANI e BONATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

Achom Chido, considerato il « capo carismatico » della comunità nigeriana nell'area torinese, ha dichiarato al cronista Paolo Guzzanti (« La Stampa » del 24 giugno u.s., Cronache, pag. 13) a proposito del flusso ininterrotto di immigrate dalla Nigeria, destinate a prostituirsi in Italia: « ... Sì,

amico, seguitano ad arrivare, nessuno le ferma. Come fanno? Semplice: a Lagos ci sono nigeriano che hanno la disponibilità dei timbri per il visto italiano e, dietro cospicui pagamenti, timbrano passaporti... »;

il suddetto Achom Chido aveva già dichiarato al giornale « La Stampa » del 21 aprile u.s. (cronaca di Torino, pag. 37) che « il flusso di ragazze dall'Africa prosegue: "Ne arrivano tutti i giorni, il numero cresce" ». E, molto spesso, l'ingresso in Italia avviene in forma regolare: « Un visto, a Logos, in qualche modo lo si trova sempre »;

quest'ultima dichiarazione era già stata segnalata al Ministro interrogato dal deputato interrogante con Atto Camera 4-09621, senza ottenere risposta —:

se il Ministro interrogato sia informato del fatto;

quali provvedimenti intenda assumere per stroncare questo turpe mercato;

se siano stati controfirmati trattati tra il Governo italiano e quello nigeriano per prevenire tale fenomeno e, in caso affermativo, quali siano le ragioni che ne impediscono l'applicazione per una piena e rapida soluzione del problema. (4-11577)

DALLARA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

vi è l'inefficienza amministrativa della regione Liguria e l'incapacità a risolvere il problema dell'emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo aver impiegato anni per approvare il piano regionale, spendendo in progetti soldi pubblici, dimenticandosi di vigilare che venga attuato dopo l'approvazione;

vi è la gravità della situazione che si sta creando nel Tigullio, che mette in pericolo la salute pubblica ed il turismo in quanto i comuni saranno costretti ad abbandonare montagne di rifiuti in strada o

ad improvvisare scariche d'attesa a cielo aperto disattendendo ogni norma di legge;

si è, tra laltro, in stagione estiva —:

se non ritengano di affidare al Prefetto di Genova l'incarico di risolvere il problema sopra esposto a causa delle inadempienze di regione, provincia e comuni, obbligando la regione Liguria ad intervenire e a concedere, in tale attesa, discariche esistenti. (4-11578)

SAVARESE. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

L'Ente Ferrovie dello Stato detiene, attualmente, il pacchetto azionario di controllo della Banca Nazionale delle Comunicazioni;

secondo quanto si apprende dalla stampa il valore reale della BNC, comprensivo della BNC assicurazioni è di circa 1500 miliardi;

il prossimo 10 luglio l'assemblea della BNC sarà chiamata ad approvare la fusione con il San Paolo di Torino;

l'operazione di fusione sarà perfezionata mediante l'emissione di 45.835.441 azioni San Paolo del valore nominale unitario di lire 10.000;

conseguentemente le FF.SS. e l'Ente BNC riceveranno quote del San Paolo di Torino per un valore complessivo di lire 426 miliardi —:

se alla luce dei nuovi fatti, non ritengano opportuno procedere ad una nuova valutazione, al fine di accertare il reale valore della BNC, per impedire che vengano sottratti beni al patrimonio delle FF.SS. (4-11579)

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

secondo la normativa CEE di accreditamento (iso uni en 9000 e 46.000), necessaria per garantire, fino al consuma-

tore, la qualità totale del prodotto farmaceutico, il produttore è obbligato a garantire, presso l'ente certificatore accreditato CEE che il soggetto depositario e/o distributore di qualsiasi prodotto della ditta stessa conservi i farmaci in locali idonei e con modalità opportune e specifiche fornite dalla ditta produttrice, locali a loro volta autorizzati ed ispezionati dalla USL di appartenenza;

malgrado il D.L. 541 del 30 dicembre 1992 recepisce la direttiva CEE 92/28 dello stesso anno, stabilisca all'articolo 13, comma 10, che: « le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione eventualmente riportate sull'imballaggio o sul contenitore del medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico », (disposizione confermata con lettera 800.I.S./157.72/93 del Ministero della Sanità — Direzione Generale Servizio Farmaceutico — datata 7 gennaio 1993, inviata in risposta ad una interpellanza del sindacato Inforquadri) e che, quindi, la responsabilità della conservazione dei campioni medicinali affidati agli informatori scientifici-farmacologi va attribuita interamente alle aziende titolari della registrazione;

a tutt'oggi i suddetti campioni vengono conservati dagli informatori scientifici farmacologi per necessità e per mancanza di adeguate disposizioni da parte delle aziende di appartenenza, in condizioni a dir poco precarie, sicuramente non in regola con le norme di legge sulla conservazione dei medicinali, in locali mai ispezionati né dalle USL e né tantomeno dal responsabile dell'azienda farmaceutica titolare della registrazione;

a tal fine, esiste a tutt'oggi un'unica circolare emanata da un organo amministrativo (la regione Toscana) ai comitati di gestione delle USL nel lontano 29 ottobre 1985, finalizzata all'attuazione dei dovuti controlli e mai resa esecutiva dalle USL —:

in che modo, il Ministro interrogato intenda intervenire per espletare le sue funzioni di controllo sul corretto funzionamento dell'informazione scientifica e sul

corretto utilizzo dei farmaci, a fronte di questa grave inadempienza e tenendo conto che i campioni medicinali vengono consegnati ai medici affinché li sperimentino sui loro pazienti. (4-11580)

MASTROLUCA, MIGNONE, BONITO, ROTUNDO, STANISCI, DI CAPUA, TAURINO, BATTAFARANO, NARDONE e LOPEDOTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — *Per sapere* — premesso che:

a) vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie che da mesi attendono l'assenso ad effettuare modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993 (anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono operare con gli stessi;

b) in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di collegamento il Ministero PT ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie interessate che l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (peraltro senza specificare l'importo del canone preteso al riguardo), mentre al contrario l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990, stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire;

c) il decreto del Ministro PT 311/94, recante il Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori non prevede una disciplina transitoria, sicché in considerazione dei tempi necessari per la procedura per l'omologazione, non è possibile nelle more sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di identiche caratteristiche;

d) si rende necessario prevedere procedure molto snelle che permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su

tutto il territorio servito poiché diversamente verrebbe vanificata la portata dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990, e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992 —:

1) se intenda adottare procedure amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali, l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993;

2) se, a tal fine, non ritenga opportuno (onde evitare la paralisi delle imprese radiotelevisive locali che hanno esigenze di effettuare modifiche tecniche ai propri impianti nei casi previsti dalla legge), delegare gli organi periferici del Ministero PT (già reparti III degli ex circoli costruzioni PT) al rilascio di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa dei provvedimenti di variazione degli atti di concessione così come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi o interferenze alle telecomunicazioni;

3) se sia d'accordo che debba essere concesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993, l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (quando si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni);

cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (quando vi è la necessità di ampliare i locali, di realizzare nuovi studi di trasmissione; in caso di sfratto o di finita locazione, etc);

variazione della struttura di interconnessione (con modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di collegamento o con l'attivazione di nuovi impianti di collegamento), a seguito di acquisizione di impianti e/o di rami di azienda televisivi

(ancora possibili fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni) ovvero di interesse aziende radiofoniche o televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle concessioni cosiddette provvisorie);

modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario;

modifica delle frequenze di trasmissione o del sistema radiante di impianti di radiodiffusione al fine di ottimizzare o compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un altro servizio pubblico o privato;

4) se non ritenga che sia necessario emanare un decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311 (recante il Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di trasmettitori a radiodiffusione televisiva) che preveda una disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla definizione delle procedure di omologazione;

5) quali procedure intenda adottare per rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990, e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992;

6) perché l'Amministrazione PT abbia affermato in alcune comunicazioni dirette ad emittenti locali che in ipotesi di modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di concessione, l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al riguardo), allorché l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990, stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire e l'articolo 7 della stessa legge n. 223 del 1990,

stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento;

7) quali altri eventuali provvedimenti intenda adottare per risolvere tutte le problematiche sopra evidenziate;

8) se non ritenga, infine, opportuno avviare un approfondito confronto con le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive locali al fine di avere ampia cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche sopra citate. (4-11581)

SCALIA, SORIERO, SITRA, REALE, SALES, BRUNALE, OLIVERIO, PAOLONI, SCANU e JERVOLINO RUSSO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

sembra che nell'approvazione del terzo piano annuale di attuazione, previsto dal programma triennale dell'intervento straordinario, non si poterono finanziare tutti i progetti ritenuti validi dal Dipartimento per il Mezzogiorno —:

se quanto in premessa corrisponda al vero e in caso affermativo per quale ragione non si provvede alla selezione dei più significativi da parte di una *task force* formata da esperti, presi singolarmente, al fine di rilanciare l'investimento pubblico e l'occupazione nel Mezzogiorno. (4-11582)

UCCHIELLI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il regolamento CEE 1765/92 e successivi, prevede il pagamento degli aiuti compensativi al reddito per seminativi (cereali, semi, oleosi, piante proteiche) e Set Aside obbligatorio, entro il 31 dicembre successivo al raccolto;

alla data del 24 marzo 1995 risultava liquidato l'85,13 per cento dei premi richiesti per l'anno 1994;

su un totale di n. 612.572 domande, per una superficie di Ha 5.667.121 e per un importo di lire 2.744,684 miliardi, restavano ancora da liquidare Ha 773.557 (13,65 per cento) per un importo di lire 408,110 miliardi circa (14,8 per cento);

la maggioranza dei casi anomali riguardano il possesso della quota premio supplementare grano duro;

il ritardo nella definizione delle pratiche, almeno per quelle della regione Marche, dipende dalla mancata ed errata acquisizione degli Schedoni di correzione anomalie registro quote grano duro, da parte del consorzio appaltatore, mentre gli agricoltori per tramite le loro Organizzazioni professionali hanno presentato nei termini dovuti la documentazione probante per sanare le anomalie;

le pratiche in contenzioso riguardano soprattutto le medie e grandi aziende agricole, in particolare quella di recente costituzione dove esiste una maggiore dinamicità culturale;

gli aiuti al reddito sono determinanti fini al bilancio aziendale, e sono stati istituiti per far fronte alla riduzione dei prezzi di mercato;

è già il secondo anno che si verificano tali incongruenze -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare anche per l'anno 1995 i ritardi negli anni 1993 e 1994, nel rispetto delle scadenze previste dai regolamenti CEE. (4-11583)

LEONARDELLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 6 della legge n.109 del 1994, come modificata con il decreto-legge n. 101 del 1995, convertito nella legge n. 216 del 1995, prevede fra l'altro che i lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo inferiore a 25 milioni di ECU, richiedono il parere ob-

bligatorio sui progetti definitivi da parte dei comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche;

la composizione dei comitati deve venire modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, previa delibera del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996;

ove dovesse seguirsi il dettato della legge senza alcuna deroga resterebbero sospese numerose opere stradali già finanziate per le quali potrebbero essere altrimenti avviate rapidamente le procedure d'appalto -:

se quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 109 del 1994, come modificata con il decreto-legge n. 101 del 1995 convertito nella legge n. 216 del 1995, sia esteso anche ai lavori pubblici riguardanti le opere di viabilità della ex Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) e, in caso affermativo, se per queste i progetti possano, almeno nelle more dell'emanazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica, essere approvati dai suoi competenti organi interni;

se nel caso specifico di un progetto, di importo inferiore a 25 milioni di ECU, già approvato dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S nel 1990, successivamente aggiornato sotto il profilo tecnico-economico nel 1994/1995, il cui iter autorizzativo è stato completato, sia possibile procedere all'appalto dei lavori senza necessità di ulteriori pareri. (4-11584)

GRECO, SCOCA, NOCERA, AGNALETTI, PIACENTINO e PASINATO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

molti comuni della provincia di Napoli sono a tutt'oggi sprovvisti di ogni forma di strumento urbanistico. Tale mancanza è la prima causa del disordine urbanistico che caratterizza tali zone: abu-

sivismo, mancanza di infrastrutture, speculazione edilizia, degrado ambientale, inquinamento;

i comuni dell'hinterland, da tranquilli borghi di provincia sono degradati a ghetti periferici; infatti la speculazione edilizia ha causato assurde transumanze, per cui attratti dal sogno della casa, migliaia di famiglie hanno lasciato i loro quartieri cittadini, le amicizie, le parentele, il loro « mondo » e si sono fatti « deportare » nei nuovi quartieri periferici: veri dormitori, sprovvisti di scuole, ospedali, chiese, collegamenti con la città, mezzi pubblici, strade, tutte quelle cose che trasformano una serie di edifici in città; il conseguente disagio dei cittadini e dei giovani in particolare, crea disadattamento e costituisce l'humus nel quale si sviluppano facili situazioni di devianze;

in questi comuni, in regime di « deregulation edilizia » sono stati cementificati la maggior parte dei suoli disponibili, per cui Napoli si estende senza alcuna soluzione di continuità per chilometri in una anonima periferia regno del disordine e della delinquenza;

peraltro le antiche comunità locali sono state assorbite e stravolte dall'esplosione demografica indotta, per cui risultano insufficienti le preesistenti infrastrutture e servizi;

l'improvvisa domanda di suoli per scopi speculativi, ha lievitato il loro valore a tale livello che rende ovunque critica la destinazione per servizi, per cui le Amministrazioni comunali faticano a realizzare opportuni strumenti urbanistici;

in molti comuni sono stati nominati « commissari ad acta » per supplire alla incapacità delle amministrazioni. Ma purtroppo il risultato sperato non è stato raggiunto;

sono in questa situazione molti comuni dell'hinterland napoletano;

Arzano aspetta da anni il piano regolatore per il quale è stato da anni nominato un « commissario ad acta » (ing. Forte);

Grumo Nevano è in attesa dello strumento urbanistico affidato a « commissari » con il decreto 83 dell'11 ottobre 1990 dell'Amministrazione provinciale di Napoli (De Fazio, Palumbo);

i tempi di attesa per tali strumenti sono tali che essi risulteranno inefficaci ed obsoleti al momento in cui saranno operativi;

tali Prg sono infatti spesso redatti tenendo conto di ipotetiche attività industriale che ben poco hanno a che vedere con quelle reali;

Grumo Nevano è una città nella quale operano 350 aziende piccole e medie; molte di esse sono a conduzione familiare; molte operano in ambienti non rispondenti agli standards igienici previsti;

opportunamente le ASL, i comuni intervengono a tutela dei lavoratori;

le aziende si adeguano o almeno tentano di farlo quando possono, per evitare la chiusura dell'opificio;

in molti casi però gli interventi correttivi degli edifici risultano impossibili per mancanza dello strumento urbanistico;

in altri casi molte aziende chiedono ampliamento degli opifici che comporterebbero altresì incremento dell'occupazione, ma la mancanza di PRG rende inattuabile la richiesta;

le aziende chiedono una assegnazione di suoli nelle aree previste per lo sviluppo industriale, ma non trovano risposta positiva per anni;

a Grumo Nevano il futuro Prg prevede una lotizzazione delle aree industriali assegnando 3.000 mq ad opificio il che consentirebbe l'allocazione di poche decine di aziende a fronte di centinaia di richieste;

si evidenzia l'obsolescenza e la inefficacia dello strumento atteso, che dovrebbe prevedere al massimo 500-600 mq per opificio più che sufficiente per aziende calzaturiere o manifatturiere;

il risultato di tale situazione è la chiusura o il fallimento o spessissimo il trasferimento dell'opificio in altre provincie, il che peggiora la situazione del territorio -:

quali interventi intendano adottare:

per accelerare l'approvazione dei PRG;

per rendere più vivibili le città succitate;

per consentire ai lavoratori delle aziende di operare in ambienti decorosi ed adatti all'uso;

per evitare che la chiusura di opifici crei una ulteriore perdita di posti di lavoro nel Mezzogiorno. (4-11585)

NAPOLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma ha sempre offerto alla utenza tutti quegli elementi culturali, ricreativi ed artistici che ne hanno costituito la differenza qualitativa rispetto ad altre scuole;

negli ultimi tempi, le diverse categorie (direttiva, docente, educativa, ATA) del personale operante nel Convitto nazionale di Roma hanno espresso profondo malessere per la attuale gestione dell'Istituto e per i comportamenti tenuti dal Rettore Leonardo Di Dedda;

il Rettore citato avrebbe operato l'esautoramento dei suoi più stretti collaboratori (vicerettori e vicepresidenti) creando profondo disagio tra gli stessi;

sempre lo stesso Rettore non avrebbe mai partecipato al Collegio degli educatori adducendo a giustificazione delle assenze improrogabili compiti d'istituto;

il Rettore del Convitto avrebbe sempre ostentato indifferenza verso tutti i problemi dell'istituto che non ricadano nella mera « gestione amministrativa »;

sarebbero state bloccate le iscrizioni alla scuola elementare del Convitto, pur in presenza di adeguate richieste ed eliminato lo spazio ricreativo sito in via Prestinari, per destinare l'area alla costruzione di un parcheggio ad uso del personale della vicina sede della FINMECCANICA;

sembrerebbero, altresì, ingiustificati: l'esistenza, nell'appartamento del Rettore, di una linea telefonica interna collegata alle altre linee del Convitto, le esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazione alle gite scolastiche delle quali godrebbero i figli del Rettore frequentanti le scuole annesse, l'uso, da parte del Rettore, durante l'orario di servizio, dell'automobile dell'istituto (con conseguente distrazione dai suoi compiti di un ausiliario impiegato in qualità di autista) per recarsi periodicamente, in qualità di consulente, presso il Tribunale dei minori di Roma -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per accertare la veridicità di quanto sopra esposto e di quant'altro ancora verificabile in termini di correttezza amministrativa, al fine di ridare la dovuta e meritata fiducia a tutte le componenti d'istituto che hanno sempre espresso grandi capacità e professionalità. (4-11586)

NAPOLI e PIZALIS. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere - premesso che:

nel novembre 1994 il dottor Kexi Liu di Pechino, responsabile editoriale del giornale cinese di sistemi di ingegneria elettronica, richiedeva ad uno studioso italiano, il professor Roberto Mignani, docente presso la Terza università di Roma, di scrivere per il suo giornale un contributo per la monografia dal titolo « Spazio, tempo, moto, teoria ed esperimento » di cui il predetto giornale cura la pubblicazione;

il professor Mignani accettava l'invito e nel marzo 1995 trasmetteva due manoscritti, uno teorico e l'altro recante tutti i riscontri sperimentali, alla persona incaricata di ricevere i lavori, certo H.E. Wilhelm, cittadino statunitense, che a sua

volta provvedeva ad inoltrare i detti manoscritti al dottor Liu con commenti altamente lusinghieri;

successivamente, prima che il professor Mignani procedesse al trasferimento dei diritti d'autore alla rivista cinese e senza alcuna autorizzazione dell'autore, il Wilhelm consegnava copia di questi due lavori a tale Ruggero Santilli, cittadino americano, il quale, con evidente raggio, riusciva ad indurre il menzionato dottor Liu ad astenersi dalla pubblicazione dei lavori che lo stesso Liu aveva richiesto al professor Mignani;

nel maggio 1995 il dottor Liu comunicava di voler recedere dalla pubblicazione dei lavori inviati dal professor Mignani stesso e che a nulla valevano le giuste rimostranze dello studioso italiano con le quali il medesimo faceva osservare al dottor Liu che tale sua decisione avrebbe consentito al Santilli di appropriarsi dei notevoli risultati sperimentalmente raggiunti dal professor Mignani, esponendo fra l'altro, quest'ultimo al rischio di perdere il riconoscimento scientifico di tali risultati;

a fronte delle giuste rimostranze del professor Mignani il dottor Liu replicava, con nota del 29 maggio 1995, dichiarandosi disponibile a recedere dal proprio atteggiamento qualora la verità dei fatti, che sembrerebbe essere quella sopra riportata, venisse ufficialmente dichiarata da una autorità scientifica italiana espressamente indicata nel Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il grave episodio sopra riportato, che, purtroppo, ha già avuto molti precedenti in danno della ricerca scientifica italiana ed europea, necessita di un fermo e chiarificatore intervento da parte delle autorità scientifiche italiane -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per la più appropriata tutela di quel patrimonio di valori e conoscenze che appartiene indubbiamente alla comunità scientifica nazionale e che deplorabili episodi come quello sopra denunciato pon-

gono in grave pericolo e, in particolare, quali interventi nel caso in specie per tutelare la titolarità scientifica dei risultati cui è pervenuto il professor Mignani.

(4-11587)

CHIAVACCI e BIELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

a) vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie che da mesi attendono l'assenso ad effettuare modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993 (anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono operare con gli stessi;

b) in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di collegamento il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie interessate che l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (peraltro senza specificare l'importo del canone preteso al riguardo), mentre al contrario l'articolo 5 della legge n. 223/90 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire;

c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 311/94 recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori non prevede una disciplina transitoria, sicché in considerazione dei tempi necessari per la procedura per l'omologazione, non è possibile nelle more sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di identiche caratteristiche;

d) si rende necessario prevedere procedure molto snelle che permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito poiché diversa-

mente verrebbe vanificata la portata dell'articolo 21 della legge n. 223/90 e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/92 —:

1) se il Ministro intenda adottare procedure amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali, l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422/93;

2) se il Ministro, a tal fine, non ritenga opportuno (onde evitare la paralisi delle imprese radiotelevisive locali che hanno esigenze di effettuare modifiche tecniche ai propri impianti nei casi previsti dalla legge) delegare gli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (già reparti III degli ex circoli costruzioni TT) al rilascio di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa dei provvedimenti di variazione degli atti di concessione così come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi o interferenze alle telecomunicazioni;

3) se il Ministro sia d'accordo che debba essere concesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 422/93, l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (quando si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni);

cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (quando vi è la necessità di ampliare i locali; di realizzare nuovi studi di trasmissione, in caso di sfratto o di finita locazione, eccetera);

variazione della struttura di interconnessione (con modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di collegamento o con l'attivazione di nuovi impianti di collegamento) a seguito di acquisizione

di impianti e/o rami di azienda televisivi (ancora possibili fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni) ovvero di intere aziende radiofoniche o televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle concessioni cosiddette provvisorie);

modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario;

modifica delle frequenze di trasmissione o del sistema radiante di impianti di radiodiffusione al fine di ottimizzare o compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un altro servizio pubblico o privato;

4) se il Ministro non ritenga che sia necessario emanare un decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311 (recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di trasmettitori a radiodiffusione televisiva) che preveda una disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla definizione delle procedure di omologazione;

5) quali procedure il Ministro intenda adottare per rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223/90 e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/92;

6) perché l'amministrazione postale abbia affermato in alcune comunicazioni dirette ad emittenti locali che in ipotesi di modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di concessione, l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al riguardo), allorché l'articolo 5 della legge n. 223/90 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire e

l'articolo 7 della stessa legge n. 223/90 stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento;

7) quali altri eventuali provvedimenti il Ministro intenda adottare per risolvere tutte le problematiche sopraevidenziate;

8) se il Ministro non ritenga infine opportuno avviare un approfondito confronto con le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive locali al fine di avere ampia cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche sopracitate. (4-11588)

AYALA. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:

l'IRI ha provveduto ad una progressiva separazione di numerose aziende assegnate da un lato al gruppo Fintecna e dall'altro al gruppo Iritecna;

il gruppo Fintecna assume una rilevanza strategica avendo avuto nel 1994 un utile consolidato pari a 171 miliardi, 5.000 miliardi di volume di affari ed un portafoglio ordini di circa 7.000 miliardi, tutte notizie riportate dalla stampa nazionale nel 1995;

malgrado quanto sopra esposto soltanto in Roma vi sono 930 dipendenti in cassa integrazione;

sembra stia per essere avviata una lenta dismissione delle attività del gruppo Iritecna, rilanciando però il polo Fintecna, malgrado molte aziende del polo Iritecna abbiano bilanci in attivo, ordini e mercati di riferimento -:

se sussistano le condizioni per integrare attività e personale del gruppo Iritecna in Fintecna;

quali misure intendano adottare i Ministri interrogati in prossimità della sca-

denza dei lavori socialmente utili e della cassaintegrazione e per la razionalizzazione delle attività dei due gruppi Iritecna e Fintecna. (4-11589)

LIA. - Ai Ministri del tesoro, dei trasporti e navigazione e del bilancio e programmazione economica. - Per conoscere - premesso che:

l'avvocato Lorenzo Necci, Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato Spa, forte delle ampie deleghe a lui attribuite dal Consiglio di Amministrazione, da anni procede con notevole disinvoltura ad acquistare, vendere, fondere e trasformare società operative e finanziarie, tutte dotate di cospicui capitali attinti e garantiti dal Tesoro dello Stato;

l'avvocato Lorenzo Necci vanta ampia e qualificata esperienza in operazioni quali la *joint-venture* fra ENI e Occidental Petroleum, meglio nota come ENOXY, nella quale l'avvocato Necci operò in nome e per conto del Ministro delle partecipazioni statali, De Michelis, patrocinatore principale della nomina dello stesso Necci alla testa delle Ferrovie dello Stato;

l'avvocato Lorenzo Necci risulta anche fra gli attori principali dello scandalo ENIMONT, per il quale ha ricevuto avvisi di garanzia dal Pool di Mani Pulite;

l'avvocato Lorenzo Necci può inoltre vantare forti e qualificate amicizie di potenti *lobbies* internazionali, in particolare dei « suoi amici francesi » della banca di Credit Lyonnaise e della TPL, società di progettazione di impianti petroliferi, assegnataria di sostanziose commesse dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa;

il Ministro dei trasporti Caravale, al quale sono certamente noti questi ed altri precedenti dall'avvocato Necci, non ha ancora provveduto ad attivare la Commissione di controllo sugli atti delle Ferrovie dello Stato, da lui stesso preannunciata

alla Commissione trasporti, e che lo stesso Ministro dei trasporti si ostina a non rispondere alle centinaia di mozioni, interpellanze ed interrogazioni presentate alla Camera ed al Senato, aventi ad oggetto i comportamenti del vertice Ferrovie dello Stato Spa —:

se risulti al Governo siano veri i seguenti fatti pervenuti a conoscenza dell'interrogante:

che la Ferrovie dello Stato Spa, nell'ottobre 1993 abbia rilevato dai signori Marozzi e Vinella, al prezzo di lire 70 miliardi, il 51 per cento della SOGIN Spa, con sede in Firenze;

che la SOGIN abbia acquistato in data 2 ottobre 1993, questa volta dal socio Marozzi, il 100 per cento della Marozzi Viaggi e Turismo Srl al prezzo di lire 46,6 miliardi e che l'operazione fu definita tramite due società del gruppo SOGIN, la SITA e la Generali Finingest Srl;

che l'avvocato Necci sapeva che il Marozzi, venditore di aziende alle Ferrovie dello Stato, aveva acquistato la Viaggi e Turismo Srl qualche giorno prima di venderla alla SOGIN, pagando la somma di lire 1,9 miliardi;

che il Garante si oppose all'acquisizione della Marozzi Viaggi e Turismo Srl, imponendone alla SOGIN la cessione, che fu attuata a favore della EUROFIN Holding Spa, di proprietà del Marozzi e alla FINPART di proprietà del Vinella, soci privati delle Ferrovie dello Stato nella SOGIN Spa, con atti del 28 dicembre 1993, e che per tale cessione fu pagato un prezzo di lire 10 miliardi;

che i Soci privati della Ferrovie dello Stato Spa nella SOGIN Spa, oltre a ricevere lire 70 miliardi per la cessione di loro quote alle Ferrovie, hanno realizzato una piacevole plusvalenza, vendendo per lire 47,6 miliardi a SOGIN quello che pochi giorni prima avevano pagato lire 1,9 miliardi e ricomprandolo dopo un mese a soli lire 10 miliardi;

che suddette complicate operazioni sono state portate a termine grazie alla onnipresenza, nei consigli di amministrazione delle diverse società utilizzate per effettuare i contorti giri di partecipazione, del dirigente FS di stretta fiducia dell'avvocato Necci, che ricopre anche l'incarico di segretario del consiglio di amministrazione Ferrovie dello Stato, organo che ha autorizzato complessivamente il prelievo di oltre duecento miliardi per gli anni 1993 e 1994, dalle casse delle Ferrovie per trasferirli a quelle della SOGIN Spa, al fine di realizzare il progetto;

se non ritengano di dover chiedere al Collegio sindacale delle Ferrovie dello Stato un ampio e dettagliato resoconto da trasmettere, per gli eventuali provvedimenti del caso, all'autorità giudiziaria essendo d'obbligo per i pubblici ufficiali;

se infine il Governo si renda conto delle singolari analogie che il caso SOGIN Spa presenta con gli altri più noti della ENOXY e dell'Enimont, citati in premessa della presente interrogazione per la quale si richiede al Ministro del tesoro risposta scritta. (4-11590)

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Violante ed altri n. 2-00575 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 giugno 1995, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Musumeci.

**Apposizione di firme
a interrogazioni.**

Le interrogazioni Procacci ed altri nn. 4-11189 e 4-11245 pubblicate nell'allegato

B ai resoconti della seduta del 22 giugno 1995 sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato Bassi Lagostena.

L'interrogazione Chiavacci ed altri n. 4-11503 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 29 giugno 1995 è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Vigni.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 giugno 1995, a pagina 9347, prima colonna, venticinquesima riga, dopo la parola: « (Mod. », deve leggersi: « 740 », e non: « 750 », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ARDICA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

gli insegnanti della provincia di Enna, che hanno chiesto di essere collocati in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 1994, attendono ad oggi di ottenere la liquidazione da parte dell'INPDAP nonostante agli stessi siano pervenuti i relativi decreti da parte del Provveditorato agli Studi di Enna sin dal mese di ottobre 1994;

nel liquidare gli emolumenti spettanti agli interessati gli uffici competenti procedono con ritardo e che addirittura indicano come data possibile per l'emissione dei mandati di pagamento il periodo marzo/luglio 1995 —:

se non ritenga di dovere intervenire per accelerare l'iter procedurale delle liquidazioni affinché le attese degli interessati non debbano essere rese incerte per ritardi incomprensibili ed ingiustificati.

(4-06810)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata dalla S. V. Onorevole nell'interrogazione presentata l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'amministrazione Pubblica ha reso noto quanto segue.*

Il personale impiegato nella scuola viene collocato a riposo in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, a settembre.

Pertanto in tale periodo vengono presentate numerose domande sia di trattamento pensionistico che di buonuscita, tanto da creare aggravio rispetto alla normale attività operativa delle sedi provinciali dell'amministrazione e dei Provveditorati agli studi.

Per quanto concerne la provincia di Enna, la sede INPDAP competente ha completato l'istruttoria e provveduto alla liquidazione della indennità di buonuscita in

favore di un gruppo di insegnanti elementari che in quella provincia risiedono o lavorano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BELLEI TRENTI, VIGNALI e BIELLI. — *Al Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere — premesso che

l'Istituto Termale Tommasini di Salsomaggiore Terme (Parma) ha sempre avuto, fin dalla sua costituzione e in base alla legge, lo scopo di assicurare la cura e la prevenzione dei lavoratori assistiti dall'INPS, attraverso la migliore utilizzazione delle acque curative salso bromiodiche in ambienti protetti ed appositamente predisposti ed attrezzati;

l'INPS non ha effettuato, nel tempo, i necessari interventi di ristrutturazione e ammodernamento della struttura e degli impianti termali;

l'istituto è stato realizzato grazie ai contributi versati, secondo le norme di legge, direttamente dai lavoratori;

il Commissario nazionale dell'INPS, unitamente a società private, ha deciso la chiusura dell'Istituto termale per trasformarlo in un « albergo a una stella »;

tale stabilimento termale è il maggiore e più prestigioso istituto termale italiano contando 600 posti letto;

nella situazione generale di crisi che si presenta per il termalismo nazionale, la chiusura e/o la privatizzazione dello stabilimento può determinare la rottura di una tradizione e di una continuità poi difficilmente recuperabili e la loro fine come stabilimento termale e la sua precipua funzione di prevenzione e cura;

la privatizzazione del termalismo provocherebbe una ulteriore crisi occupazionale (sono già previsti 47 dipendenti in esubero) e la chiusura dello spaccio azien-

dale per dipendenti e pensionati con evidenti ripercussioni sulla economia locale -:

le più ampie ed esaurienti informazioni sul contratto di comodato in corso di conclusione tra l'INPS e la società Terme Tommasini srl che dovrebbe acquisire la gestione dell'Istituto Termale;

quali iniziative si intendano intraprendere affinché l'INPS ritiri il provvedimento di privatizzazione dello stabilimento termale Tommasini;

quali provvedimenti si ritiene di adottare per garantire ai cittadini, lavoratori e pensionati la possibilità di poter usufruire di una seria assistenza sanitaria in termini di prevenzione e cura in ideonei istituti di cura, compresi quelli termali;

se il governo è a conoscenza di iniziative intraprese dagli enti locali e dalla regione. (4-00940)

RISPOSTA. — *Il complesso immobiliare ceduto dall'INPS in comodato è costituito da una parte destinata a cure termali e da una parte destinata ad albergo, compresa l'attività di ristorazione.*

La gestione diretta dell'INPS, sospesa a decorrere dalla stagione termale 1993, comprendeva entrambe le attività e, data la qualifica del gestore, era limitata ai soli assicurati INPS.

Secondo quanto riferito dall'istituto, le ragioni del ricorso alla concessione in comodato, che riguarda tutti gli stabilimenti INPS, risiedono essenzialmente in due ordini di motivi:

il risparmio degli elevati costi derivanti dalla gestione diretta (40 miliardi nel 1992) riconducibili soprattutto alla costante e rilevante diminuzione del numero degli assistiti praticanti le cure presso gli stabilimenti INPS;

il risparmio degli oneri relativi alle manutenzioni, trasferiti, in tal modo, sui comodatari.

A giudizio dell'Ente un ulteriore vantaggio è costituito dall'immediata riapertura

degli stabilimenti, attesa dalle parti sociali, e dalla conservazione e miglioramento delle strutture immobiliari che ne conseguirà.

La trattativa per la scelta del comodatario è stata condotta nel presupposto di non conferire posizioni privilegiate, quali la garanzia dell'invio curandi INPS, più volte richiesta dagli aspiranti comodatari, e di considerare i comodatari alla stregua degli altri soggetti che operano nel settore del termalismo.

In tale ottica la destinazione pubblicitica del bene, è stata intesa non nel senso di limitazione dell'uso delle strutture ai soli assistiti INPS, visto che nel contratto di comodato non vi è alcuna riserva in tal senso, bensì in quello che lo stesso non possa svolgersi in contrasto con detta destinazione ovvero essere riservata a particolari categorie di utenti.

L'Istituto ritiene compatibile la destinazione pubblicitica del bene, così intesa, con la possibilità di fruizione delle strutture termali-alberghiere da parte di privati cittadini a fronte di un corrispettivo determinato dal gestore in regime di mercato.

Per quanto riguarda la fornitura di acqua termale allo stabilimento oggetto del comodato, l'INPS ha precisato di essersi limitato a riportare in contratto l'impegno per il comodatario a stipulare apposita convenzione con la concessionaria - Terme di Salsomaggiore, che aveva rivendicato la propria competenza in materia.

L'INPS ha, inoltre, confermato la stipula della convenzione tra lo stabilimento « Tommasini » e la unità sanitaria locale n. 5 di Fidenza.

È stato, infine, specificato che, in occasione della stipula del contratto di comodato con il Gruppo Italterme, in considerazione della complessità degli impianti generali e specifici, l'Istituto consentì, nella fase di avvio dell'attività, il distacco di cinque unità presso lo Stabilimento per il periodo di sessanta giorni, con l'intesa che, dopo tale periodo, ogni eventuale collaborazione dovesse essere posta a totale carico della Società.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BLANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la già esigua pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Gela e della Procura della Repubblica presso quel Tribunale, già in parte non coperta, ha subito ulteriore ridimensionamento a seguito dell'avvenuto trasferimento presso i nuovi uffici del Giudice di pace e presso gli altri Uffici giudiziari di parte del già citato personale;

presso il Tribunale vi è, in atto, per i sette Giudici presenti, un solo assistente;

a seguito di trasferimento presso il Tribunale di Agrigento, permane in servizio un solo commesso; l'unico funzionario di cancelleria presente, a giorni, si assenterà per mesi sei, essendo stato autorizzato a partecipare ad un corso di aggiornamento;

presso la Procura della Repubblica, dei tre funzionari di cancelleria previsti in organico, non vi è alcuno;

non vi sono dattilografi, né operatori amministrativi, né steno-dattilografi;

siffatta situazione non consente un corretto, anche minimo, funzionamento degli uffici e che per tale motivo vi è il timore che, in Tribunale, per grossi processi di mafia e per altri reati di rilevante allarme sociale vengano omessi, nei termini, adempimenti necessari alla trattazione e che in Procura subiscano ingiustificato rallentamento molteplici e delicate indagini —:

se sia a conoscenza di tutti i fatti in premessa;

quali iniziative intenda adottare per evitare il paventato pericolo e riportare ad un corretto funzionamento gli Uffici giudiziari di Gela. (4-08759)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

L'organico del personale di magistratura del Tribunale di Gela è costituito dal Pre-

sidente del Tribunale, da un Presidente di sezione e da sette Giudici di cui sei presenti ed uno in entrata.

Il posto vacante di Presidente di sezione è stato pubblicato con telex del primo dicembre 1994.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 26 unità, di cui 18 presenti, uno in entrata ed uno in uscita.

Risultano inoltre in servizio due dattilografi non di ruolo ed un centralinista non vedente.

Con decreto ministeriale del 20 gennaio 1994 è stato inoltre istituito un ulteriore posto di Presidente di sezione.

Con provvedimenti dell'otto e del nove gennaio 1994, l'organico dei conducenti di automezzi speciali è stato ampliato di due unità.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale è composta dal Procuratore e da due sostituti, tutti presenti.

Deve altresì essere evidenziato che i posti vacanti negli organici del personale amministrativo, presso gli uffici dianzi indicati, saranno coperti con l'assegnazione dei vincitori dei concorsi già banditi ed in via d'espletamento.

Si deve inoltre aggiungere che, in attesa dell'esaurimento dei su citati concorsi, i posti vacanti di quarta e quinta qualifica funzionale potranno essere temporaneamente coperti dai Capi degli Uffici con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 458/93, e secondo le direttive impartite dalla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria con circolari del 29 settembre e 5 ottobre 1993.

Si precisa, comunque, che, alle esigenze più immediate, si potrà sopperire — ove possibile — con opportune applicazioni disposte dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la detta Corte.

In ogni caso, un'ulteriore approfondita valutazione in merito al potenziamento degli uffici giudiziari di Gela, sarà effettuata in occasione della revisione generale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del Paese, cui si dovrà pervenire sulla base

dei nuovi indici di lavoro in via di elaborazione da parte di un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

BOGHETTA, DILIBERTO e COCCI. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

sono stati acquistati da parte della Cassa di Previdenza dei dipendenti degli enti locali dipendente dal Ministero del Tesoro degli uffici in Bologna denominati « lotto 2 » Fiera district per la cifra di circa 80 miliardi;

tale immobile era invenduto da tempo;

in tali uffici sono stati collocati alcuni uffici finanziari per i quali il Ministero delle Finanze paga un affitto di circa 5 miliardi annui;

in precedenza era già stata ubicata nel PRG un'area dove far sorgere il palazzo unico degli uffici finanziari al fine di rendere un miglior servizio al cittadino sia per l'unificazione degli uffici stessi, sia per i problemi inerenti la mobilità;

un'area in zona Fiera era stata scartata proprio per i problemi di traffico che avrebbe comportato stante anche le 25 fiere annue —

per quale motivo si è acquistato l'immobile citato e non si è perseguito l'obiettivo della costruzione del Palazzo degli Uffici Finanziari;

quanto è costato effettivamente l'acquisto, l'affitto annuo, la sistemazione.

Quanto precede anche con riferimento all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00905 del medesimo contenuto presentato nella XI legislatura. (4-00834)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole l'Isti-*

tuto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha reso noto quanto segue.

In data 22 novembre 1985 il Consiglio di amministrazione degli ex istituti di Previdenza ha autorizzato l'avvio dell'istruttoria formale per l'acquisto, a costruzione ultimata, dopo le risultanze estimali rese note da parte dell'apposito comitato di Coordinamento presso la direzione Generale del Catasto, dell'immobile sito in Bologna, nel centro direzionale Fiera District, al prezzo stimato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Bologna di L. 80.500.000.000 (oltre I.V.A. al 18 per cento).

Con relazione di stima in data 26 novembre 1986, l'Ispettore Erariale di zona, incaricato dalla Direzione Generale del catasto, ha fissato il valore dell'immobile in L. 74.800.000.000 in luogo del precedente valore.

Il Consiglio di amministrazione degli ex istituti di Previdenza ha autorizzato, il 30 gennaio 1987, a proseguire nella trattativa sulla base del nuovo prezzo, oltre L. 13.464.000.000 per oneri I.V.A..

L'istituto, nelle more dell'istruttoria di acquisto, ha dato incarico all'U.T.E. di Bologna di determinare i canoni annui di locazione correnti del mercato edilizio, nonché la relativa quota aggiuntiva in relazione al corrispettivo spettante alla parte offerente per la fornitura e posa in opera delle pareti attrezzate e degli impianti speciali, in base alle esigenze segnalate da ciascun ufficio locatario.

In data 11 febbraio 1988 l'U.T.E. di Bologna, a fronte della richiesta di L. 10.047.000.000 (I.V.A. inclusa) della parte offerente, ha stimato in L. 9.000.000.000 (oltre a L. 1.620.000.000 per I.V.A.) il costo delle opere aggiuntive di cui trattasi, determinando, altresì, il canone annuo all'attualità dell'immobile in oggetto nonché il canone mobiliare che gli uffici locatari avrebbero dovuto corrispondere per 18 anni, quale quota di ammortamento per dette opere.

In data 28 marzo 1988 il predetto Consiglio di amministrazione ha deliberato l'acquisto dell'immobile in questione al nuovo prezzo di L. 83.800.000.000 (prezzo origina-

rio L. 75.800.000.000 + L. 9.000.000.000 per le opere aggiuntive) successivamente ridotto a L. 83.450.000.000 a seguito dell'esclusione di alcune opere mobiliari e l'8 novembre successivo l'U.T.E. di Bologna ha fissato in L. 5.298.695.000 il canone annuo di locazione per l'intero immobile.

Infine, in data 22 luglio 1988, la Cassa di Previdenza dei dipendenti degli Enti Locali, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, ha stipulato con la s.p.a. EXOMENA e con la s.p.a. PROMOZIONE INVESTIMENTI, il contratto di acquisto di detto compendio immobiliare, denominato « lotto 2 » destinato ad uffici finanziari e del Tesoro, al prezzo complessivo di L. 83.450.000.000 (di cui L. 8.650.000.000 per opere aggiuntive).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CACCAVALE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto 30 dicembre 1992, n. 503 relativo ai lavoratori dello spettacolo prevedeva che il numero dei contributi giornalieri costituenti l'anno di contribuzione convenzionale fosse elevato da 60 a 120 e che il numero di giornate lavorative a più alta contribuzione fosse portato da 540 a 1.900;

in virtù dello stesso decreto l'età pensionabile viene elevata da 30 a 35 anni di contribuzione e che l'ENPALS nel calcolare la media delle più alte giornate di contribuzione è tenuta ad applicare il tetto massimo di 315.000 escludendo così la parte della retribuzione eccedente detto importo;

la stessa direzione generale della previdenza ed assistenza sociale - Divisione IX - con appunto per il gabinetto del Ministro datato 6 aprile 1994 avente per oggetto « la riforma del sistema pensionistico, decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 503: problematiche ENPALS » all'ultimo capoverso recita testualmente: « Al riguardo si os-

serva che l'elevazione del numero dei contributi giornalieri costituenti l'anno di contribuzione convenzionale appare eccessivamente penalizzante per i lavoratori interessati. In proposito si fa presente che i dati statistici rilevati dallo stesso Ente gestore della previdenza degli stessi lavoratori dello spettacolo (Ministero del lavoro, prot. n. 70 del 25 gennaio 1994) si rileva che il numero medio delle giornate lavorate dalle categorie interessate nel periodo 1986-1991 è notevolmente inferiore al numero dei contributi giornalieri per il conseguimento dell'annualità contributiva fissati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 503 del 1992 » -:

se i Ministri interessati non ritengano di derogare all'applicazione del citato decreto fino all'approvazione della riforma del sistema previdenziale, per altro inderogabile, visto che quello attuale è penalizzante ed oneroso ed incapace di assolvere ai principi garantiti dalla Costituzione. (4-07009)

RISPOSTA. — L'elevazione del numero dei contributi giornalieri costituenti l'anno di contribuzione convenzionale per gli assicurati ENPALS, disposta dal legislatore con decreto legislativo n. 503/92, è intesa a garantire la correttezza delle prestazioni previdenziali degli enti gestori.

Si fa presente, comunque, che l'aumento del numero dei contributi giornalieri di cui trattasi non ha, a breve, rilevanti riflessi sui requisiti contributivi degli assicurati in quanto detto aumento opera solo a far data dall'entrata in vigore del citato decreto n. 503.

Pertanto si esprime l'avviso che non possa essere assecondata la richiesta fatta dalla S.V. Onorevole nell'interrogazione presentata, relativamente alla possibile deroga all'applicazione del suddetto decreto.

Quanto sopra anche perché è in corso un riesame di carattere strutturale della normativa previdenziale ENPALS, stante l'intervenuta esigenza di assicurare l'equilibrio gestionale del Fondo al momento gravemente compromesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CASCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli operatori amministrativi (ex coadiutori giudiziari) erano inquadrati negli anni passati, al IV livello, nel 1989, a distanza di pochi mesi, i coadiutori venivano inquadrati tutti al V livello dando la precedenza a chi aveva almeno 11 anni di servizio;

questi stessi coadiutori nel giro di pochi mesi venivano inquadrati al VI livello assumendo la qualifica di « Assistenti Giudiziari »;

gli stessi secondo voci provenienti da fonti ben informate saranno al più presto inquadrati al VII livello funzionale —:

in virtù di quale processo logico e di quali necessità siano stati esclusi dal turbinio di avanzamenti molti coadiutori sol perché si trovano con pochi mesi di anzianità in meno rispetto agli altri nella qualifica;

secondo quali criteri sia stata applicata la legge n. 312 del 1980 che regola la materia, sottolineando il fatto che tutti gli impiegati che hanno beneficiato di tanti facili e gratuiti avanzamenti provengono da vecchie qualifiche quali commessi ed amanuensi e sono privi di quella scolarizzazione necessaria ad assolvere dignitosamente ed efficacemente alle mansioni proprie delle qualifiche che, molto superficialmente, sono state loro regalate, mentre quasi tutti gli esclusi, in quanto provenienti da pubblici concorsi sono in possesso di diploma (qualcuno è laureato) e sono dotati di quelle conoscenze di carattere linguistico e giuridico che li rendono validamente atti ad espletare le mansioni richieste agli assistenti giudiziari;

se sia a conoscenza del fatto che gli avanzamenti suddetti sono stati inoltre regolati indiscriminatamente e con criteri a dir poco molto singolari, al punto che sono state immesse al VI livello persone affette da gravissime invalidità civili che le rendono totalmente e palesemente inidonee a

svolgere le mansioni del profilo mentre giovani laureati e diplomati che saprebbero dar lustro e decoro all'amministrazione giudiziaria, restano a fare i dattilografi, almeno sulla carta, pur svolgendo fin dalla loro assunzione, mansioni proprie di profili superiori;

quale sia la soluzione dei problemi predetti affinché gli avanzamenti in argomento, previsti dalla legge n. 312 del 1980 vengano estesi agli operatori amministrativi al raggiungimento dell'11 anno di servizio, come si è fatto per gli altri, tenendo presente che l'applicazione della legge n. 312 del 1980 agli attuali operatori amministrativi, concorrerebbe ad attenuare il disservizio universalmente lamentato e che dipende anche dalla carenza di impiegati del VI livello. (4-03573)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica che, in esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 312/80, il personale appartenente alla ex carriera esecutiva veniva, in un primo tempo, inquadrato provvisoriamente nella IV qualifica funzionale e poi, a seguito del ricompattamento delle qualifiche, nel superiore V livello.

Successivamente, il D.L. 23.1.1989, n. 10, convertito nella legge 22.3.1989, n. 104, al fine di assicurare una effettiva assistenza e collaborazione al magistrato, ampliava di 1.500 unità la dotazione organica del profilo professionale dell'assistente giudiziario (VI qualifica funzionale).

L'articolo 3 della suddetta legge stabiliva, poi, che alla copertura di 1.000 dei 1.500 posti recati in aumento, si doveva provvedere mediante selezione del personale appartenuto al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione Giudiziaria con qualifica di coadiutore giudiziario, o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno 11 anni di servizio, che avesse « espletato nell'ultimo quinquennio, e per un periodo complessivo di almeno 18 mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assi-

stente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici ».

Pertanto, proprio in base a siffatta disposizione legislativa, solo un migliaio di dipendenti della ex carriera esecutiva sono stati inquadrati nella VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario.

Si precisa, infine, che allo stato non appare possibile procedere ad un loro successivo inserimento nella settima qualifica funzionale atteso che, una volta applicata la legge 312/80, il passaggio da una qualifica all'altra potrà avvenire soltanto a seguito di concorso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

CAVERI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data sabato 20 agosto nel Carcere di Brissogne si è suicidato un giovane detenuto, Silvio Prola di 28 anni, residente a Donnas e detenuto da 10 giorni per furto —:

quali siano gli esiti delle inchieste aperte sulla vicenda;

se risulti vera la circostanza che il Direttore e il Comandante della Polizia Penitenziaria erano entrambi in ferie il giorno del decesso e quale giudizio dia il Ministero di questa circostanza se confermata. (4-03069)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica che, dalla visita ispettiva disposta presso la Casa Circondariale di Aosta a seguito del suicidio del detenuto Prola Silvio, avvenuto in data 18 agosto 1994, non sono emerse responsabilità a carico degli operatori penitenziari.

In tal senso si è anche pronunciata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, a conclusione delle indagini effettuate dall'Arma dei Carabinieri.

La su citata relazione ispettiva ha altresì evidenziato che il Prola, tossicodipendente, nei giorni precedenti il suicidio non aveva mostrato segni di depressione, tant'è che dal

diario clinico non risulta alcuna diagnosi in relazione ad eventuali problemi psichici.

Si informa altresì che il 18 agosto 1994, giorno del decesso del Prola, sia il Direttore titolare della Casa Circondariale di Aosta, quanto il Comandante di Reparto, erano assenti per ferie.

Entrambi erano però sostituiti, rispettivamente, dal Direttore della Casa Circondariale di Novara, e da un sovrintendente Capo, così come di frequente accade in tutti gli istituti penitenziari del paese.

Si assicura, infine, che il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, al fine di tutelare la vita e l'incolumità fisica e psichica dei detenuti degli internati, nonché di prevenire il verificarsi di episodi relativi ad atti autolesionistici ed autosoppressivi, ha — in più di una occasione — richiamato i direttori degli istituti di pena ad una più scrupolosa ed attenta osservanza delle disposizioni all'uopo impartite con circolari ministeriali, ed ha invitato gli stessi a voler predisporre tutte le necessarie e possibili misure di vigilanza soprattutto nei confronti di una certa tipologia di detenuti (soggetti alla prima esperienza detentiva, soggetti posti in isolamento, soggetto a rischio dal punto di vista delle condizioni psicofisiche), per scongiurare — attraverso l'immediato intervento del personale di Polizia Penitenziaria — ogni tentativo di suicidio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

CECCHI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

quale esito abbiano avuto le istanze inoltrate presso la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria Ufficio II — Servizio per la istituzione del giudice di pace di Roma — dai signori Gian Daniele Bruschi e Luciano Lorenzoni, per transitare nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia in veste di cancelliere di giudice di pace, VII qualifica funzionale;

come mai le immissioni in ruolo dei partecipanti alla chiamata per la suddetta qualifica, avvenute in ottobre e dicembre

1994, non sono state effettuate, utilizzando la graduatoria di sede, in ottemperanza alle disposizioni specificatamente indicate nelle note esplicative, allegate alla circolare del Ministero di grazia e giustizia — Direzione Generale dell'Organizzazione giudiziaria e AA.GG. — Ufficio II, del 26 gennaio 1993, n. 871, ma effettuate con criteri diversi. Tant'è che coloro che sono stati chiamati, non essendo la sede quella indicata nella loro domanda, hanno rinunciato, lasciando posti vacanti;

se intenda verificare con estrema urgenza la veridicità di quanto sopra riportato;

quali criteri ritenga di utilizzare per effettuare la chiamata di personale citato dall'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come preannunciato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 571 del 7 ottobre 1994, tra il 20 ed il 30 di marzo 1995. (4-08576)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Ai sensi della legge 21 novembre 1994 n. 374, il personale comunale ha potuto chiedere di essere inquadrato nei ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia anche per posti di settima qualifica funzionale. Poiché, tuttavia, l'articolo 12, comma 2, della predetta legge non aveva previsto un aumento di organico anche per quale qualifica, questa amministrazione ha ritenuto opportuno destinare agli Uffici del Giudice di Pace n. 108 posti di profilo di collaboratore di cancelleria, da coprire mediante la particolare forma di inquadramento disciplinata dal comma 5 del citato articolo 12, soddisfacendo così anche le esigenze del personale comunale in servizio negli Uffici di Conciliazione appartenente a profili di settima qualifica funzionale.

Tutte le domande pervenute sono state ordinate secondo una graduatoria determinata dall'anzianità di servizio nel comune, dall'attività svolta presso l'Ufficio di conciliazione — distinguendosi l'ipotesi di servizio prestato in via esclusiva da quello svolto in

via non esclusiva, con attribuzione di un punteggio differenziato — nonché dal titolo di studio posseduto.

In tale graduatoria i signori Luciano LORENZONI e Gian Daniele BRUSCHI sono stati collocati, in base al punteggio conseguito, rispettivamente, al 262° posto e al 364° posto.

L'amministrazione ha quindi proceduto ad assegnare il personale in questione nelle 108 sedi in organico, nel rispetto dei criteri individuati nella circolare n. 871 del 26 gennaio 1993, assegnando cioè a ciascun Ufficio del Giudice di Pace quello, tra i vari aspiranti, che risultasse in possesso del punteggio più elevato.

Non tutte le persone nominate hanno preso possesso nei termini stabiliti, sì che, in loro sostituzione, sono stati assunti altri aspiranti secondo l'ordine della graduatoria generale, destinando ciascun nominato alla sede più vicina a quella richiesta. Nel corso del 1995, tuttavia non è stato possibile effettuare alcuna assunzione stante il divieto generale stabilito dal comma 6 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Alla scadenza del detto divieto si procederà alla copertura dei posti ancora vacanti, assumendo, dalla stessa graduatoria, ulteriori 62 dipendenti comunali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

CRUCIANELLI, CALVANESI e BOLOGNESI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la società « La Milanese » ha gestito, fino ad oggi, l'appalto delle pulizie per le sedi INPS del Lazio;

tale società occupa in tutto 329 lavoratori;

nascono preoccupazioni per il futuro dei dipendenti tenendo conto che il costo annuo dei loro salari è di lire 10 miliardi e la Gamba Service si è aggiudicata l'appalto per 18 miliardi di lire in tre anni (per un totale di 6 miliardi annui) —:

se ritenga opportuno verificare le reali intenzioni della Gamba Service, te-

nendo conto che pare assai improbabile — vista la differenza tra spesa e offerta — che possa essere garantita l'occupazione ai 329 lavoratori in questione;

quali siano le garanzie che la società intenda offrire agli occupati per la sicurezza del proprio futuro. (4-01921)

RISPOSTA. — *La questione sollevata nell'interrogazione parlamentare è stata definita attraverso un verbale d'intesa sottoscritto dalle parti sociali presso l'Ufficio provinciale del Lavoro di Roma.*

In data 21 luglio 1995 le Organizzazioni Sindacali di categoria ed i rappresentanti della Gamba Service s.r.l. hanno concordato che la Società in argomento avrebbe assunto alle condizioni preesistenti il personale già alle dipendenze delle precedenti ditte aggiudicatrici dell'appalto.

Al fine di armonizzare e riequilibrare l'orario di lavoro sui vari impianti Inps, anche in relazione al nuovo capitolato d'appalto, la Società si è riservata, previo confronto con la r.s.a., di ricorrere a nuove forme di organizzazione del lavoro, anche attraverso la mobilità, nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DE SIMONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Gerardo Peluso fu avviato dall'Ufficio provinciale del lavoro di Avellino quale centralinista non vedente presso l'Istituto penitenziario di Ariano Irpino in data 7 settembre 1993;

a richiesta del Ministero di grazia e giustizia tramite la direzione dell'Istituto di Ariano Irpino, lo stesso ha inoltrato documentazione completa in data 7 aprile 1994 al seguente indirizzo:

Ministero di grazia e giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Ufficio centrale del personale — Div. I — Sez. A — via Silvestri 25 — 00164 Roma;

più volte sollecitato dalla sezione provinciale dell'Unione Ciechi di Avellino, l'ufficio, attraverso il funzionario signor Papalia, ha telefonicamente riferito che il decreto di assunzione è alla firma dell'autorità competente fin dal 7 giugno 1994;

in data 9 settembre 1994 la sezione V.C.I ha anche inviato un fax di sollecitazione al gabinetto del Ministro di grazia e giustizia senza ricevere alcun riscontro —:

quali iniziative intenda assumere per rimuovere ogni ostacolo alla effettiva assunzione del signor Gerardo Peluso e per porre fine ad una ingiusta e persecutoria dilazione indefinita dei tempi della stessa. (4-04013)

RISPOSTA. — *Gli elementi informativi acquisiti in merito alla situazione segnalata nel documento parlamentare confermano la circostanza che l'Ufficio periferico del Ministero ha provveduto ad avviare al lavoro il centralinista non vedente in data 7 settembre 1993.*

Al riguardo il Dicastero di Grazia e Giustizia ha reso noto che, con nota del 2 novembre 1994, il competente ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto l'assunzione dell'interessato, in esecuzione al provvedimento del 26 settembre 1994, vistato dalla Ragioneria Centrale il 18 ottobre 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DI ROSA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno potuto costituire cooperative edilizie a proprietà indivisa per realizzare alloggi di edilizia economica e popolare e fruire della concessione di mutui a tassi agevolati, ai sensi della legge n. 492 del 1975, soltanto dopo la modifica del loro stato giuridico;

l'ente preposto alla concessione dei mutui principali in favore delle numerose cooperative costituite in tutta Italia tra gli appartenenti alla Polizia di Stato è l'INPDAP;

le modalità fissate dall'INPDAP per la presentazione delle domande di mutuo da parte delle cooperative, nonché i criteri per la loro concessione, per il loro continuo mutare e principalmente per l'avvicinarsi del personale dirigente, stanno determinando di fatto una situazione di grande lentezza nelle procedure di erogazione delle rate di mutuo tanto che le cooperative che hanno già avuto l'inizio lavori e che non ricevono il denaro nei termini previsti, si trovano nella situazione di:

o rinunciare a costruire, con la perdita delle somme anticipate ed il pagamento delle penalità alle imprese di costruzione per il recesso del contratto;

o, per chi è in grado di sostenerne gli oneri, accendere mutui con il sistema bancario e la conseguente rinuncia a quelli a tasso agevolato;

o anticipare alle imprese costruttrici gli stati di avanzamento lavori con ricorso o all'autofinanziamento o ad aperture di fidi con aggravii di interessi passivi —;

se non ritenga opportuno intervenire presso l'INPDAP per sollecitare una puntuale e regolare erogazione dei mutui concessi ai sensi della legge n. 492 del 1975 e scongiurare così gli inconvenienti soprari-chiamati molto gravi e lesivi per questi cittadini del loro diritto alla casa.

(4-06833)

RISPOSTA. — *In riferimento alla problematica sollevata dalla S.V. Onorevole nell'interrogazione presentata l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha reso noto quanto segue.*

Tra le forme di impiego dei fondi patri-monialiali degli ex istituti di Previdenza, è

consentito all'INPDAP di erogare mutui in favore di enti locali, enti vari e cooperative edilizie.

Le procedure di concessione ed ammortamento dei mutui sono effettivamente complesse e regolate da leggi e decreti che tendono a garantire l'investimento di tali fondi derivanti, giova ricordarlo, prevalentemente dai contributi previdenziali degli iscritti agli enti e Casse confluiti nell'istituto.

Tale complessità è stata recepita anche nel Regolamento di attuazione della legge n. 241/90, emanato con decreto del Ministero del Tesoro n. 299/93, il quale stabilisce in 255 giorni il termine per definire i provvedimenti di concessione.

Recentemente, inoltre, con decreto del 28 febbraio u.s. il suddetto Dicastero ha variato il saggio di interesse degli investimenti di cui trattasi fissandolo all'8 per cento per i mutui con durata decennale, all'8,50 per cento per i mutui con durata quindicennale, al 9 per cento per i mutui con durata ventennale e per gli sconti di annualità statali e regionali.

Si fa presente, infine, che in questi giorni l'amministrazione sta inviando a varie Cooperative edilizie costituite tra militari la comunicazione di concessione dei mutui richiesti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

FALVO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Per sapere, premesso che:*

l'ostetrica in pensione Olivito Maria, nata il 12 luglio 1931 a Motta S. Lucia (CZ) e residente a S. Ippolito di Cosenza, con posizione previdenziale presso il disciolto Enpao, nel novembre 1991 ha legittimamente richiesto il congiungimento dei contributi Enpao alla propria posizione assicurativa esistente presso la CPDEL;

inspiegabilmente ad oggi non si è ancora avvertito il dovere di adempiere;

se non si ritenga di dovere intervenire per la più sollecita definizione della legittima istanza dell'avente diritto. (4-07096)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. Onorevole si fa presente quanto segue.*

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha già completato l'esame della domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi presentata dalla signora Olivito Maria ai sensi della legge n. 45/90.

Per definire la posizione previdenziale e per determinare l'onere di riscatto, l'amministrazione è in attesa di ricevere la relativa documentazione, peraltro già sollecitata, da parte dell'ENPAO.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GALDELLI e COCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:*

la FIAT di Melfi ha recentemente licenziato il lavoratore Paolo Laguardia;

il suddetto era stato assunto con contratto di formazione professionale ed era delegato sindacale eletto dai lavoratori lo scorso 10 maggio;

l'azienda dopo la sua elezione nella RSU lo ha trasferito in un altro reparto di lavoro e lo ha sottoposto a diverse contestazioni disciplinari il più delle volte pretestuose o inconsistenti —:

se intenda verificare l'esistenza di un disegno persecutorio nei confronti del lavoratore, prima sospeso e poi licenziato a causa del suo impegno sindacale. (4-03257)

RISPOSTA. — *In relazione alle richieste formulate dalla S.V. Onorevole ed inerenti al licenziamento di un lavoratore operato dalla ditta SATA s.p.a., collegata al gruppo FIAT, con stabilimento in Melfi, il Ministero ha immediatamente incaricato l'Ispettorato del lavoro di Potenza di acquisire elementi conoscitivi presso l'azienda.*

Secondo quanto comunicato dall'organo periferico, al momento della visita ispettiva è emerso che delle 3520 unità assunte dalla

società con contratto di formazione e lavoro, 579 hanno terminato il periodo formativo.

Di dette ultime 579 unità, n. 114 si sono dimesse e n. 8 non hanno ottenuto la trasformazione a tempo indeterminato del relativo contratto di formazione, tra cui anche il signor Paolo Laguardia, membro delle r.s.a., nominato dalla FIOM-CGIL.

Altri lavoratori appartenenti alle r.s.a., una volta terminato il periodo di formazione e lavoro, hanno ottenuto la trasformazione suddetta.

I membri delle r.s.a. e i lavoratori, interrogati, hanno precisato che la società ha improntato a spirito di collaborazione i rapporti sindacali, di modo che ognuno può svolgere il proprio compito in piena libertà.

In particolare, per quanto concerne la mancata trasformazione del contratto del signor Laguardia, i membri delle r.s.a. e lo stesso lavoratore, ascoltati, pur negando la presenza di atti vessatori o persecutori, non hanno escluso l'ipotesi, secondo l'esame dei fatti accaduti, di poter ricondurre la mancata trasformazione del contratto con il delicato compito che la mansione del Laguardia avrebbe comportato.

Infatti, una volta confermato nel lavoro, i compiti del lavoratore predetto, svolti al di fuori del periodo addestrativo in maniera solo marginale, sarebbero consistiti nel rilievo e nel controllo dei tempi e dei ritmi di produzione, rilevante ai fini di una maggiore o minore intensità lavorativa di ogni lavoratore all'interno dello stabilimento.

Tutto ciò, secondo quanto dichiarato dall'interessato durante l'accertamento ispettivo, avrebbe indotto l'azienda al suo preliminare trasferimento dal reparto verniciatura al reparto stampaggio, dove, non esistendo la catena di montaggio, non esisterebbe neanche l'interesse aziendale all'individuazione di tempi di lavoro più ridotti, rispetto a quelli reali.

Inoltre, sempre secondo il Laguardia, andrebbero ricondotte alle stesse motivazioni sia le contestazioni verbali del 20/04/94, 30/05/94 e del 04/06/94 effettuate nei suoi confronti dalla ditta, alle quali, peraltro, non ha fatto seguito alcun provvedimento sanzionatorio, sia la contestazione scritta del 29/08/94, che ha poi dato luogo

ad un provvedimento di sospensione dal lavoro per la giornata del 07/09/94, un giorno prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

Al di fuori delle situazioni predette il signor Laguardia, come precisato dallo stesso all'organo ispettivo, non ha subito nessun atteggiamento persecutorio od ostruzionistico da parte della società che, nella persona del responsabile del personale, ha genericamente motivato la mancata trasformazione del contratto nel « parere negativo espresso dalle linee operative dello stabilimento ».

Lo stesso ha anche precisato che le succitate contestazioni effettuate dalla ditta non sono state dettate da intento pretestuoso, ma conseguenti a reali manchevolezze del lavoratore e che il trasferimento al reparto stampaggio, già citato, avvenuto in data 02/05/94, non è da ricollegare alla intervenuta posizione di sindacalista del Laguardia.

Questo perché, sempre secondo quanto dichiarato dal responsabile del personale, la società sarebbe venuta a conoscenza della nomina soltanto in data 12/05/94.

L'organo vigilante, infine, ha precisato che il signor Paolo Laguardia, con lettera del 03/11/94, si è limitato ad impugnare genericamente la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro formulata dalla ditta, riservandosi ogni eventuale azione che, finora, non ha esercitato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GERARDINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 105/95 avente per oggetto: disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito, prevede all'articolo 5 una proroga per 16 mesi (termine che va a scadere il 31 maggio 1995), dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria in scadenza per i dipendenti delle società non operative della GEPI operanti nei territori del Mezzogiorno, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 e, analogamente, per i dipendenti dell'INSAR;

al fine di una riduzione degli oneri connessi alla nuova proroga, trascorsi i primi sei mesi dell'anno di proroga, la misura del trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento;

la riduzione non si applica per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Il precedente decreto-legge n. 31 del 1995 limitava la proroga a soli dodici mesi;

probabilmente il decreto-legge n. 105 del 1995, non sarà convertito entro i termini previsti (8 giugno 1995);

molti lavoratori si troverebbero dopo il 31 maggio 1995 fuori dall'attività produttiva che, essendo svolta per servizi socialmente utili, risulta di particolare importanza per molte amministrazioni pubbliche interessate le quali si troverebbero in grande difficoltà per garantire la continuità dei servizi attivati;

l'ordine del giorno della regione Abruzzo, delibera di G.R. n. 2502 del 10 maggio 1995, con cui si richiede al Governo la proroga dei termini di mobilità dei lavoratori GEPI;

gli emendamenti presentati da più gruppi parlamentari in sede di discussione del decreto-legge n. 105 del 1995 nella Commissione Lavoro della Camera dei Deputati —:

se non ritenga opportuno, qualora il decreto fosse reiterato, prorogare il termine previsto del 31 maggio 1995 di ulteriori 6 mesi per consentire la definizione di programmi di riassunzione delle maestranze interessate in attività produttive;

se non ritenga opportuno garantire comunque il provvedimento sopra accennato per i lavoratori interessati della regione Abruzzo, la quale è stata privata ultimamente dei provvedimenti di sostegno all'industria da parte dell'Unione Europea (sgravi contributivi alle aziende). (4-10103)

RISPOSTA. — *La gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce una delle priorità che l'amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di disoccupati di lunga durata, per i quali sono scaduti o vengono a scadenza i trattamenti di sostegno al reddito.*

Il decreto legge n. 674/94, dando iniziale attuazione all'intesa tra Governo e parti sociali del 18 novembre u.s., aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 1994 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti nel corso del predetto anno.

In considerazione della cessazione dei suddetti trattamenti e nella logica di un superamento del sistema delle mere proroghe degli stessi a contenuto essenzialmente assistenziale, nel decreto legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni diverse, si definiva, peraltro, un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione straordinaria (correlandone la corresponsione all'effettiva partecipazione a lavori di pubblica utilità).

Il decreto legge n. 31/95 è stato poi reiterato con il decreto legge n. 105/95.

Per quanto riguarda gli accordi del 18 novembre 1994 ed il successivo accordo del 14 febbraio 1995, relativi ai lavoratori in uscita dalla mobilità nel 1994 ed ai lavoratori in carica delle società non operative della GEPI, dell'INSAR e della NOVA, si fa presente quanto segue.

Le modifiche coerenti con l'accordo del 14 febbraio 1995 sono state apportate con il decreto-legge n. 105/95 in sede di reiterazione del decreto-legge n. 31/95.

Ad oggi, a fronte di 11.645 lavoratori delle società non operative della GEPI, risultano impegnati in lavori socialmente utili 8.400 unità, di cui 2.200 presso il Ministero dei Beni culturali e 4.200 presso gli enti locali.

La GEPI ha, inoltre, predisposto un'azione formativa di orientamento per l'utilizzo in lavori socialmente utili degli stessi lavoratori.

I lavoratori della Nova risultano tutti impegnati in lavori socialmente utili.

Per 3.000 lavoratori dell'INSAR sono stati promossi — anche in base all'attivazione della stessa INSAR presso gli enti locali — ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, progetti di lavoro socialmente utili.

Per i lavoratori cessati dalla mobilità risultano inoltre approvati in sede locale, ad oggi, progetti per circa 20.000 unità.

Per la realizzazione degli interventi delineati è stata costituita una apposita task force a livello centrale, che opera in stretta connessione con il comitato per l'occupazione, insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in coordinamento con analoghe strutture costituite in ogni sede regionale.

Va inoltre ricordato che sono state emanate numerose circolari dirette a facilitare il lavoro delle strutture periferiche, invitate, fra l'altro, a sottoporre i progetti di lavori socialmente utili all'approvazione delle commissioni regionali per l'impiego, anche in attesa delle necessarie ed ulteriori autorizzazioni amministrative; ciò al fine di accelerare le procedure.

Si sta poi sviluppando una intensa e proficua azione di promozione nei confronti delle amministrazioni centrali, che dovrebbe portare in brevissimo tempo a definire convenzioni quadro con il Ministero dei Beni culturali ed ambientali (si tratta della quarta convenzione con questo Ministero), con i Ministeri dell'Ambiente e di Grazia e Giustizia, nonché con i comuni di Roma e Napoli e con altri.

Si fa presente, infine, che il decreto-legge n. 232/95, mentre prefigura una manovra su base pluriennale per i lavori socialmente utili, da una parte rende possibile il completamento di progetti per i 54.000 lavoratori di cui al decreto legge n. 105/95, e dall'altra parte apre una possibilità di avviare analoghe iniziative per ulteriori lavoratori, i cui trattamenti siano venuti a scadere nel 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GRAMAZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda al vero che l'Azienda della Centrale del Latte di Roma, dispone di una distribuzione data a terzi (per esempio la Soc. Valleverde) che è un vero e proprio fallimento generale l'attuale Direttore commerciale dottor Luigi Motola ex responsabile della Soc. Danone di Roma, che aveva chiuso i suoi depositi nella regione Lazio lasciando la gestione a concessionari e a grossisti esterni; per la incapacità gestionale dei suoi dirigenti. L'interrogante sottolinea al competente Ministro che si vogliono assicurare n. 20 ex distributori della Soc. Danone, invece di operare una scelta fra il personale che opera già all'interno della Centrale del Latte con cooperative di lavoro, che hanno acquisito competenza e professionalità per le specifiche mansioni che attualmente svolgono.

(4-08314)

RISPOSTA. — *In relazione al contenuto dell'interrogazione parlamentare il competente ufficio provinciale del Lavoro ha fatto presente di non avere cognizione diretta del caso di specie.*

L'organo periferico, comunque, ha contattato i responsabili dell'Azienda comunale per acquisire elementi informativi.

Al riguardo le notizie fornite evidenziano la circostanza che l'Azienda, per la distribuzione dei propri prodotti, si avvale anche della collaborazione di concessionari.

La Società citata sta ultimando le procedure di selezione per l'assunzione di addetti alla distribuzione e tra essi non vi sono ex distributori della DANONE, mentre sono presenti alcuni dipendenti delle Cooperative che operano all'interno della stessa Centrale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

INCORVAIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il professor Matteo Peritore, nato a Licata (AG) il 27 luglio 1931 ed ivi residente in via Principe di Napoli, 18, gode in

atto di trattamento provvisorio di pensione di anzianità, quale docente di ruolo nella scuola statale;

il professor Peritore ha prestato inoltre servizio, quale docente di Religione cattolica, nell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Comunale di Licata negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61;

i relativi contributi previdenziali e assistenziali, per gli anni detti, sono stati regolarmente versati alla Cassa C.P.D.E.L. di codesto Ministero;

Il Provveditorato agli studi di Agrigento ha chiesto di accertare l'iscrizione del professor Peritore alla cassa C.P.D.E.L. con nota 601607 del 4 dicembre 1989, 12233 del 29 settembre 1993 e 12233/PA del 2 maggio 1994;

occorre definire la pratica di pensione —:

se intenda sollecitamente fornire il necessario riscontro, così da definire la pratica. (4-06432)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha reso noto di aver richiesto al comune di Licata la documentazione necessaria ad accertare l'iscrizione alla Cassa Dipendenti Enti Locali del signor Matteo Peritore.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

INCORVAIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Luigi Fichera, residente in Licata, provincia di Agrigento, in via Sante Buoni — Cortile Giglio, 2 dipendente del comune di Licata, ha chiesto alla Direzione Generale Istituti di Previdenza di codesto ministero il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del trattamento pensionistico;

il comune di Licata ha trasmesso, in data 13 gennaio 1993 (prot. 40806/92), la

copia autenticata del verbale di visita medica effettuata dalla 2^a sezione della commissione medica dell'Ospedale militare di Palermo in data 24 novembre 1992, dalla quale risulta l'ascrivibilità alla 5^a categoria di pensione tabella A —:

quale sia lo stato della pratica per dipendenza da causa di servizio del signor Fichera. (4-07622)

RISPOSTA. — L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha reso noto di aver richiesto al comune di Licata di fornire la documentazione atta a definire la domanda di pensione di privilegio presentata dal signor Luigi Fichera.

Sulla base di tale documentazione e dell'istruttoria svolta dalla Prefettura di Agrigento, l'amministrazione sottoporà la richiesta al Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio di cui all'articolo 12 della legge n. 274/91, allo scopo di acquisire il parere necessario ai fini dell'eventuale riconoscimento del trattamento pensionistico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LENTI, STAMPA e BOFFARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

si ha notizia che l'UNESCO ha inviato un ultimatum all'Egitto per bloccare i lavori di un'autostrada che passa vicino alle Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, al cui completamento mancherebbe solo l'asfalto, in una zona di altissimo valore storico, culturale e scientifico, già deturpata da depositi di detriti di cantiere, macchine arrugginite, costruzioni di fortuna, una fabbrica e tre campi militari; zona, tuttavia, non irrimediabilmente compromessa e ancora salvabile —:

quali iniziative ed atti concreti, anche a livello diplomatico, abbiano attuato o intendano attuare sia a sostegno della richiesta dell'UNESCO, sia nei confronti del

governo egiziano perché receda dalla sua posizione. (4-08698)

RISPOSTA. — 1. La situazione della zona archeologica delle Piramidi del Cairo (da Guizeh a Dahchour), iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è già all'attenzione del comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO che l'ha esaminata, in occasione della sua ultima riunione (tenutasi nel dicembre 1994), sulla base di un rapporto ad hoc preparato dal Segretariato dell'UNESCO.

In tale occasione il comitato (anche con il sostegno dell'Italia, che ne fa parte), pur prendendo atto con soddisfazione della decisione del Presidente Moubarak di far cessare i lavori, ha espresso alle autorità nazionali dell'Egitto le proprie preoccupazioni, invitandole a porre immediato rimedio ai danni già provocati e a presentare entro il 1° maggio 1995 al Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO un rapporto dettagliato sulle misure di tutela intraprese in risposta a tale richiesta.

Detto rapporto, sarà esaminato dal Bureau del predetto organismo nel luglio prossimo anche al fine di una eventuale iscrizione di tale sito nella « lista del patrimonio mondiale in pericolo ».

2. Ciò detto, si fa presente che l'iniziativa dell'UNESCO è una procedura esecutiva degli orientamenti in ordine all'applicazione della Convenzione internazionale del 1972 per la protezione del Patrimonio Mondiale e, come tale, non riveste il carattere di eccezionalità che si desumerebbe dalla qualifica di « ultimatum », attribuita da organi di stampa all'iniziativa stessa, con il rischio di un incidente diplomatico fra l'Organizzazione e le Autorità egiziane, suscettibile di compromettere la collaborazione avviatasi fra le due parti per la soluzione dei problemi emersi.

Tale iniziativa si colloca, in particolare, nel quadro del monitoraggio sullo stato di conservazione dei beni iscritti nella Lista di cui sopra e dell'adozione di tutte le misure (compresa l'iscrizione nella lista speciale « dei beni in pericolo ») in grado di attivare una più intensa cooperazione internazionale

per la rimozione dei rischi cui si trovi esposto un sito « protetto » a norma di tale Convenzione.

3. Guidata dal professore Leon Pressouyre, vice-rettore della Sorbona, e comprendente la nota egittologa francese Christiane Desroches-Noblecourt, un rappresentante dell'I.F.L.A. (International Federation of Landscape Associations), il tedesco Hans Werkmeister, due esperti egiziani e un rappresentante del Centro del Patrimonio Mondiale, una missione di esperti si è recata al tal fine in Egitto, su incarico dell'UNESCO, il 1° aprile u.s. per esaminare con le Autorità del Cairo il problema del tracciato della cosiddetta « autostrada delle Piramidi ».

Secondo quanto riferito dal nostro Rappresentante presso l'UNESCO a seguito della missione, le due parti, dopo attenta considerazione delle alternative all'attuale tracciato autostradale, hanno raccomandato la deviazione del percorso verso il nord in modo da evitare l'attraversamento del sito protetto dalla Convenzione citata.

Secondo recentissime comunicazioni della nostra Ambasciata al Cairo, alla raccomandazione è seguita l'effettiva decisione delle responsabili autorità egiziane di deviare il tracciato dell'autostrada, con ciò allontanando definitivamente il pericolo di un attraversamento dell'altopiano di Giza, ad occidente del Nilo, ove sorgono le Piramidi della IV dinastia faraonica.

4. L'Italia, quale Paese membro del Comitato del Patrimonio Mondiale, ha già avuto modo di sostenere l'iniziativa dell'UNESCO per contrastare la situazione di rischio cui si è trovato esposto il sito in questione per la progettata autostrada.

Attualmente, essendo stata eletta nel Bureau del comitato, l'Italia potrà contribuire, anche in tale sede, alla ricerca di una definitiva e rapida soluzione del problema.

A tale impegno si presterà la massima attenzione in occasione della prossima sessione di tale organismo, prevista per il 3-8 luglio 1995.

Occorre comunque osservare che l'Italia va da tempo conducendo in seno all'UNESCO e in seno al Comitato del Patrimonio

Mondiale un'intensa azione di stimolo al fine di rafforzare le misure di protezione del patrimonio culturale.

Nel corso del 1992 è stata discussa una proposta italiana di revisione e aggiornamento della citata Convenzione del 1972 che, pur non essendo approvata dalla maggioranza dei membri dell'UNESCO, ha portato ad un rafforzamento del meccanismo di cooperazione internazionale configurato dalla convenzione, attraverso un miglioramento dei relativi criteri applicativi e delle modalità d'azione del comitato e attraverso la creazione, in seno all'UNESCO, di un'apposita struttura operativa, il già citato Centro del Patrimonio Mondiale, con funzioni di monitoraggio e informazione sullo stato di conservazione dei beni « protetti » dalla stessa convenzione, nonché di programmazione, coordinamento e gestione dei necessari interventi di tutela.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

LEONARDELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

essendo venuto a conoscenza dalla Presidenza della Camera Avvocati di Portogruaro (Ve) della situazione di totale paralisi, con notevoli disagi e inconvenienti, in cui si trova l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e proteste (UNEP) — sezione distaccata di Portogruaro (Ve) presso il quale non vengono assunti ulteriori oneri per atti di esecuzione stante, come affermato in data 21 luglio 1994 dal dirigente ff. dottor Antonino Laganà, « l'enorme carico di lavoro e l'approssimarsi del periodo feriale che vedrà l'Ufficio vacante dell'unico collaboratore UNEP presente »;

per ammissione della stessa Camera Avvocati, l'unico collaboratore UNEP presente non è di alcuna utilità in quanto non autorizzato al ritiro degli atti e delle esecuzioni —:

se non ritenga opportuno intervenire nel proprio ambito di competenza presso il Presidente della Corte d'Appello di Venezia al fine di trovare una soluzione che risolva

questa difficile situazione che evidenzia ulteriormente il problema dello sfascio della giustizia, anche a livelli di mera esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e di notifica degli atti, con conseguente paralisi dei processi, decadenze, è beffa del cittadino, non più in grado di tutelare in concreto i propri diritti. (4-02897)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che presso l'Ufficio U.N.E.P. di Portogruaro, sezione distaccata della Pretura Circondariale di Venezia, risultano attualmente in servizio tre unità di personale a fronte delle cinque previste in organico.*

In particolare sono stati coperti da poco, mediante assegnazione del signor Laganà Antonio e della dottoressa Restuccia Letteria, i due posti di collaboratore UNEP in precedenza vacanti.

Tale circostanza ha risolto gli inconvenienti segnalati, nell'atto di sindacato ispettivo, dall'Onorevole interrogante.

Va inoltre aggiunto che i due posti vacanti di operatore UNEP saranno al più presto coperti con la destinazione definitiva dei vincitori del concorso pubblico per esami a 73 posti — elevati a 481 —, in avanzata fase d'espletamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, per la protezione civile e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il Consiglio comunale di Genova ha deciso di istituire una Commissione di indagine sullo scempio edilizio ed urbanistico perpetrato sulle alture di Pegli, Prà e Voltri, dove più di mille appartamenti costruiti pochi anni fa, risultano gravemente deteriorati e spesso completamente da rifare;

appare significativo che la Giunta in carica al comune di Genova si senta in dovere di indagare, su sollecitazione del

Movimento Sociale Italiano — Destra Nazionale, riguardo allo stato di degrado di insediamenti edilizi, voluti da una giunta precedente nella quale erano però rappresentati, spesso con gli stessi uomini, i partiti che compongono l'attuale maggioranza al comune di Genova;

già nel 1988 il comune aveva richiesto una perizia sui nuovi insediamenti urbanistici del ponente genovese;

in tale perizia, depositata presso il Tribunale di Genova, venivano segnalati per le costruzioni di « Pegli 3 » ben 1801 « inconvenienti » (in media 3 per ogni casa), consistenti in infiltrazioni d'acqua, lesioni alle pareti divisorie, del pavimento e perimetrali;

già nel gennaio 1991 veniva sollecitata dal MSI-destra nazionale l'istituzione di una Commissione d'inchiesta per accertare responsabilità politiche, amministrative ed eventualmente penali rispetto ai gravi errori progettuali ed esecutivi, nonché sulla inadeguata od omessa sorveglianza nei confronti di ditte subappaltanti —:

quali iniziative siano state prese a seguito della perizia, depositata presso il Tribunale di Genova, sullo stato di degrado e di pericolosità degli appartamenti di « Pegli 3 »;

se non si reputi necessario ed urgente attivarsi al fine di individuare eventuali responsabilità amministrative e penali.

(4-00318)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue, anche sulla base degli elementi di valutazione e conoscenza inviati dalle altre amministrazioni interessate.

Le costruzioni cui fa riferimento l'onorevole interrogante sono state realizzate agli inizi degli anni ottanta con specifici finanziamenti allorché lo Stato, per contrastare nelle grandi aree urbane il dilagante fenomeno degli sfratti, varò una serie di provvedimenti a favore degli Enti Locali.

Sin dall'inizio dei relativi lavori che, tuttavia, quanto agli alloggi costruiti in Genova-Pegli non hanno beneficiato di alcun contributo da parte del Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER), sono però emerse carenze, inconvenienti e disfunzioni di vario genere (in particolare infiltrazioni e diverse lesioni strutturali agli immobili), che hanno indotto la Civica amministrazione a sospendere l'approvazione dei collaudi.

Nel contempo sono stati redatti i progetti atti ad eliminare tutti gli inconvenienti lamentati dagli abitanti e, per quanto possibile, a rendere più funzionali talune soluzioni progettuali.

Gli interventi, per un importo di lire 6 miliardi e 145 milioni circa, relativi a lavori di risanamento e recupero nel complesso residenziale di via Vittorini, via Quasimodo e via Pavese, consistono, sinteticamente, in:

opere atte a garantire il bloccaggio dei pannelli prefabbricati esistenti nei corpi a barra e di quelli posti a protezione dei corpi a gradoni;

risanamento delle strutture in cemento armato e coibentazione delle facciate e delle coperture dei corpi a barra isolati;

risanamento delle strutture in cemento armato e coibentazione dei corpi a barra a gradoni compreso l'isolamento delle testate;

realizzazione di tettoie a coperture dei terrazzi praticabili nei corpi a gradoni;

eliminazione delle barriere architettoniche;

trasformazione degli impianti di riscaldamento nei corpi a gradoni e sostituzione dei corpi scaldanti negli edifici a barre.

Al fine di individuare, nell'ambito delle disponibilità regionali residue del biennio 1990/91, fondi immediatamente utilizzabili per l'esecuzione delle su citate opere di recupero e manutenzione straordinaria dei fabbricati, sono stati quindi promossi incontri congiunti tra funzionari della regione Liguria — Servizio Programmi Edilizia Residenziale —, del comune di Genova — Di-

partimento VII — e dello I.A.C.P., con il compito di formulare programmi di intervento di immediata eseguibilità per l'utilizzo di tali fondi, sulla base di progetti di recupero già predisposti dal comune di Genova.

Conseguentemente, con nota del 22 luglio 1994 a firma dell'Assessore al Territorio, Urbanistica ed Edilizia, il comune di Genova ha chiesto che nell'asestamento del progetto biennale 1990-1991, nell'ambito del Programma Quadriennale regionale 1990/93, venisse riservato un finanziamento di lire 8.600.000.000 che, in aggiunta ad ulteriori lire 6.500.000.000 a carico del bilancio comunale, potessero consentire l'attuazione di una iniziativa di recupero sugli immobili dei quartieri di via Novelli a Prà, via Quasimodo, via Vittorini a Prà-Pegli.

La suddetta richiesta è stata accolta con D.G.R. n. 8569 del 9 dicembre 1994, utilizzando le procedure previste dal paragrafo 4.5 del nuovo Programma Quadriennale regionale per l'Edilizia Residenziale 1992-95, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 103 del 22 novembre 1994.

Sono inoltre all'esame vari studi per migliorare le condizioni di vivibilità degli abitanti dei su citati quartieri.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha, infine, comunicato che il procedimento instaurato a seguito della costruzione del complesso residenziale denominato « Pegli 3 » è stato archiviato in data 20 giugno 1994 non essendo emersa, a seguito delle espletate indagini preliminari, alcuna fattispecie penalmente rilevante.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MARENCO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nella risposta scritta datata 5 novembre 1994 all'interrogazione n. 4-02128, prot. n. G.126/XII I./312, si fa presente che la legislazione vigente « attribuisce la competenza ad effettuare le ispezioni alle società cooperative agli impiegati del Ministero del Lavoro espressamente abilitati »;

i predetti impiegati abilitati possono eseguire d'iniziativa solo le ispezioni ordinarie alle libere cooperative, ma non a quelle aderenti alle seguenti associazioni:

Lega delle Cooperative;

A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative Italiane);

C.C.I. (Confederazione Cooperative Italiane);

U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane);

le cooperative aderenti alle suddette associazioni godono invece del privilegio di autoispezionarsi e possono essere sottoposte ad ispezioni straordinarie solo a seguito di disposizioni ministeriali —:

se per ragioni di equità, considerato che in particolare le cooperative aderenti alla Lega delle Cooperative siano oggetto di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, in quanto sospettate di illeciti finanziamenti al P.C.I./P.D.S., il Ministro interrogato non ritenga opportuno disporre ispezioni straordinarie alla Lega delle Cooperative, al fine di accertare se le cooperative aderenti ricoprano ancora le vere caratteristiche cooperative, ed in particolare se i relativi utili netti siano stati veramente accantonati nei fondi di riserva indivisibili o utilizzati invece per fini politici. (4-06050)

RISPOSTA. — *In relazione alle richieste formulate dalla S.V. On.le nell'interrogazione parlamentare presentata si fa presente quanto segue.*

L'articolo 4 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 stabilisce che le « Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati ».

Al riguardo è da sottolineare che le 40.000 cooperative aderenti alla Lega, alla Confederazione, alla U.N.C.I. e all'A.G.C.I. sono ispezionate da ispettori che fanno capo direttamente agli uffici delle associazioni stesse.

Questo Ministero può solo in casi del tutto eccezionali e su specifica richiesta delle parti interessate predisporre ispezioni straordinarie.

Al fine di ottemperare in maniera sempre più incisiva al suddetto compito istituzionale è allo studio la creazione di un corpo ispettivo costituito da ispettori già abilitati alle dipendenze di questa amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARENGO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la legge dello Stato consente alle Amministrazioni regionali di approvare e finanziare progetti di piani di avviamento al lavoro a tempo determinato con i contratti di formazione lavoro;

attraverso questo strumento di contribuzione pubblica, Enti privati, Istituti di credito eccetera, procedono alle assunzioni per chiamata diretta, spesso clientelari;

alla fine del biennio, in molti casi gli stessi Enti trasformano i contratti di formazione e lavoro, in assunzioni definitive evitando regolari concorsi —:

se non ritenga opportuno di imporre alle Amministrazioni regionali, nell'approvazione dei piani di formazione, la divulgazione degli elenchi dei « fortunati » avviati e l'affissione negli uffici di collocamento, specificando la data di iscrizione nelle stesse liste di coloro che sono in attesa di occupazione. (4-05992)

RISPOSTA. — *Le amministrazioni regionali non sono soggetti abilitati a stipulare i contratti di formazione e lavoro.*

In base alla normativa vigente, rappresentata dalla legge n. 863/84 (articolo 3) come modificata dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 451/94, i soggetti legittimati sono gli enti pubblici economici, le imprese e i loro consorzi, i gruppi di imprese, le associazioni professionali, socio-culturali, sportive, le fondazioni.

Si fa presente, inoltre, che lo strumento normativo in argomento si caratterizza per la sua natura di contratto a tempo determinato (durata massima 24 mesi), che prevede la possibilità di assumere nominativamente i giovani di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.

Per quanto concerne, poi, il profilo inerente la trasformazione di tale tipo di contratto in assunzione definitiva, si evidenzia che, l'articolo 16, comma 11, della legge n. 451/94, pone a carico del datore di lavoro l'onere di mantenere in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

In merito, infine, alla richiesta di istituire una graduatoria degli avviati si osserva che, trattandosi di assunzioni nominative, la legislazione vigente in materia non prevede siffatto adempimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MASTROLUCA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

quali gravi motivi ostacolano l'erogazione della pensione a carico di organismo estero al signor Delli Santi Matteo, nato a Manfredonia il 13 febbraio 1929 e ivi residente in via L. Pascale, 6, che ha presentato domanda alla sede INPS di Foggia in data 21 gennaio 1994, e la cui pratica è ora in carico alla sede INPS di Manfredonia, nonché se non ritenga di assumere iniziative perché venga garantita una più rapida definizione delle pratiche di pensione. (4-08929)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. Onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

La Sede di Manfredonia ha trasmesso in data 11 gennaio 1995 all'Organismo tedesco competente, sulla base della convenzione internazionale intercorrente tra l'Italia e la Germania, la domanda presentata dall'interessato.

A giudizio dell'istituto non è possibile formulare previsioni circa i tempi di definizione della pratica, atteso che l'emissione dei provvedimenti rientra nelle attribuzioni esclusive dell'Ente tedesco.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MASTROLUCA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

quali gravi motivi ostacolano l'erogazione della pensione a carico di organismo estero al signor Lupoli Antonio Matteo, nato il 23 gennaio 1929, che ha presentato domanda, tramite il patronato INAL, alla sede INPS di Foggia, in data 30 settembre 1993, e la cui pratica è ora in carico alla sede INPS di Manfredonia, nonché se non ritenga di assumere iniziative per garantire una più rapida definizione delle pratiche di pensione. (4-08930)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. Onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

La Sede di Manfredonia ha trasmesso in data 18 aprile 1995 all'Organismo tedesco competente, sulla base della convenzione internazionale intercorrente tra l'Italia e la Germania, la domanda presentata dall'interessato.

A giudizio dell'istituto non è possibile formulare previsioni circa i tempi di definizione della pratica, atteso che l'emissione dei provvedimenti rientra nelle attribuzioni esclusive dell'Ente tedesco.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MASTROLUCA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Loriso Giovanni, nato a Manfredonia (FG) il 15 aprile 1942, ha fatto richiesta, in data 30 ottobre 1984, di ri-

congiunzione dei periodi assicurativi utili a pensione presso la gestione INPDAP (ex CPDEL) ai sensi della legge n. 29 del 1979;

a distanza di ben undici anni all'interessato non è stata ancora operata la ricongiunzione dei periodi assicurativi —:

quali motivi ostacolano la definizione della pratica, in tempi rapidi, considerato che essa si trascina da oltre un decennio. (4-08932)

RISPOSTA. — L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha reso noto che la domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi presentata dal signor Giovanni Loriso ai sensi della legge n. 29/79 è stata definita.

Con decreto n. 40 del 26/04/95, che verrà inviato direttamente all'interessato, sono stati riconosciuti utili ai fini pensionistici anni 2, mesi 3 e giorni 7, con un onere a carico dell'interessato di lire 435.485.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che una cittadina rumena avrebbe denunciato ai Carabinieri di Reggio Calabria un traffico di bambini rumeni;

che tale denuncia sarebbe stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed il caso affidato al sostituto dottoressa Masini;

che si ipotizza il coinvolgimento di un avvocato reggino, noto, oltre che per la professione e per essere approdato recentemente all'impegno politico con la Lega Nord dopo aver girovagato per vari partiti e movimenti anche di estrema destra, per essere perfetto compagno di avventura di personaggi senza scrupoli e privi di qualsivoglia regola morale;

che in questi giorni dieci coppie di coniugi italiani sono rimaste bloccate in

Romania con bambini rumeni adottati e di età inferiore ai sei mesi perché l'Ambasciata italiana contesta la regolarità delle sentenze di adozione, in quanto in contrasto con recenti norme rumene;

che ciò dimostra quanto sia problematico, oggi più che mai, ottenere in Romania la dichiarazione di adottabilità e, di conseguenza, quanto maggiore sia il pericolo di inserimento di avventurieri senza scrupoli che speculano sui nobili sentimenti di tante coppie senza figli;

che le adozioni internazionali sono oggi nell'occhio del ciclone per le ipotesi che le legano a possibili traffici di bambini a scopo trapianto di organi;

ritenuto che non si può vivere tranquillamente accanto ad una tragedia immensa come quella del traffico di bambini —:

se quanto esposto in premessa risponda a verità;

in caso positivo, che esito si abbia ad oggi della questione e se si dovesse verificare l'insabbiamento da parte della Magistratura, quali sanzioni si intendano comminare ai responsabili di tale insabbiamenti;

cosa si intenda fare per stroncare l'immondo traffico. (4-06526)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica, anzitutto, che presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, a seguito di denuncia da parte di una cittadina rumena, sono in corso indagini su vicende concernenti minori provenienti da quel paese nelle quali risultano coinvolti anche due legali della città; allo stato, non è emerso, alcun collegamento tra i fatti oggetto dell'indagine ed eventuali traffici di minori per trapianto di organi.

Le indagini tuttora in corso sono alla seconda proroga, trattandosi di accertamenti lunghi ed oggettivamente complessi sia per la scarsa collaborazione delle coppie che hanno illecitamente ottenuto bambini stranieri in adozione, sia per la realizzazione

di parte della condotta illecita in paesi esteri, sia infine per la difficoltà, allo stato della vigente legislazione, di individuare l'esatta qualificazione giuridica dei comportamenti oggetto di indagine e di circoscrivere soggettivamente in modo corretto le eventuali responsabilità penali.

Sotto il profilo più generale concernente il problema delle misure da adottare per impedire eventuale speculazione su bambini stranieri adottati da coppie italiane, si segnala che nell'ambito delle adozioni internazionali possono operare associazioni senza fini di lucro riconosciute mediante decreto ministeriale, che beneficiano di un rimborso spese. Peraltro, il fatto che la legge preveda la possibilità del riconoscimento di tali enti, non esclude che questi possano agire in forma privata precedentemente al riconoscimento.

Sulla base degli elementi forniti dal Ministero degli Esteri si può comunque assicurare che si provvede con attenzione ed impegno al controllo delle modalità di effettuazione delle adozioni internazionali affinché venga osservata sia la legge italiana sia la legge del Paese di provenienza del minore adottato; tale vigilanza è affidata in particolare alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari italiani all'estero che appongono, sulla documentazione relativa all'adozione, il visto di conformità alla legge locale soltanto dopo un rigoroso accertamento dell'effettiva osservanza della legislazione vigente in materia.

Al fine di conferire completa trasparenza e definitiva certezza alle procedure lo stesso Ministero degli Esteri, in collaborazione con quello della Giustizia è impegnato a promuovere la conclusione di Accordi bilaterali con i Paesi da cui hanno origine i maggiori flussi di minori adottati, onde prevenire, abusi o illeciti in conformità ai primari interessi dei minori. In tale prospettiva sono stati recentemente conclusi due importanti accordi in materia di adozioni internazionali con il Perù in data 17.12.1993, e con la Romania, in data 28.3.1995, in virtù dei quali potranno essere maggiormente tutelati sia gli interessi dei minori sia le aspettative delle coppie adottanti.

Gli Accordi in questione prevedono inoltre l'istituzione di Autorità Centrali, una operante in Italia ed una in ciascuno dei Paesi di provenienza dei minori, in funzione di raccordo e tramite per lo svolgimento di tutte le pratiche relative alle adozioni internazionali. Quanto all'Italia, l'Autorità Centrale prevista dagli Accordi con il Perù e con la Romania va identificata con l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile di questa Amministrazione.

Si aggiunge, infine, che è intendimento del Ministero di Grazia e Giustizia affrontare in modo organico e complessivo la delicata materia, ovviamente in collaborazione con gli altri Dicasteri ed enti interessati, si da coinvolgere nella individuazione delle soluzioni ottimali tutte le diverse competenze e professionalità operanti nel settore.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che i detenuti del reparto cellulare del carcere di Reggio Calabria hanno da giorni intrapreso una civile forma di protesta finalizzata ad evidenziare alle autorità competenti ed all'opinione pubblica tutta lo stato di completo abbandono in cui sono costretti a vivere;

che, da oltre un anno, hanno chiesto, senza esito, un incontro con il direttore del carcere per discutere dei problemi che li riguardano;

che l'indifferenza del direttore li ha, praticamente, costretti ad attuare la su cennata protesta consistente nella rinuncia dell'acquisto di generi alimentari e prodotti per l'igiene personale facente parte del sopravvitto;

che ciò provoca ulteriori disagi, dato che il vitto distribuito dal carcere lascia molto a desiderare, sia per qualità che per quantità;

considerato che i detenuti, chiedono, in particolare:

1) la concessione di colloqui e telefonate premiali, agli aventi diritto;

2) l'apertura del campo sportivo tutti i giorni, dato che l'area destinata al passeggio detenuti, (circa 200 mq.) è insufficiente per ospitare una popolazione carceraria che oscilla dai 160 ai 190 detenuti;

3) di poter svolgere attività sportiva, nei giorni che ciascun piano usufruisce della doccia;

4) di poter usufruire, come punto di ritrovo e biblioteca dell'ex sala cinema;

5) l'esposizione del listino prezzi generi di sopravitto, regolarmente vidimato dall'Ufficio Annona del comune, dato che i prezzi praticati dall'impresa fornitrice sono esageratamente elevati;

6) la distribuzione giornaliera dell'acqua minerale *pro capite*, in quanto l'acqua che scorre dai rubinetti non è potabile;

7) di consentire l'acquisto di tutti i generi alimentari, come avviene in tutte le carceri d'Italia, e la distribuzione bisettimanale degli stessi;

8) la possibilità di fare entrare, tramite buca-pranzo: olio di oliva, pesce controllabile, sott'oli e sott'aceti, giubbotti, giacconi e scarpe da tennis, come consentito nelle altre carceri;

9) di consentire di ottenere, a domanda, il cambio di cella;

10) di garantire l'uso continuo dell'acqua calda nelle docce;

che è stata, anche, chiesta la disinfezione delle docce e la fornitura dell'occorrente per l'igiene delle celle;

che il cambio « settimanale » delle lenzuola ha superato, a volte, i trenta giorni;

ritenuto che anche gli agenti di polizia penitenziaria, tramite il loro sindacato, hanno denunciato, in questi giorni, agli

organi competenti ed alla stampa la situazione di completo abbandono in cui versano i locali del carcere —:

se non si ritenga opportuno ed urgente disporre l'invio di una ispezione per accertare fatti e responsabilità;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per eliminare i gravi ed inumani inconvenienti lamentati assecondando le specifiche richieste e rendere, conseguenzialmente, la struttura carceraria di Reggio Calabria più umana e vivibile.
(4-07161)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che le doglianze dei detenuti della Casa Circondariale di Reggio Calabria, i quali hanno attuato una forma di protesta pacifica dal 15 al 17 aprile u.s., sono le stesse già esternate nel settembre 1994.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, attesa la peculiarità dell'istituto, ubicato in una delle regioni d'Italia dove è maggiormente attiva la criminalità organizzata, segue con particolare attenzione la situazione di esso, nel contesto di un più generale interessamento per le strutture penitenziarie situate in zone del Paese altrettanto difficili.

Occorre osservare che la grave situazione di sovraffollamento dell'istituto — a fronte di una capienza massima totale pari a 256 posti letto erano presenti alla data del 30 aprile u.s. n. 330 detenuti, di cui 157 ospitati presso la Sezione « A.S. » — non è facilmente superabile perché connessa alla presenza di numerosi soggetti impegnati in gravi processi di criminalità organizzata; tale situazione rende poi particolarmente difficile lo svolgimento di una compiuta attività trattamentale a favore dei detenuti essendo la Direzione vincolata da pressanti ed imprescindibili esigenze di sicurezza.

In merito agli specifici rilievi dell'Onorevole interrogante si svolgono le seguenti considerazioni.

Per quanto concerne la distribuzione ai detenuti degli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona, nonché delle loro camere e di relativi servizi igienici, occorre

segnalare che le insufficienti risorse finanziarie costringono ormai da tempo a contrarre sempre più le spese relative agli acquisti di tali generi, determinando, di fatto, una distribuzione non sempre rispondente alle effettive esigenze.

Alcune difficoltà sono state anche rilevate nella organizzazione del servizio di biblioteca, sia per l'accesso ad essa, sia per la distribuzione dei libri, mentre sono risultati regolari altri servizi o Commissioni, così come il servizio del sopravvitto ed il cambio della biancheria nonché l'istruzione delle pratiche relative a colloqui e telefonate premiali.

Con specifico riferimento alla biblioteca va rammentato che le disposizioni vigenti non consentono lo svolgimento di attività fuori dalle sezioni. Tuttavia ogni detenuto interessato può usufruire del servizio biblioteca richiedendo in prestito il libro desiderato, previamente scelto su apposita rubrica.

Per quanto concerne l'approvvigionamento idrico, l'istituto riceve acqua potabile dalla condotta comunale che, pur non essendovi una disponibilità particolarmente ampia, è tuttavia in grado di erogarne in quantità sufficiente per gli usi quotidiani, tanto che non è necessaria la distribuzione di acqua minerale.

Appare, poi, eccessiva la richiesta di apertura giornaliera del campo di calcio in quanto i detenuti beneficiano di cinque ore quotidiane di « aria » nel corso delle quali possono fruire di altre strutture ricreative, mentre nei giorni stabiliti hanno la facoltà di giocare a calcio o calcetto. Tutti i detenuti della sezione cellulare possono inoltre utilizzare il campo sportivo una volta a settimana.

Per i detenuti appartenenti al circuito « A.S. » la direzione dell'istituto si attiene, ovviamente, alle disposizioni vigenti che prevedono il limite massimo di cinque ore per lo svolgimento delle attività ricreative consentite.

Si aggiunge che l'attività sportiva, in particolare il gioco del calcio, è consentita ai detenuti nei giorni in cui gli stessi possono usufruire della doccia.

Con riguardo ai generi di sopravvitto si segnala che tali prodotti vengono acquistati dai detenuti ai prezzi indicati nell'apposito mod. 72 M.G.G; i prezzi di vendita vengono sottoposti a verifica da personale dell'amministrazione mediante confronto con quelli praticati nei supermercati cittadini e, in caso di rilevata incongruità, i prezzi proposti dall'impresa commissionaria vengono opportunamente ridotti. In proposito si deve, tuttavia, rilevare l'inerzia dell'Ufficio Annonario del comune di Reggio Calabria che non fornisce riscontro, o lo fornisce con eccessivo ritardo, alle richieste della Direzione dell'istituto circa i prezzi correnti sul mercato esterno.

Ai detenuti è comunque consentito l'acquisto di tutti i generi, alimentari e non, che sono compresi nella tabella del sopravvitto, alla quale la Direzione dell'Istituto strettamente si attiene, mentre è vietato l'acquisto di beni non compresi nella tabella, anche al fine di impedire che alcuni reclusi possano disporre di prodotti che, in ragione del loro valore, valgano a « distinguerli » dagli altri.

Si fa presente altresì che non sono accettati tramite la buca-pranzo generi alimentari quali olio di oliva, pesce sott'olio, sottaceti e simili in quanto difficilmente controllabili. Tali generi tuttavia possono essere acquistati tramite il magazzino sopravvitto.

La Direzione dell'istituto, di norma e a domanda degli interessati, consente ai detenuti il cambio di cella, compatibilmente con le esigenze di ordine e sicurezza e tenendo conto di eventuali incompatibilità fra gli stessi richiedenti.

Si comunica, infine, che il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, cui era stato indirizzato un esposto da parte dei detenuti, pur rilevando nell'agosto 1994, a seguito di diretti accertamenti, alcune inadempienze in ordine alla costituzione della Commissione addetta alle attività culturali, ricreative e sportive e la farraginosità delle procedure amministrative adottate, ha giudicato infondata la quasi totalità delle lamentele ed ha posto invece in evidenza la gestione ordinata e ineccepibile, dal punto di vista igienico e sanitario, del reparto infer-

meria e dei servizi di lavanderia e di distribuzione dei prodotti di igiene.

In merito a quanto sopra occorre da ultimo sottolineare che, pur confermandosi la primaria importanza della piena attuazione dei principi dettati dal vigente ordinamento sotto il profilo del trattamento penitenziario, non può negarsi la difficoltà e delicatezza della gestione di un istituto quale quello di Reggio Calabria in ragione del notevole sovraffollamento, della sua collocazione ambientale e delle continue e pressanti esigenze di sicurezza imposte dal fatto di ospitare con frequenza pericolosi detenuti, anche appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso.

In ogni caso l'amministrazione si è prontamente attivata ed ha sollecitato la Direzione dell'istituto a rimuovere alcune inadempienze rilevate, ad incentivare gli interventi trattamentali, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza di cui si è detto, nonché a rendere operanti, in tempi brevi, tutte le Commissioni previste dalla vigente normativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MUZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la SIMCO è azienda con sede a Como e fa parte del gruppo DI.TEX.AL. ed occupa circa 2.500 dipendenti ed è subentrata nella gestione dei punti vendita IPER ALPA di Alessandria, Aquiterme, Ovada e Pocapaglia;

dal momento del suo insediamento nelle unità produttive ha proceduto alla rideterminazione di norme disciplinari, turni, orari, mobilità interna e mansioni, materie proprie della contrattazione sindacale seguendo una linea di scontro con i lavoratori;

la condotta antisindacale della direzione interviene con modifiche continue ed arbitrarie degli orari di lavoro, un sistema vessatorio di visite fiscali per i lavoratori in malattia, privazioni delle sedie per le ad-

dette alle operazioni di cassa, obbligo di comunicare con tre mesi di anticipo la data del matrimonio;

il regolamento disciplinare del personale della SIMCO relativamente alle norme di comportamento, prevede misure disciplinari, tra l'altro a personale maschile che si presenti a lavoro non sbarbato o con capelli lunghi o con orecchini, a chi venga sorpreso masticare alcunché oppure mangiare, nonché tenere toni e modi confidenziali con chicchessia;

che in base a quel regolamento vengono contestate infrazioni disciplinari che si richiamano: si presentava al lavoro non sbarbato contravvenendo al regolamento interno, oppure per aver masticato durante l'esercizio della propria mansione contravvenendo al regolamento interno;

il 31 maggio scorso presso l'ufficio provinciale del lavoro si è raggiunto un accordo tra l'azienda e le OO.SS. sulle modifiche di detti comportamenti e comunque non si è determinata alcuna normalizzazione nei rapporti tra i lavoratori e l'azienda;

questi atteggiamenti discriminatori tendono ad un accasermamento dei dipendenti al di fuori di ogni vincolo contrattuale garantito dallo Statuto dei lavoratori —:

quali atti o iniziative il Ministro intenda adottare anche attraverso intervento dei propri uffici periferici per ristabilire elementari regole e comportamenti contrattuali poiché le iniziative dell'azienda non trovano giustificazione alcuna e dimostrano esclusivamente un intento persecutorio nei confronti dei lavoratori dipendenti della SIMCO srl.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto rimasto privo di riscontro nella XI legislatura, n. 4-19304 del 27 ottobre 1993. (4-00801)

RISPOSTA. — *L'organo periferico di vigilanza ha riferito che l'intervento ispettivo presso la Ditta citata nell'interrogazione*

parlamentare ha richiesto una pluralità di accessi nelle varie sedi di lavoro, che si sono protratti per un lungo periodo di tempo.

L'esito delle indagini, che per alcuni profili sono ancora in corso, ha evidenziato illeciti penali ed amministrativi in relazione ai quali l'ispettorato ha adottato i provvedimenti di competenza.

Con particolare riferimento alle fattispecie penalmente rilevanti, l'organo ispettivo ha trasmesso rapporto all'Autorità giudiziaria per la mancata concessione a minori di anni 18 dei riposi intermedi giornalieri e settimanali (unità produttive di Acqui Terme, Alessandria ed Ovada) e del riposo domenicale (unità di Acqui Terme ed Ovada), nonché per l'installazione di mezzi audiovisivi di controllo (sedi di Alessandria e Acqui Terme) senza il preventivo accordo con le Organizzazioni sindacali.

Le contestazioni amministrative hanno riguardato, in tutte e tre le sedi, infedeli registrazioni sui libri di presenza di ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti.

Al momento sono in corso di espletamento, presso la sede di Acqui Terme, le operazioni contabili per recuperi contributivi dovuti al disconoscimento degli effetti prodotti dall'instaurazione di contratti part-time irregolari.

Per quanto concerne la dequalificazione del personale dipendente a seguito di riasunzione, in sede di visita ispettiva è emerso che si è trattato di una variazione nell'organizzazione del lavoro presso il supermercato di Acqui Terme.

Le risultanze dell'indagine hanno, inoltre, confermato l'esistenza di uno stato di tensione nello svolgimento delle relazioni sindacali sulle problematiche connesse all'attività lavorativa.

L'azienda, a seguito dei provvedimenti sanzionatori adottati, si è uniformata alle prescrizioni indicate dagli Ispettori del Lavoro per quanto concerne:

1) fornitura di sedie ai lavoratori addetti alle casse;

2) esposizione di avviso scritto ai minori per l'effettuazione dell'orario di legge;

3) instaurazione di una trattativa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di mezzi audiovisivi di controllo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PASETTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

è nota in tutto il mondo l'attività della Recoaro S.p.A., azienda leader nel settore delle bevande (acqua minerale Recoaro, gingerino, acqua brillante, bibite varie, ecc.);

a seguito di una serie di passaggi di proprietà della Società ora sono a rischio circa duecento posti di lavoro;

il calvario della Recoaro S.p.A. è iniziato con la gestione Ciarrapico, tramite la Italfin '80, che portò sull'orlo del fallimento l'azienda;

l'Italfin '80 fu costretta a cedere la Recoaro e la Pejo alla Garma di Raul Gardini;

la Garma provvedeva ad avviare, nel 1992, un processo di ristrutturazione e risanamento tradotto in accordo sindacale;

con la morte di Gardini, nel 1993, la situazione finanziaria Garma precipitò fino ad arrivare alla vendita della Recoaro S.p.A. alla San Pellegrino;

ora la San Pellegrino è intenzionata a ridurre il livello occupazionale dello stabilimento sito in Recoaro della omonima S.p.A.;

se attuato, tale progetto metterebbe in mezzo alla strada duecento lavoratori e le rispettive famiglie;

è invece obiettivo del Governo nato dalle elezioni del 26 e 27 marzo 1994 innalzare i livelli occupazionali —:

quali passi concreti, urgenti, intenda muovere per evitare che si verificino i tagli occupazionali nell'azienda Recoaro S.p.A. (4-02455)

RISPOSTA. — *In merito alla situazione occupazionale e produttiva della Recoaro S.p.a. — Stabilimento di Recoaro Terme, si rende noto quanto segue.*

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha trasmesso per conoscenza ai competenti uffici del Ministero il testo del verbale di accordo sottoscritto il 17 marzo 1995, presso la sede della Giunta regionale, dai rappresentanti della Recoaro S.p.a. e dagli esponenti delle Organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.

Le linee essenziali del protocollo di intesa, così come evidenziate nel relativo verbale, possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

impegno dell'Azienda al mantenimento delle produzioni nello stabilimento in questione (imbottigliamento dell'acqua minerale e conservazione marchi Gingerino e Acqua Brillante);

programmazione di investimenti per l'attuazione di politiche pubblicitarie di marketing e di penetrazione sul mercato, al fine di rilanciare l'attività e l'immagine del marchio Recoaro;

ricorso alla procedura di mobilità per 110 unità lavorative;

eliminazione del premio annuo previsto dall'accordo aziendale stipulato nel febbraio del 1993, in vista di una riduzione parziale dei costi industriali.

Nel protocollo d'intesa richiamato le parti sociali hanno, infine, convenuto di individuare le possibili opportunità di ricollocazione dei lavoratori posti in mobilità, avvalendosi delle strutture del Ministero che svolgono i servizi per l'impiego ed il collocamento nel bacino di appartenenza dei lavoratori interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PASETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso:*

che in Italia esiste una gravissima crisi occupazionale, e tutti coloro che ne

hanno le possibilità dovrebbero impegnarsi al fine di offrire posti di lavoro a chi non gode di alcun reddito;

che in tal senso sono ovviamente da condannare coloro i quali utilizzano per attività lavorative pensionati, onde evitare le contribuzioni obbligatorie, creando così il fenomeno del « lavoro nero » —:

se non intenda procedere ad un'immediata, capillare indagine presso tutte le sedi dei sindacati della cosiddetta triplice (CGIL, CISL, UIL) per verificare se nelle stesse prestino attività lavorativa non regolarmente denunciata persone che godono di pensioni. (4-08636)

RISPOSTA. — *La problematica segnalata dalla S.V. Onorevole 1e nel documento parlamentare e relativa al fenomeno del cosiddetto « lavoro nero » è sempre stata seguita con costante attenzione da questo Ministero.*

L'azione di vigilanza svolta al riguardo dagli Ispettorati del lavoro assume particolare importanza nel sostegno all'occupazione e al mercato del lavoro in generale.

L'attività dei suddetti organi periferici è volta, infatti, a contrastare il fenomeno diffuso del ricorso al doppio lavoro e all'utilizzo improprio del lavoro straordinario e di alcune tipologie di contratti di lavoro.

Ovviamente anche l'occupazione in nero dei pensionati forma oggetto di indagini al pari delle altre numerose situazioni riconducibili al lavoro sommerso.

In particolare, per quanto concerne l'impiego dei suddetti soggetti presso le sedi sindacali CGIL, CISL e UIL, non è da escludere che la collaborazione offerta dai pensionati sia resa per finalità di ordine pubblico-sindacale, non escluso il volontariato.

Si assicura tuttavia che il fenomeno, ove segnalato agli uffici periferici competenti, formerà oggetto dell'attività di vigilanza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 18, comma secondo, della legge 157/92 afferma che in ogni caso il periodo di esercizio della caccia deve essere compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo: la violazione di tale disposizione è sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 30, lettera a), della legge 157/92 (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000);

le norme penali sono di esclusiva competenza statale (articolo 25 della Costituzione, sentenze Corte Costituzionale nn. 370/89, 14/91, 117/91, 213/91, 504/91), per cui in ogni caso non può prolungare la stagione venatoria neanche una Regione autonoma, qual è quella sarda, avente competenze in materia (articolo 3 dello Statuto);

ciò nonostante da anni la Regione autonoma sarda, con il suo assessorato alla difesa dell'ambiente, prolunga la caccia per tutto il mese di febbraio (quest'anno il decreto assessorile n. 3487 del 30 dicembre 1994 la prolunga fino al 26 febbraio prossimo venturo);

da anni la Lega per l'abolizione della caccia, gli Amici della Terra, il Gruppo di intervento giuridico ed altre associazioni ecologiste impugnano gli atti assessorili con i calendari venatori regionali davanti ai giudici amministrativi: il Tar Sardegna ha sempre respinto, senza motivazione, le richieste di sospensiva, mentre il Consiglio di Stato le ha sistematicamente accolte (sez. VI, nn. 124/92, 984/92, 955/94);

l'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente, emanando siffatti calendari venatori, violerebbe le direttive comunitarie in materia e le Convenzioni internazionali di Parigi e Berna, ora pienamente esecutive ai sensi della legge 157/92, ed i pareri dell'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) e dell'Ufficio regionale fauna (URF) che chiedono la chiusura della caccia al 31 gennaio;

più volte le associazioni ambientaliste citate hanno presentato esposti a tutte le Procure della Repubblica presso le Preture circondariali sarde chiedendo interventi per fermare la stagione venatoria al 31 gennaio, finora senza alcun esito —:

quali provvedimenti intenda adottare circa la sistematica violazione della norma penale concernente il divieto di caccia dopo il 31 gennaio e i mancati provvedimenti in merito da parte della magistratura sarda. (4-07132)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che la questione sull'operatività o meno, nell'ambito della regione Sardegna, delle norme delle convenzioni internazionali di Parigi e Berna, delle direttive comunitarie e dei pareri dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, in materia di calendario della stagione venatoria, è attualmente oggetto di lungo e dibattuto contrasto amministrativo e giurisdizionale che vede contrapposti le associazioni ambientaliste e l'Ufficio Legislativo della predetta regione.*

Sul punto vi è infatti da rilevare che, sebbene l'articolo 18 della legge 157/92 prescrive che l'esercizio della caccia possa essere consentito nel periodo compreso fra la terza domenica del mese di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, l'articolo 1 — comma 3° — della medesima disposizione, prevede che le regioni a statuto speciale, nonché le province autonome, provvedano alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in base alle rispettive competenze esclusive e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Il TAR ed il Consiglio di Stato aditi sul presupposto che l'articolo 3 dello statuto della regione sarda conferisce a quest'ultima la competenza esclusiva a legiferare, in materia di caccia, in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico e con il rispetto delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali recepite dallo Stato italiano, si sono pronunciati — sinora — con decisioni difformi e soltanto interlocutorie.

Vigente tale situazioni di incertezza interpretativa, le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di Sassari hanno ritenuto di non dover instaurare procedimenti penali per la violazione della norma di cui all'articolo 30 lettera a) della legge 11.2.1992 n. 157, poiché il comportamento di coloro che avessero esercitato la caccia sulla base dell'affidamento normativo indotto dal decreto assessoriale che prolungava la stagione venatoria oltre il 31 gennaio, sarebbe stato privo dell'elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato di cui sopra.

Va anche precisato che presso le Procure Circondariali di Cagliari, Oristano e Lanusei, non risultano presentati esposti, sul punto, da parte delle associazioni ambientaliste.

Si aggiunge, infine, che al Ministero di Grazia e Giustizia non è attribuito alcun potere di sindacato e controllo in merito alle determinazioni del P.M. concernenti l'esercizio dell'azione penale né sulla decisione dell'autorità giudiziaria amministrativa che, peraltro, non si è ancora pronunciata in modo definitivo sulla vicenda.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

PERALE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

è stato prospettato lo slittamento dell'inizio della stagione termale INPS per il 1995 il che comporterebbe danni gravi in particolare al comprensorio delle Terme Euganee che già sta attraversando un periodo di grave stasi economica —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile far recedere l'INPS dal predetto intendimento e di conseguenza avviare la stagione termale con le stesse procedure e tempistiche adottate nel 1994, evitando così di determinare nel comparto termale effetti negativi sul piano occupazionale nonché il ricorso a costosi ammortizzatori sociali. (4-08886)

RISPOSTA. — In relazione a quanto lamentato dalla S.V. Onorevole nel documento parlamentare presentato relativamente al prospettato slittamento della stagione termale nei confronti degli assicurati nel regime obbligatorio gestito dall'INPS, si fa presente quanto segue.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noto di aver avviato la ricerca di mercato al fine di individuare, con riferimento al numero delle domande di prestazione e agli ambiti territoriali, le strutture alberghiere da convenzionare.

Ciò consentirà di dare inizio alla stagione termale non appena il Ministero della Sanità avrà emanato il decreto relativo al 1995, ai sensi della legge n. 98/82, cui, peraltro, è subordinata la stipula delle convenzioni stesse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

POLLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la società INDEL, dopo aver esaurito i periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria negli anni 91/92, ha cessato la propria attività nello stabilimento di Domodossola ed ha avviato la procedura di mobilità per tutti i lavoratori dell'impresa, inviando nel contempo, a tutto il personale una lettera con la quale si comunica la cessazione del rapporto di lavoro a far data 26 febbraio 1993;

il decreto-legge n. 148/93, recante la disciplina sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, stabilisce all'articolo 6 che il termine del 31 dicembre 1992 per la corresponsione dell'indennità di mobilità nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 223/91 è prorogato di un anno, facendo retroagire dette disposizioni legislative dalla data dell'11 marzo 1993;

le rispettive date della lettera sopracitata e del decreto-legge menzionato differiscono tra di loro ed ai lavoratori dell'INDEL non vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 6 del decreto-legge

148/93 e paradossalmente, per il protrarsi dell'iter burocratico della pratica attraverso gli uffici regionali e dell'INPS, l'inserimento dei lavoratori dell'INDEL nelle liste di mobilità, e quindi l'erogazione della relativa indennità è avvenuto circa venti giorni dopo il ricevimento della citata lettera, e cioè, nella seconda decade di marzo —:

quale sia l'opinione del Ministro in merito a quanto sopra riportato, e se non ritenga opportuno che a fissare la data di inizio dell'entrata in mobilità del personale INDEL sia il riconoscimento del diritto a fruire di tale istituto (marzo '93) e non la lettera della società (febbraio '93);

se il Ministro ritenga legittimo che alcuni di questi lavoratori, pur trovandosi nelle condizioni previste (età ed anzianità contributiva), ai sensi della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'ottenimento della cosiddetta « mobilità lunga », si vedano negare tale diritto per un mero fatto burocratico.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-22025 del 10 febbraio 1994.

(4-00595)

RISPOSTA. — L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha riferito che, in fase di emanazione delle istruzioni relative alla corresponsione dell'indennità di mobilità lunga contenute nel decreto-legge n. 148/93, convertito nella legge n. 236/93, è stato precisato che esse trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore della siderurgia, collocati in mobilità a far tempo dal 23 febbraio 1993.

Pertanto, i lavoratori licenziati dalla società INDEL, in presenza dei prescritti requisiti di legge, hanno titolo alla corresponsione della predetta indennità.

Il trattamento risulta essere stato erogato dalla competente Sede INPS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

REALE, COMMISSO, DALLA CHIESA, SORIERO, OLIVERIO, SARACENI, BOVA, LOMBARO, SITRA e DE JULIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro dei lavori pubblici Radice ha anticipato ai giornalisti, nella sede della Giunta regionale della Campania, che si intende procedere all'ammodernamento della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria ma solo fino a Lagonegro escludendo quindi la parte calabrese;

evidentemente il Ministro ignora l'estrema precarietà della condizione dell'autostrada da Lagonegro a Reggio Calabria, priva com'è di sufficienti condizioni di sicurezza (manca per esempio una corsia di sicurezza) e costellata, persino di buchi e rattoppi;

ciò si aggiunge alla condizione della superstrada Ionica 106 assurta nuovamente alle cronache questa estate per l'ennesimo incidente che ha provocato una strage;

lo stato delle strade interne è assolutamente deprecabile e le comunicazioni tra la costa ed i paesi sono precarie ed insicure —:

se il Governo intenda intervenire sulla viabilità in Calabria garantendo uno standard di normale sicurezza per le strade e quali siano i tempi ed i finanziamenti che intende investire. (4-03337)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, per quanto riguarda l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, sulla base di quanto comunicato dall'ANAS, si riferisce che attualmente sono in corso di espletamento le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva della corsia di emergenza, dei sottoindicati tratti, per i quali era stata predisposta la progettazione di massima:

1° Tratto — Dal Km. 30+000 (svincolo di Eboli) al Km. 36+000 (svincolo di Campagna) — provincia di Salerno;

2° Tratto — Dal Km. 37+500 (viadotto Tenza) al Km. 41+500 — provincia di Salerno;

3° Tratto — Dal Km. 41 +500 al Km. 45+900 (svincolo di Contursi) provincia di Salerno;

4° Tratto — Dal Km. 206+500 (svincolo di Firmo) al Km. 213+500 (svincolo di Altomonte) — provincia di Cosenza;

5° Tratto — Dal Km. 213+500 (svincolo di Altomonte) ai Km. 222+000 (galleria Serra Ospedale) — provincia di Cosenza;

6° Tratto — Dal Km. 222+800 (svincolo di Tarsia) ai Km. 234+700 (svincolo di Torano) — provincia di Cosenza;

7° Tratto — Dal Km. 234+700 (svincolo di Torano) al Km. 244+700 (svincolo di Rose) — provincia di Cosenza;

8° Tratto — Dal Km. 244+700 (svincolo di Rose) al Km. 253+700 (svincolo di Cosenza Nord) — provincia di Cosenza;

9° Tratto — Dal km 253+700 (svincolo di Cosenza Nord) al Km. 258+200 (galleria Serra Spigola) — provincia di Cosenza;

10° Tratto — Dal Km. 304+200 (svincolo di Falerna) al Km. 312+400 (Ponte Torr. Casale) — provincia di Catanzaro;

11° Tratto — Dal Km. 312+400 (Ponte Torr. Casale) al km. 320+400 (svincolo di Lamezia Terme) — provincia di Catanzaro;

12° Tratto — Dal Km. 320+400 (svincolo di Lamezia Terme) al Km. 331 + 400 (torrente Randace) — provincia di Catanzaro;

13° Tratto — Dal km. 331 + 400 (torrente Randace) al Km. 337 + 800 (svincolo di Pizzo) — provincia di Catanzaro.

Non sono previsti programmi di adeguamento al di là di questi indicati e concernenti la sola corsia, ove possibile, di emergenza.

È stato studiato dall'Ufficio periferico della predetta Azienda un Programma di Massima che prevede, oltre alla istituzione di detta corsia, alcune varianti di tracciato per l'eliminazione di tratti autostradali ca-

ratterizzati da curve pericolose e pendenze piuttosto sostenute; tale Programma prevede un notevole impegno di spesa.

Dai dati sopraindicati, si rileva che la progettazione esecutiva si riferisce a tratti autostradali di diverse province, compresi quelli ricadenti nel territorio calabrese.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

ANTONIO RIZZO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la recente nomina, resa esecutiva, dei giudici di pace nelle preture campane ed in particolare nelle province di Salerno, Sarno e Nocera Inferiore non è in grado di portare a positivi effetti sulla funzionalità della giustizia per quanto riguarda le competenze del giudice di pace in quanto i relativi uffici lamentano gravi carenze di strutture, arredi, mezzi tecnici e personale;

i giudici di pace pur avendo assunto servizio, non possono svolgere le loro funzioni con regolarità —:

se non ritenga necessario intervenire per provvedere alle citate carenze in particolare del personale, nelle preture di Sarno e Nocera Inferiore, onde rispondere alle esigenze di giustizia di tali vaste zone penalizzate da tempo. (4-09054)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno è composta da 35 magistrati onorari (di cui 30 presenti), e da 25 unità del personale amministrativo (di cui 12 presenti e tre in entrata).

L'organico dell'Ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore è costituito da 15 magistrati onorari (di cui 14 presenti), e 16 unità del personale amministrativo (di cui 10 presenti ed uno in entrata).

Nell'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno sono previsti 2 magistrati onorari e 5 unità del personale amministrativo.

È attualmente vacante un solo posto di funzionario di cancelleria.

Per quanto attiene agli immobili sede dell'ufficio del Giudice di Pace, si assicura che tutti i comuni interessati hanno approntato i relativi locali.

In particolare, a Salerno risulta già assegnato un edificio di proprietà comunale sito in via Prudente, a Sarno — in attesa del completamento dei lavori in corso presso l'immobile di via Matteotti — è immediatamente utilizzabile la sede di via san Valentino, a Nocera Inferiore gli uffici sono provvisoriamente collocati nella « Palazzina Cammarota ».

Per ciò che attiene agli arredi, le sedi di Salerno, Sarno e Nocera Inferiore sono state dotate di mezzi ed attrezzature nella misura ottimale per la prima fase di avvio dell'attività.

Quanto all'organico del personale di magistratura della Pretura Circondariale di Nocera Inferiore, esso è costituito dal Pretore Dirigente e da 8 Pretori, tutti presenti.

Il ruolo del personale amministrativo è composto da 33 unità, di cui 26 presenti.

Presso la sede distaccata di Sarno prestano servizio un Pretore nonché, un collaboratore di cancelleria un operatore amministrativo ed un commesso, mentre risulta vacante il solo posto di funzionario di cancelleria.

Si assicura, infine, che tutte le sopra evidenziate carenze del personale amministrativo saranno al più presto coperte, sia — previa pubblicazione delle vacanze — mediante trasferimento a domanda, sia mediante l'assegnazione dei vincitori dei concorsi già banditi ed in via avanzata d'espletamento.

In ogni caso, un'ulteriore approfondita valutazione in merito al potenziamento degli organici presso la Pretura Circondariale di Nocera Inferiore, sarà effettuata in occasione della revisione generale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del Paese, cui si dovrà pervenire sulla base dei nuovi indici di lavoro in via di elaborazione da parte di un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

RONCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

ogni anno in Italia si registrano circa 60.000 cause di separazione fra coniugi;

in presenza di figli minori, il tribunale di competenza affida i predetti alla madre nel 93 per cento dei casi, con possibilità per i padri di frequentare i figli nei modi e nei limiti stabiliti dalla sentenza giudiziale di separazione;

considerato che gli articoli 29 e 30 della Costituzione, prescrivono l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi da cui deriva nei confronti dei figli l'esercizio comune della potestà parentale, salvo i casi di incapacità di uno o entrambi i genitori —:

se risponda al vero che negli ultimi anni vi è stato presso il Tribunale dei Minorenni di Milano un notevole incremento di domande da parte del coniuge separato affidatario volte a sottrarre alla potestà parentale l'altro coniuge, e a rompere in modo definitivo e giudizialmente i rapporti fra padre e figli;

quale sia il numero delle sentenze di accoglimento di tali istanze e le relative cause o reati accertati o commessi dal padre (alcolismo, tossicodipendenza, abusi sessuali sul figlio, comportamento moralmente indegno), sempre relativamente al Tribunale dei Minorenni di Milano.

(4-01523)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, e con precipuo riferimento alla situazione esistente presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, si comunica che, in effetti, negli ultimi anni vi è stato un notevole incremento delle domande di affidamento di minori da uno all'altro coniuge, tant'è che l'anno 1994 si è chiuso con 2.340 sopravvenienze.*

Tali domande vengono presentate da genitori non coniugati, ex conviventi, i quali chiedono all'Autorità Giudiziaria di regolarsi, sia l'affidamento, sia eventuali visite del figlio minore.

A volte, invece, le istanze possono essere anche finalizzate a sottrarre definitivamente la prole alla potestà parentale dell'altro coniuge.

Poiché il criterio di catalogazione seguito dal Tribunale per i Minorenni di Milano è quello di rubricare tutte le su citate domande sotto i generici riferimenti normativi di cui agli articoli 330 e 336 c.c., allo stato non risulta possibile rispondere in modo esauriente all'ultimo quesito posto dall'Onorevole interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

ROTUNDO, TAURINO e STANISCI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in provincia di Lecce vi sono state diffuse lamentele in riferimento alla nomina di presidenti di seggio elettorale per le passate elezioni politiche, amministrative e referendarie, da parte della Corte d'Appello;

in effetti, in moltissimi comuni della provincia, si può riscontrare come i presidenti di seggio nominati nelle diverse scadenze elettorali risultino essere stati sempre gli stessi, mentre altri giovani aspiranti, compresi nell'albo e residenti negli stessi comuni, non siano stati mai nominati —:

quali criteri siano stati adottati, in passato, nella nomina dei presidenti di seggio nella provincia di Lecce dalla Corte d'Appello;

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per porre termine alla pratica su esposta, a partire dalla nomina dei presidenti di seggio per le elezioni regionali e amministrative del 23 aprile 1995 e le successive scadenze referendarie e politiche.
(4-08038)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il criterio generale adottato dalla Corte di Appello di Lecce, per la designazione dei Presidenti di*

seggio elettorale, è stato sempre quello dell'opportuna turnazione tra tutti gli iscritti nell'apposito albo.

A siffatta regola si è in parte derogato, in relazione al diverso tipo di consultazione, per la soddisfazione delle prioritarie esigenze di seguito indicate:

per le elezioni politiche e per quelle amministrative, rese queste ultime più delicate e complesse dal duplice sistema elettorale introdotto dalla nuova legge, si è ritenuto di dover procedere alla nomina dei soggetti che avevano già dimostrato il possesso di requisiti di esperienza e di capacità nell'assolvimento delle relative funzioni, così come espressamente raccomandato dal Ministero dell'Interno con nota dell'8 gennaio 1994;

per le elezioni referendarie e per quelle europee, stante la loro minore complessità, si è dato spazio, nella percentuale di circa l'80 per cento, agli iscritti nell'apposito elenco, che in precedenza non avevano ricoperto detto ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere:*

le ragioni del ritardo nella definizione della pratica di pensione del signor Melcore Luigi, nato il 9 novembre 1932, residente in Via Melisse a Cursi, ex dipendente del Comune di Cursi (LE) la cui domanda è stata presentata il 17 aprile 1991.

(4-05647)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha reso noto quanto segue.*

Il signor Melcore Luigi, ex dipendente del comune di Cursi (Le), è cessato dal servizio in data 31/12/93 ed è titolare di trattamento provvisorio di pensione erogato dalla Direzione provinciale del Tesoro di Lecce con

decorrenza 01/01/94, nella misura del 100 per cento della pensione spettante, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 274/91.

La domanda di liquidazione della pensione è stata presentata in data 09/02/94 ed è stata completata da parte dell'INPS con i dati necessari ad effettuare la ricongiunzione, a cui si sta provvedendo, dei periodi assicurativi ex articolo 2 della legge n. 29/79.

In sede di calcolo del trattamento pensionistico definitivo si terrà conto anche dei periodi ammessi a ricongiunzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SAIA e VOCCOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la fabbrica CESAV di Avezzano (AQ), trovandosi in condizione fallimentare è stata affidata ad un curatore fallimentare;

detta situazione non è certamente derivata da mancanza di commesse o da cattivo funzionamento della fabbrica, tanto che ai dipendenti veniva sempre richiesto di aumentare la produzione mentre agli stessi non venivano corrisposti con regolarità gli stipendi;

la crisi sembrerebbe dovuta alla cattiva gestione economico-finanziaria della fabbrica che si è mai data un assetto societario stabile;

di recente il curatore fallimentare della CESAV ha disposto il licenziamento in tronco dei 114 operai, contro il parere dei sindacati;

i lavoratori hanno risposto occupando e mantenendo in funzione la fabbrica ed hanno richiesto un incontro con la regione Abruzzo per scongiurare la chiusura dello stabilimento che darebbe un duro colpo alla già precaria situazione occupazionale della zona —:

se non intendano assumere iniziative urgenti per scongiurare la chiusura della

fabbrica CESAV di Avezzano, convocando subito le parti (curatore fallimentare, Sindacati, regione Abruzzo, consiglio di fabbrica ecc.) per cercare di trovare soluzioni idonee, a breve e medio termine, a tenere in attività la suddetta fabbrica;

se non intenda, nel frattempo, concedere ai lavoratori la mobilità, che consentirebbe loro di attendere con fiducia una ripresa produttiva e di sperare nella possibilità di salvare il proprio posto di lavoro;

se non intenda anche cointeressare al problema la GEPI che già in passato si è interessata della suddetta fabbrica, che vi ha già investito fondi nell'ordine di miliardi e che potrebbe farsi carico di trovare nuovi partner in grado di rimettere in funzione l'azienda. (4-06345)

RISPOSTA. — *In merito alla situazione produttiva della Società indicata nell'interrogazione parlamentare sono stati acquisiti elementi conoscitivi dall'Ufficio provinciale del Lavoro dell'Aquila e dal Ministero dell'Industria, per i profili di competenza della GEPI.*

Si ritiene opportuno, pertanto, esporre le varie fasi dell'intervento della finanziaria pubblica, così come delineate nel documento trasmesso dal citato Dicastero.

La CESAV è stata costituita dalla GEPI nel maggio '87 in partnership con la Ceramiche Senesi S.p.a., ed ha iniziato ad operare nel settembre 1990.

In data 24 giugno 1991 è stata ceduta al partner per L/ML 2.233, da corrispondere in 9 rate semestrali con emissione di effetti cambiari.

La GEPI ha concesso finanziamenti per complessive L/ML 15.100, erogati per L/ML 14.181, e rilasciato fidejussioni passive per L/ML 5.807.

Nel mese di maggio 1992 la Società Ceramiche Senesi ha presentato alla GEPI una prima richiesta di aiuto finanziario anche per la CESAV, nell'ambito di un programma di rilancio delle due aziende.

La GEPI, tramite contatti con la proprietà ed il sistema bancario, ha individuato una soluzione atta a consentire la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività.

La controparte non ha dato più seguito alle intese intercorse e non ha inviato la documentazione (piano di risanamento e progetto di ristrutturazione finanziario) richiesta dalla GEPI, fino al 26 gennaio 1994.

Durante tale periodo la Ceramiche Senesi ha chiesto ed ottenuto l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata per due anni a decorrere dal 25.10.1993, e la CESAV, nel dicembre 1993, è stata posta in liquidazione.

Lo stabilimento di Avezzano è stato affittato alla Ceramiche Senesi con il passaggio di tutti i dipendenti in forza alla CESAV, per consentire la prosecuzione dell'attività.

Il 26 gennaio 1994 le Società succitate hanno consegnato il piano di risanamento ed il progetto di ristrutturazione finanziaria dell'intero gruppo, con l'obiettivo di scongiurare il fallimento CESAV, ricondurre la Ceramiche Senesi in bonis, estinguere le passività pregresse e quindi consentire il regolare svolgimento dell'attività industriale dei due stabilimenti.

La GEPI, pertanto, ha intrapreso ulteriori contatti con la controparte per definire le modalità operative del progetto di risanamento.

Nel corso di successivi incontri sono emerse delle difficoltà da parte del proponente per l'attuazione del programma di rilancio, riferite principalmente alla impossibilità di coinvolgere terzi imprenditori nel progetto.

Nel contempo sia la CESAV che la Ceramiche Senesi hanno chiesto il concordato preventivo con cessione dei beni, autorizzato dal Tribunale unicamente per la CESAV in data 23.11.1994, mentre la Ceramiche Senesi è stata dichiarata fallita in data 9.12.1994.

Gli stabilimenti di Torrenieri (Siena) e di Avezzano sono stati affittati per sei mesi alla Nuove Ceramiche Senesi (società costituita ad hoc per la gestione degli stabilimenti in questione).

Il 25 gennaio 1995 i rappresentanti sindacali della CGIL, CISL e UIL e i respon-

sabili della Nuove Ceramiche Senesi hanno raggiunto un accordo, che prevede la riassunzione di tutto il personale già alle dipendenze della Ceramiche Senesi S.p.a.

I dati forniti dall'Ufficio periferico del Ministero evidenziano che agli inizi del mese di maggio risultavano assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8, 2° comma, della legge n. 223/91, 104 unità lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SAIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la direzione della superdistribuzione « UNO Despar » di Pescara ha trasferito il settore vendita all'ingrosso dalla vecchia sede di Villanova, frazione del comune di Cepagatti (PE), alla nuova sede di Sambuceto, frazione del comune di San Giovanni Teatino (CH);

a seguito di questo trasferimento dell'attività sono stati mandati nella nuova sede quasi tutti i lavoratori dipendenti, tranne i sindacalisti componenti del consiglio aziendale che, al contrario, sono rimasti tutti nella vecchia sede, isolati dagli altri lavoratori;

tale provvedimento non sembra certamente casuale, ma appare piuttosto di carattere discriminatorio e « punitivo » nei confronti dei sindacalisti che rimangono così isolati dagli altri compagni di lavoro, (forse per intralciare la loro attività sindacale?), tanto che le segreterie provinciali della CGIL e della CISL di Pescara hanno rilevato in questo atteggiamento dell'azienda tutti gli estremi di « attività anti-sindacale » ed hanno fatto ricorso alla magistratura del lavoro ed indetto manifestazioni di protesta —:

se non ritenga opportuno accertare quali sono le motivazioni di tale atteggiamento da parte della succitata azienda e se in essi vi siano gli estremi di attività anti-sindacale;

quali misure si intendano adottare per far sì che all'interno della predetta azienda vengano garantiti ai lavoratori i diritti sindacali, ivi compreso quello di far parte del consiglio d'azienda senza, per questo, essere discriminati. (4-07521)

RISPOSTA. — In merito ai fatti segnalati nell'interrogazione parlamentare l'Ispettorato provinciale del Lavoro di Pescara è stato incaricato di effettuare un apposito accesso ispettivo presso la ditta interessata.

Le risultanze dell'attività di vigilanza hanno confermato la circostanza che l'azienda aveva escluso dal trasferimento del personale presso la nuova sede i tre rappresentanti sindacali componenti della RSA.

Il responsabile della ditta, in sede di visita ispettiva, ha dichiarato che, per motivi di ordine strettamente organizzativo (svuotamento dei locali e smontaggio scaffature), i soggetti interessati ed alcuni altri operai del reparto ingrosso erano stati temporaneamente trattenuti presso la vecchia sede di Cepagatti.

L'organo ispettivo ha riferito che, a decorrere dal 2 marzo u.s., anche a seguito di una dura presa di posizione da parte degli Organismi Sindacali provinciali di appartenenza, i rappresentanti sindacali sono stati trasferiti nella sede di Sambuceto, unitamente al resto del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SCERMINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere, premesso che:

per ovviare alla carenza di personale del Centro per i Servizi sociali per adulti di Avellino sono inviati ivi in missione, da anni, vari assistenti sociali in servizio presso il CSSA di Salerno;

di tale situazione fu già interessato il Ministero con altra interrogazione (n. 4-13881 del 1986) sottoscritta dai deputati Calvanese ed Auleta;

nel corso dell'anno 1994 le condizioni di lavoro dei CSSA di Avellino e Salerno sono divenute ancor più precarie, dal mo-

mento che presso la prima struttura prestano servizio (dato al 30 settembre 1994) 5 assistenti sociali su 10, secondo la pianta organica riferita al 1984, mentre, presso il CSSA di Salerno, erano in servizio effettivo 19 dipendenti su 42 unità previste nel nuovo organico, a seguito della rideterminazione dei carichi di lavoro;

nonostante tale situazione sono state trasferite, nell'anno appena trascorso, tre unità lavorative del CSSA di Avellino in altre sedi, ad opera dell'Amministrazione Regionale del Ministero;

a nulla sono valse le comunicazioni inoltrate dal Direttore del CSSA di Salerno in data 30 giugno 1994 e 15 luglio 1994, con le quali era ribadito chiaramente lo stato di difficoltà operativa del Centro, né tantomeno è valso a nulla lo stato di agitazione degli assistenti sociali dichiarato dalle Organizzazioni sindacali nel mese di luglio 1994;

risulterebbe ormai superato il dato di cui dispone il Ministero, secondo il quale, a fronte di una previsione organica di 14 unità, presso il CSSA di Salerno opererebbero 19 assistenti sociali, dal momento che, come sopra menzionato, la pianta organica attualmente in vigore risale al 1984 e, nelle more, il carico di lavoro si è pressoché triplicato;

nella sfera operativa del CSSA di Salerno ricadono territori caratterizzati dall'alto indice di criminalità —:

con quali criteri il Ministero di grazia e giustizia abbia giustificato ed effettuato il trasferimento delle unità citate;

quali opportuni provvedimenti voglia assumere affinché siano coperte, stabilmente e definitivamente, le carenze negli organici dei Centri di servizi sociali per adulti di Salerno ed Avellino, così da evitare continui, defatiganti trasferimenti di personale, con evidente e notevole calo nella qualità delle prestazioni erogate, proprio laddove la particolarità delle funzioni espletate richiede la massima professionalità e competenza. (4-06513)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Per far fronte alle gravi ed inderogabili esigenze operative del Centro di servizio sociale per Adulti di Avellino, e nell'attesa della definizione dell'interpello avviato in data 17.1.1994 per la predetta sede, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dava mandato al Provveditore regionale di Napoli affinché si provvedesse a reperire personale di servizio sociale da inviare, con incarico temporaneo, presso il suddetto Centro.

Il competente Provveditorato quindi, a seguito dell'esito negativo dell'interpello del 21.6.1994, e successivamente alla riunione tenutasi tra il Capo del Personale, il Direttore del Centro di Salerno ed i rappresentanti sindacali al fine di concordare congiuntamente, tra l'altro, i criteri di assegnazione, disponeva l'invio in missione — presso il CSSA di Avellino — di parte del personale operante presso il CSSA di Salerno.

Detto incarico veniva a cessare il 16 dicembre 1994, allorché tre assistenti sociali, vincitori dell'interpello diramato nel dicembre 1992, assumevano servizio presso il CSSA di Avellino. Per quanto attiene al trasferimento dei tre assistenti sociali cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, si precisa che esso, sospeso in un primo tempo per le preminenti esigenze del CSSA di Avellino, è avvenuto solo per le sedi per le quali detti assistenti erano risultati vincitori a seguito di interpello del 4 dicembre 1992, e si è reso necessario a causa di un primo atto stragiudiziale di diffida e messa in mora pervenuto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 23.7.1994.

Va infine evidenziato che presso i CSSA di Salerno ed Avellino, a fronte di una previsione organica pari a 14 e 10 unità, prestano attualmente servizio, 19 assistenti sociali nel primo, e 6 nel secondo.

Al fine di ovviare a siffatta carenza, ed in attesa di definire le procedure relative alla verifica dei carichi di lavoro, peraltro in corso, è stato bandito sulla G.U. del 13 gennaio 1995 — IV serie speciale — un

concorso pubblico per 101 posti nel profilo professionale di assistente coordinatore.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

SCHETTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il decreto-legge n. 105 del 1995, scadrà il 7 giugno 1995;

i lavoratori in cassa integrazione straordinaria utilizzati in lavori socialmente utili hanno ricevuto la lettera di licenziamento con decorrenza 1° giugno 1995;

alcuni di essi stanno frequentando corsi con scadenza agosto 1995;

al momento nessuna decisione sembra sia stata assunta per garantire la loro sussistenza (nella quasi totalità dei casi trattasi di lavoratori appartenenti a nuclei familiari monoreddito) —:

se siano state studiate le forme per garantire la continuità della utilizzazione dei detti lavoratori in attività socialmente utili o comunque in grado di tutelare la loro personale dignità e la sussistenza delle loro famiglie;

in qual modo si intenda dare concreta attuazione all'articolo 38 della Costituzione, il quale stabilisce che lo Stato è tenuto a rimuovere le cause che provocano la disoccupazione involontaria dei cittadini. (4-10614)

RISPOSTA. — *La gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce una delle priorità che l'amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di disoccupati di lunga durata, per i quali sono scaduti o vengono a scadenza i trattamenti di sostegno al reddito.*

Il decreto legge n. 674/94, dando iniziale attuazione all'intesa tra Governo e parti sociali del 18 novembre u.s., aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 1994 dei

trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti nel corso del predetto anno.

In considerazione della cessazione dei suddetti trattamenti e nella logica di un superamento del sistema delle mere proroghe degli stessi a contenuto essenzialmente assistenziale, nel decreto legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni diverse, si definiva, peraltro, un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione straordinaria (correlandone la corresponsione all'effettiva partecipazione a lavori di pubblica utilità).

Il decreto legge n. 31/95 è stato poi reiterato con il decreto legge n. 105/95.

Per quanto riguarda gli accordi del 18 novembre 1994 ed il successivo accordo del 14 febbraio 1995, relativi ai lavoratori in uscita dalla mobilità nel 1994 ed ai lavoratori in carica delle società non operative della GEPI, dell'INSAR e della NOVA, si fa presente quanto segue.

Le modifiche coerenti con l'accordo del 14 febbraio 1995 sono state apportate con il decreto-legge n. 105/95 in sede di reiterazione del decreto-legge n. 31/95.

Ad oggi, a fronte di 11.645 lavoratori delle società non operative della GEPI, risultano impegnati in lavori socialmente utili 8.400 unità, di cui 2.200 presso il Ministero dei Beni culturali e 4.200 presso gli enti locali.

La GEPI ha, inoltre, predisposto un'azione formativa di orientamento per l'utilizzo in lavori socialmente utili degli stessi lavoratori.

I lavoratori della Nova risultano tutti impegnati in lavori socialmente utili.

Per 3.000 lavoratori dell'INSAR sono stati promossi — anche in base all'attivazione della stessa INSAR presso gli enti locali — ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, progetti di lavoro socialmente utili.

Per i lavoratori cessati dalla mobilità risultano inoltre approvati in sede locale, ad oggi, progetti per circa 20.000 unità.

Per la realizzazione degli interventi delineati è stata costituita una apposita task

force a livello centrale, che opera in stretta connessione con il comitato per l'occupazione, insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in coordinamento con analoghe strutture costituite in ogni sede regionale.

Va inoltre ricordato che sono state emanate numerose circolari dirette a facilitare il lavoro delle strutture periferiche, invitate, fra l'altro, a sottoporre i progetti di lavori socialmente utili all'approvazione delle commissioni regionali per l'impiego, anche in attesa delle necessarie ed ulteriori autorizzazioni amministrative; ciò al fine di accelerare le procedure.

Si sta poi sviluppando una intensa e proficua azione di promozione nei confronti delle amministrazioni centrali, che dovrebbe portare in brevissimo tempo a definire convenzioni quadro con il Ministero dei Beni culturali ed ambientali (si tratta della quarta convenzione con questo Ministero), con i Ministeri dell'Ambiente e di Grazia e Giustizia, nonché con i comuni di Roma e Napoli e con altri.

Si fa presente, infine, che il decreto-legge n. 232/95, mentre prefigura una manovra su base pluriennale per i lavori socialmente utili, da una parte rende possibile il completamento di progetti per i 54.000 lavoratori di cui al decreto legge n. 105/95, e dall'altra parte apre una possibilità di avviare analoghe iniziative per ulteriori lavoratori, i cui trattamenti siano venuti a scadere nel 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SORIERO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

L'INPS ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nei confronti dei lavoratori assenti per malattia e della verifica dei fenomeni di assenteismo, deve costituire un corpo di medici qualificati su cui l'INPS possa stabilmente contare;

tale attività può costituire per i medici impegnati a tal fine un apprezzabile impegno professionale -:

quali iniziative intendano assumere per sollecitare l'INPS a stipulare un Protocollo d'intesa per regolamentare i rapporti tra l'Istituto e i medici iscritti nelle liste INPS per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattie, nonché per sollecitare l'INPS a riorganizzare presso le proprie strutture le liste speciali di cui all'articolo 1 del decreto 15 luglio 1986 adottato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità, secondo criteri rispondenti all'efficienza del servizio e al maggior coinvolgimento dei medici addetti rispetto ai fini istituzionali dell'Ente. (4-07819)

RISPOSTA. - *La questione sollevata nel documento parlamentare si trova in fase di avanzata definizione presso il Ministero.*

Al riguardo occorre precisare, in via preliminare, che l'INPS con determinazione commissariale n. 3312 dell'11 maggio 1994 ha approvato un protocollo d'intesa, concordato con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e di regolamentazione dei rapporti tra l'istituto e medici iscritti nelle liste INPS, per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia.

Sull'argomento è stata svolta una intensa attività concertativa tra l'amministrazione, il Ministero della Sanità, il Ministero del Tesoro ed il Collegio dei Sindaci dell'INPS, finalizzata ad enucleare dal protocollo d'intesa i punti da inserire nell'emanando decreto ministeriale inteso a modificare la preesistente normativa (Decreto Ministeriale 15 luglio 1986 e successive integrazioni).

Completata questa prima fase si è ritenuto opportuno acquisire il preventivo avviso del Ministero della Sanità, al fine di avviare la procedura per l'emanazione del provvedimento.

Com'è noto l'iter procedurale prevede, oltre al concerto del Ministero della Sanità, che siano sentiti la Federazione nazionale

degli ordini dei medici e il Consiglio di amministrazione dell'INPS (articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TARADASH, BONINO, CALDERISI, VIGEVANO, VITO e STRIK LIEVERS. - *Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:*

il signor Giuseppe Piromalli, nato a Gioia Tauro l'1° marzo 1921, detenuto dal 24 febbraio 1984 presso la casa circondariale di Palmi, risulta attualmente trasferito presso il centro clinico di San Vittore sezione 41 bis;

le condizioni di salute del Piromalli, tenuto conto dell'età (73 anni), sono alquanto precarie come ampiamente dimostrato dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ufficio sanitario del carcere;

nonostante la lunga carcerazione, la buona condotta (non ha subito alcun provvedimento disciplinare) e l'età avanzata il Piromalli è sottoposto al regime di massima sicurezza (41 bis) in seguito alle relazioni delle interforze, che ravvisano la possibilità per il Piromalli di tenere contatti con la criminalità organizzata;

in data 19 luglio 1994 il tribunale di Reggio Calabria (sezioni ex articoli 309-324 c.p.p.) ha ordinato la revoca del provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria il 2 giugno 1993 nei confronti del Piromalli;

con la stessa ordinanza del 19 luglio 1994 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha ordinato la scarcerazione del Piromalli, se non detenuto per altre cause;

il Piromalli sta scontando una pena di 24 anni di reclusione per essere stato riconosciuto mandante di un omicidio e quindi la sua detenzione prosegue, ma non sembrano più sussistere le condizioni ne-

cessarie per la sua sottoposizione al regime speciale di sorveglianza ex articolo 41 bis —:

se il Ministro sia a conoscenza del caso riportato in premessa;

se non ritenga illegittimo il mantenimento a carico del signor Piromalli in regime di custodia speciale ex articolo 41 bis O.P., qualora non sussistano altre accuse ex articolo 416 bis a suo carico.

(4-04419)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il detenuto Piromalli Giuseppe, nato a Gioia Tauro (RC) il 1° marzo 1921, che risulta appartenere ad una attiva organizzazione criminale di stampo mafioso, nella quale riveste un ruolo di vertice, è assegnato ad una apposita sezione di alto indice di sicurezza della Casa Circondariale di Milano, dove gli è consentito di ricevere tutte le cure necessarie in relazione alle patologie manifestate, potendo fruire dell'assistenza e delle attrezzature sanitarie del Centro Diagnostico annesso all'istituto.

Il Piromalli è attualmente sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario la cui applicazione è stata rinnovata con Decreto Ministeriale del 4 febbraio u.s.

I motivi che hanno determinato l'emissione del provvedimento di cui sopra si fondano, oltre che sulla sussistenza, in capo al Piromalli, dei reati indicati nel primo comma dell'articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, sulle notizie circa il suo spessore criminale ed il ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, fornite dalle competenti Autorità Giudiziarie e dagli altri organi informativi (Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica sicurezza —, Direzione Investigativa Antimafia, Carabinieri dell'Ufficio di Coordinamento dei servizi di sicurezza degli Istituti di Prevenzione e Pena).

Per completezza d'informazione va, infine, evidenziato che il precedente decreto di sottoposizione del Piromalli al regime speciale di cui all'articolo 41 bis dell'O.P., emesso in data 1° agosto 1994 con scadenza

fissata al 31 gennaio 1995, è stato impugnato dall'interessato dinanzi ai Tribunali di sorveglianza di Milano e Reggio Calabria, i quali si sono pronunciati, il primo rigettando il ricorso, ed il secondo dichiarandolo inammissibile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

TOFANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

18 ottobre 1993, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rappresentato dalla dottoressa Ravello, al termine di una riunione alla quale hanno partecipato delegazioni della regione Lazio e del comune di Frosinone, è stato sottoscritto un verbale di accordo tra la « SAIAG-Industrie SpA e la CISNAL con il quale, con riferimento particolare alla annunciata riorganizzazione della Sub Holding Gomma ed ai riflessi sullo stabilimento di Frosinone è stato, tra l'altro, convenuto che « i lavoratori dello stabilimento di Frosinone rimarranno in forza presso la SAIAG-Industrie SpA nella quale confluirà, come in oggetto specificato, la SMAE SpA per i tempi compatibili con l'attuazione di tale fusione » e che inoltre, assicurato che nello stesso stabilimento sarebbe proseguita una specifica attività produttiva che avrebbe occupato « 21 addetti » il gruppo si impegnava « ad assicurare l'occupazione di tale personale nell'area di Frosinone direttamente o indirettamente anche nel caso di cessazione o riduzione di tale produzione »;

nello stesso verbale di accordo la SAIAG-Industrie SpA indicava esplicitamente la possibilità di miglioramenti occupazionali e, sull'insieme degli accordi e degli impegni sottoscritti, acquisiva l'adesione della CISNAL, « il massimo interessamento » del Ministero per la procedura di Cassa integrazione guadagni speciale e l'assicurazione della regione Lazio per un'attivazione degli strumenti FIO e FILAS

relativi alle agevolazioni a sostegno dell'occupazione previsti da una specifica legge regionale;

invece, in data 22 aprile 1994, a seguito di un incontro tenutosi il 18 aprile precedente, la stessa SAIAG-Industrie SpA ha comunicato che, nell'ambito di una trattativa di cessione dell'azienda ad un nuovo Gruppo, era stata cura della società cedente « tener conto » dell'accordo del 18 ottobre 1993, per la qual cosa il Gruppo acquirente si era dichiarato disponibile ad « utilizzare nell'area di Frosinone, per circa 4 mesi, 10 dipendenti distaccati.. » e che, al termine, almeno cinque di tali lavoratori sarebbero stati assunti », concludendo la nota con una riaffermazione formale dell'accordo del 18 ottobre e con la esplicita minaccia di denuncia unilaterale della stessa intesa in caso di mancata o ritardata adesione del Sindacato alla nuova situazione —:

1) le iniziative che intende assumere per censurare il comportamento della SAIAG-Industrie SpA che evidentemente considera « carta straccia » gli accordi raggiunti in sede ministeriale e la mediazione del Ministro del Lavoro come un mero espediente per acquisire tempo e vantaggi e per trasformare in profitti propri gli interventi sociali posti a carico della comunità;

2) gli strumenti ispettivi che intenda attivare per accertare l'ammontare di tutte le agevolazione e di tutti i contributi di cui ha beneficiato la SAIAG-Industrie SpA per lo stabilimento di Frosinone e per verificare l'utilizzazione concreta e l'efficacia;

3) le disposizioni che intenda impartire e i provvedimenti che intenda assumere o proporre per evitare che società come la SAIAG-Industrie, chiaramente inaffidabili sotto il profilo degli impegni liberamente contrattati ed ottenuti, possano continuare impunemente e farsi beffa dei lavoratori, del Ministero del lavoro e nel contempo utilizzare senza controllo e riverse da parte pubblica le risorse della collettività. (4-00434)

RISPOSTA. — *Gli accertamenti ispettivi esperiti in ordine ai fatti segnalati nell'interrogazione parlamentare hanno confermato le strategie aziendali in riferimento al programma di riorganizzazione del gruppo che, per conseguire la realizzazione di due « poli produttivi » (polo di Torino e polo di Battipaglia), prevede la dismissione completa dello stabilimento di Frosinone.*

La chiusura dello stabilimento, in un primo momento programmata per il mese di ottobre 1994, è stata rinviata al mese di settembre 1995.

La decisione aziendale è stata riaffermata nel corso di un incontro svoltosi al Ministero il 18 ottobre 1994.

In quella sede le parti sociali hanno concordato sulla necessità di fare ulteriormente ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, nei limiti temporali consentiti dal quadro normativo vigente.

Secondo le stime dei responsabili della Società, entro il mese di settembre 1995, quasi tutti gli impianti dello stabilimento di Frosinone (tre linee di trafilatura della gomma e circa 20 pressette di stampaggio) dovranno essere trasferiti a Battipaglia.

Nell'unità produttiva di Frosinone resteranno soltanto le « Presse cappelliere », ma il giudizio dei rappresentanti sindacali dei lavoratori sulle opportunità occupazionali che possono derivare da tale produzione è del tutto negativo.

Analogo parere hanno espresso gli esponenti sindacali in ordine alle possibilità di ricollocazione dei 21 lavoratori in forza a Frosinone presso l'insediamento della FAS S.p.a., ceduto dal gruppo SAIAG al gruppo Rigamonti di Torino.

Al momento la forza lavoro impiegata nello stabilimento di Frosinone è pari a 71 unità.

Nei confronti della maggior parte dei lavoratori opera il trattamento di integrazione salariale con il criterio della rotazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 novembre 1992 l'INPS, sede di Piacenza, con sua comunicazione n. prot. VO/6243476, indirizzata ad un italiano residente all'estero, il signor Adoni Adone abitante a Therwil in Svizzera, dava notizia che l'importo della pensione spettante al nostro connazionale era di lire 50 mensili (scrivo cinquanta), non 500, non 5.000, non 50.000;

l'INPS concludeva: « Considerata l'esiguità della cifra la scrivente chiede se la SV è intenzionata alla riscossione della stessa, e, in caso affermativo, si propone un unico pagamento annuale »;

è indegno e incivile che si possa arrivare a tanto e ad erogare una pensione da parte dello Stato di lire 50 al mese;

come si possa giungere ad un obbrobrio e ad uno scandalo simile e quanto è costato all'INPS il costo della raccomandata per la comunicazione, che ha superato l'intero importo della pensione, addirittura di tutta la pensione annuale, quanto è altresì costato il lavoro degli impiegati dell'INPS per elaborare questa cifra vergognosa e se non sia giunto il momento di far cessare queste autentiche vergogne per lo Stato italiano sottolineando che non si tratta dell'unico italiano all'estero a subire umiliazioni di questo genere, nel mentre tutta una classe politica, quella della prima Repubblica, è affondata negli scandali di miliardi;

quanti italiani si trovano in queste situazioni incredibili e in base a quali criteri si continuano ad offendere lo Stato e la dignità dei cittadini. (4-07985)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale ha reso noto quanto segue.*

A seguito della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia in convenzione bilaterale presentata in Svizzera dal signor Adoni Adone in data 28/06/91, l'isti-

tuto ha comunicato all'interessato che, a decorrere dal 01/05/91, lo stesso aveva perfezionato, con il cumulo della contribuzione italo-svizzera, il diritto ad un prorata di pensione italiana calcolato ai sensi della regolamentazione internazionale, in misura proporzionale ai periodi di assicurazione fatti valere in Italia.

Sempre con la suddetta nota è stato, altresì, reso noto che, ai sensi dell'articolo 7, 1° comma, della legge n. 407/90, la pensione non poteva essere integrata al trattamento minimo in quanto l'interessato non possedeva un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia superiore ad un anno.

A favore del signor Adoni risultano, infatti, accreditati, sulla base dei soli periodi di assicurazione obbligatoria per lavoro prestato in Svizzera, soltanto n. 135 contributi settimanali figurativi per servizio militare prestato nel periodo dal 01/10/49 al 30/04/52.

È stato inoltre precisato al signor Adoni che, in sede di determinazione della misura della pensione, in mancanza di un parametro nell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti italiana, è stato accreditato l'importo del contributo base minimo settimanale desunto dalla tabella all'epoca vigente che, per il periodo considerato, era di lire 1,35.

Si fa presente, infine, che l'Ente ha ripetutamente illustrato il proprio operato all'interessato, in riferimento alle sue numerose richieste di chiarimenti avanzate anche tramite il Patronato ACLI di Basilea, specificando i motivi che, nel rispetto della regolamentazione internazionale, sono alla base del calcolo della pensione in argomento.

Considerata l'esiguità dell'importo, si è proceduto al relativo pagamento in un'unica soluzione annuale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere: lo stato della pratica di pensione di rever-

sibilità in convenzione italo-argentina n. 738-1240744-03 intestata alla signora Giuseppina Lalli nata il 19 marzo 1933; e n. 738-01001758-03 intestata alla signora Antonietta Lalli nata il 26 gennaio 1932 ambedue istruite dalla sede INPS di Teramo. (4-07997)

RISPOSTA. — *In relazione alle richieste formulate dalla S.V. onorevole nell'interrogazione presentata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noto quanto segue.*

Nei confronti della signora Giuseppina Lalli è stata liquidata la pensione di vecchiaia n. 45001995-cat. VOIS con decorrenza luglio 1991.

Le somme arretrate spettanti all'interessata per il periodo luglio '91/marzo '95 ammontano a lire 29.669.905, mentre la rata mensile, al gennaio '95, è pari a lire 626.450.

Per quanto concerne la domanda di pensione di vecchiaia presentata in data 03.03.1995 in Argentina dalla signora Antonietta Lalli, l'istituto è in attesa di conoscere l'esito dell'accertamento ispettivo volto ad accertare la regolarità dei contributi versati per l'attività prestata dall'interessata negli anni 1990/91, durante i quali la stessa era residente in Argentina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della domanda di pensione di reversibilità in convenzione internazionale inoltrata dalla signora Teresa Castiglia nata il 30 gennaio 1910, residente in Uruguay, della pensione di vecchiaia del suo defunto marito Ferraro Giuseppe Buonata nato a Sanginetto (CS) il 19 giugno 1903. (4-09179)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

La domanda di pensione di reversibilità in convenzione internazionale presentata dalla signora Teresa Castiglia è stata respinta dalla sede INPS di Cosenza in data 20 marzo u.s., in quanto il dante causa non risulta assicurato in Italia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ZACCHERA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in più occasioni, anche con interrogazioni parlamentari, il sottoscritto ha già avuto modo di sottolineare la carenza di personale degli uffici giudiziari di diverse sedi del Nord Italia;

che ancora recentemente è stata evidenziata la particolare situazione di Verbania, dove vi sono numerosi posti vacanti di collaboratori UNEP presso il Tribunale di Verbania e le sezioni di Arona, Domodossola ed Omegna —:

quali provvedimenti si intendano intraprendere per ovviare alla attuale situazione particolarmente precaria ad Arona (scoperta da due anni), Omegna (priva da tempo sia del collaboratore che dello assistente) di Domodossola (carenza sia dell'Ufficiale che dell'aiutante), che della sede di Verbania (carente di un collaboratore e di 3 aiutanti su quattro). (4-09892)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che i posti vacanti di collaboratore UNEP nelle sedi di Verbania, Arona, Domodossola ed Omegna, messi a concorso e rimasti privi di aspiranti, sono stati coperti con il P.D.G. 11 maggio 1995, con cui sono stati assegnati i vincitori del concorso ordinario a 84 posti, elevati a 317 con P.D.G. 5.11.1993.*

Per quanto riguarda i posti vacanti di assistente UNEP nelle sedi di Verbania, Domodossola ed Omegna, si comunica che saranno coperti con la destinazione dei vincitori del concorso pubblico a 73 posti elevati a 481 con P.D.G. 19.11.1993.

Il posto vacante di operatore nell'UNEP di Verbania, verrà coperto con la destina-

zione di un vincitore di altro concorso pubblico a 73 posti, elevati a 481 con P.D.G. 19. 11. 1993, in corso di espletamento.

Si fa presente, comunque, che il suddetto posto vacante potrà essere temporaneamente coperto con l'assunzione di personale

a tempo determinato, secondo le direttive impartite da questo Ministero con le circolari del 29.9.1993, 5.10.1993 e 20.10.1994.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.